

M.M. no. 71 concernente l'abrogazione delle attuali convenzioni per il servizio acqua potabile e le modifiche ai Regolamenti comunali finalizzate all'entrata in servizio dell'ente autonomo "LEA Locarnese Ente Acqua"

Locarno, 6 ottobre 2023

Al Consiglio Comunale

L o c a r n o

Egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri Comunali,

con il presente Messaggio Municipale, il Municipio sottopone al Consiglio Comunale le ultime questioni formali necessarie all'entrata in funzione dell'Ente Autonomo "Locarnese Ente Acqua", in seguito abbreviato in "LEA".

1 Premessa

Il 27 giugno 2022 il Consiglio Comunale di Locarno ha deliberato, dando seguito al Messaggio Municipale no. 17, la costituzione della LEA, approvandone pure gli Statuti ed il Mandato di prestazione per la gestione del servizio sul comprensorio di Locarno. Gli Statuti sono stati ratificati dal Consiglio di Stato il 7 dicembre 2022

Il 28 novembre 2022 il Consiglio Comunale di Locarno ha poi approvato, dando seguito al Messaggio Municipale no. 46, la composizione del primo Consiglio Direttivo per il periodo 1° gennaio 2024 – 30 giugno 2028 (vedi Statuto, art. 10).

Nel Messaggio Municipale no. 46 e più precisamente nel primo capitolo delle premesse, avevamo già indicato che vi sarebbe stata la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale della Città un secondo Messaggio Municipale concernente la tematica menzionata in epigrafe.

Il presente Messaggio è strutturato in due capitoli:

- il primo deputato all'abrogazione delle attuali convenzioni per il servizio dell'acqua potabile con i Comuni di Losone, Muralto ed Orselina;
- il secondo legato alle modifiche della legislazione comunale (in particolare i regolamenti) necessarie all'implementazione della LEA.

2 Abrogazione convenzioni

Situazione attuale

Il Comune di Locarno, avvalendosi della propria Azienda dell'acqua potabile e grazie a delle apposite convenzioni, si occupa integralmente del servizio dell'acqua potabile nei Comuni di Losone e Muralto, oltre a fornire acqua potabile all'ingrosso al Comune di Orselina.

Nello specifico la situazione è la seguente:

COMUNE	SERVIZIO EROGATO	DATA CONVENZIONE
Losone	Gestione completa del servizio dell'acqua potabile (inclusa la proprietà dell'acquedotto)	1° gennaio 2017
Muralto	Gestione completa del servizio dell'acqua potabile (inclusa la proprietà dell'acquedotto)	1° gennaio 2017
Orselina	Fornitura acqua all'ingrosso	1° agosto 2017

Tab. 1: Riassunto stato convenzioni

Situazione da gennaio 2024

Con l'entrata in funzione della LEA il 1° gennaio 2024, che ricordiamo è un Ente autonomo di diritto comunale ai sensi della Legge Organica Comunale (LOC art. 193 c) e dispone quindi di personalità giuridica propria, è necessario abrogare le attuali convenzioni fra il Comune beneficiario del servizio e la Città di Locarno, siglando dei nuovi contratti con la LEA.

L'abrogazione delle attuali convenzioni compete al Consiglio Comunale della Città di Locarno ed al corrispettivo Legislativo del Comune beneficiario, mentre la conclusione dei nuovi contratti, per quanto concerne la LEA, è di competenza del Consiglio Direttivo (vedi Statuto v9.00 del 23.12.2022 allegato – art. 13 cpv.2, lett. b). Si ricorda che tale impostazione è stata decisa dal Consiglio Comunale, così da dare maggiore libertà al Consiglio Direttivo della LEA, con lo scopo di concretizzare nuove relazioni contrattuali con più rapidità, tenendo in considerazione unicamente gli aspetti, tecnico – economici e strategici concernenti l'approvvigionamento idrico.

La tipologia di contratti che la LEA può proporre per il servizio dell'acqua potabile sono essenzialmente i tre sotto elencati, meglio descritti nel Messaggio Municipale no. 17 al capitolo 7 (pagg. 20 – 23).

1. Mandato di fornitura
2. Mandato di servizio
3. Mandato di gestione totale (concessione)



Fig. 1 – Schema modelli di servizio

Considerato quale missione LEA si prefigge di diventare l'acquedotto della regione del Locarnese e che conseguentemente, salvo nel caso di processi aggregativi di rilievo, dovrà

concludere un accordo con ogni Comune intenzionato ad affiliarsi, si è ritenuto importante sviluppare da subito una contrattualistica base per i tre modelli di servizio. In questo modo, si va di principio a garantire la parità di trattamento tra i Comuni partner, si semplifica il lavoro agli operatori LEA fornendo loro delle linee guida comuni e da ultimo, la trattativa di nuovi contratti risulta tendenzialmente più veloce vista la solida documentazione di partenza.

Ritenuto che la volontà è quella di mantenere con i Comuni convenzionati l'attuale impostazione (vedi tab.1), sono previsti dei mandati di gestione totale per i Comuni di Losone e Muralto, analogamente a quanto fatto per la Città (vedi Messaggio Municipale no. 17, punto no.9 del dispositivo), mentre per il Comune di Orselina è al momento previsto un "mandato di fornitura".

Mandati di gestione totale con i Comuni di Losone e Muralto

I contratti di mandato di gestione totale elaborati per i Comuni di Losone e Muralto sono nella sostanza identici a quello concluso con la Città di Locarno. Le differenze, minime e di natura prettamente formale, richieste dalla Sezione degli Enti Locali (SEL) dopo una serie di scambi con il nostro consulente Consavis SA sono essenzialmente:

- necessità d'indicare nelle premesse e più precisamente al punto 2.10 che il mandato di prestazione è formalmente una concessione (LOC art. 193f);
- riformulo parziale del punto 7 concernente il perimetro di distribuzione;
- inserimento definizione di impianti (punto 9.1) ed infrastrutture (punto 10.1);
- eliminazione del capitolo concernente la manutenzione straordinaria (punto 18 contratto Locarno), in quanto trattandosi di una concessione è implicito che sia a carico del Gestore (ovvero della LEA);
- aggiunta al punto 24.3 che la responsabilità di LEA è retta dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988;
- aggiunta al punto 25.3 che in caso di violazione degli obblighi in capo a LEA, il Comune ha facoltà di comminare una multa.

I modelli aggiornati sono stati condivisi con i Municipi dei due Comuni, i quali sottoporranno il proprio Messaggio Municipale al rispettivo Legislativo, con l'abrogazione dell'attuale convenzione in favore del nuovo mandato di gestione totale (concessione). L'accordo con i due Comuni interessati è di far votare i rispettivi Messaggi Municipalì entro la fine dell'anno.

Mandato di fornitura con il Comune di Orselina

Per quanto concerne il Comune di Orselina, sono state riprese nella sostanza, ad eccezione della durata, le stesse condizioni dell'attuale convenzione di fornitura ed inserite nel nuovo modello di contratto, il quale è strutturato coerentemente rispetto al mandato di gestione totale. La durata è quindi l'unica modifica di rilievo, passando da 20 anni a 4 anni. La modifica in questione ha una doppia motivazione: la prima è che il modello di mandato di fornitura prevede una durata di 4 anni (12 anni il mandato di servizio e 24 anni il mandato di gestione totale) e la seconda è che, di comune accordo e su richiesta del Municipio di Orselina, è stato avviato uno studio per valutare stato e valore della rete di Orselina, nell'ottica di proporre appena possibile un mandato di gestione totale (concessione) che sostituirebbe quindi il

mandato di fornitura, compiendo di conseguenza un ulteriore e positivo passo verso la messa in rete degli acquedotti e della loro gestione a livello regionale.

Anche qui la tempistica d'attuazione è di far votare i rispettivi Messaggi Municipali entro la fine dell'anno.

3 Modifiche della legislazione comunale

Le modifiche necessarie concernono **3 regolamenti**, gli adattamenti sono in generale di forma – sostituendo ad esempio il riferimento “Azienda dell’acqua potabile” con “Locarnese Ente Acqua” – e non di sostanza, ad eccezione del Regolamento organico delle Aziende municipalizzate della Città di Locarno che viene abrogato nel suo complesso.

I regolamenti oggetto del presente messaggio sono i seguenti:

- a. abrogazione del regolamento organico delle Aziende municipalizzate della Città di Locarno (090-1);
- b. modifica del regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091-1);
- c. modifica del regolamento comunale della Città di Locarno (015-1).

(A) – Abrogazione del regolamento organico delle Aziende municipalizzate della Città di Locarno

Anzitutto è bene ricordare che la base legale dove era ancorata la forma giuridica delle “Aziende Municipalizzate”, la “Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP)”, è stata abrogata dal Gran Consiglio in data 19.11.2018 (si veda il Messaggio Governativo 7433 e il relativo rapporto commissionale). Gli articoli di detta Legge sono stati aggiornati e ripresi nella Legge organica comunale (LOC) e nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEI).

Si tratta quindi di un regolamento privo di base giuridica, o meglio che si fonda su di una base giuridica non più in vigore. Ciononostante, l’Azienda dell’acqua potabile, fino al 31.12.2023 “azienda comunale” secondo la LOC (art. 192b) è l’ultima “ex. azienda Municipalizzata” del Comune, dal 2024 non vi saranno quindi più aziende di questa natura internamente al Comune.

Si propone pertanto l’abrogazione del regolamento in questione, ritenuto che le disposizioni tariffali in esso contenute (artt. 8 - 12) sono state trasferite in un nuovo capitolo del “regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091-1)”.

Il regolamento in questione viene prodotto all’allegato 8, con evidenziati in giallo gli articoli che sono stati trasferiti nell’anzidetto regolamento.

(B) – Modifica del regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale

Si tratta della base legale dove sono ancorate le disposizioni tariffali e di fornitura dell'attuale Azienda dell'acqua potabile, le quali previo alcune modifiche di forma sono necessarie per il funzionamento della LEA.

Prima d'esporre le modifiche proposte, riteniamo utile informarvi che nel corso del prossimo anno, su richiesta del Dipartimento del Territorio, sarà necessario rivedere nuovamente questo regolamento, allineandolo al modello cantonale. È stato deciso di non proporre da subito la modifica, da un lato in quanto i tempi d'analisi – adattamento del modello cantonale non avrebbero permesso la pubblicazione tempestiva del presente Messaggio Municipale, dall'altro per separare le questioni formali necessarie all'implementazione della LEA da altre questioni di merito.

Come anticipato, le modifiche sono principalmente di forma, in massima misura sostituendo "Azienda acqua potabile" con "Locarnese ente acqua" e puntualmente con la riformulazione di passaggi che nell'attività corrente risultano poco chiari. In aggiunta, come esposto al punto precedente, sono state integrate le disposizioni tariffali contenute nel "regolamento organico delle Aziende municipalizzate della Città di Locarno".

Le modifiche proposte sono esposte nell'allegato 9, comparando ogni articolo della versione in vigore con quella proposta di modifica, inserendo inoltre a destra un commento. Nell'allegato 10 viene invece prodotta la versione del regolamento proposta senza commenti.

(C) - Modifica del regolamento comunale della Città di Locarno

Il "Regolamento comunale della Città di Locarno" è il documento principe della legislazione comunale, dove sono codificate le basi identificative del comune, quali ad esempio il nome, la suddivisione del territorio, l'organizzazione politica e via discorrendo. Tra le diverse disposizioni e più precisamente alla sezione 5, vi sono quelle relative alle commissioni del consiglio comunale. L'attuale articolo 38 disciplina la costituzione della "commissione di revisione dell'azienda dell'acqua potabile" con riferimento all'articolo 192 della LOC. Trattandosi di una disposizione applicabile per le aziende comunali, la commissione in questione non risulta più necessaria e per questo motivo si propone di toglierla dal regolamento in questione e più precisamente adeguando gli articoli 38, 39, 107 e 114b.

Le modifiche proposte sono esposte nell'allegato 11, comparando ogni articolo della versione in vigore con quella proposta di modifica, inserendo inoltre a destra un commento. Nell'allegato 12 viene invece prodotta la versione del regolamento proposta senza commenti.

4 Conclusioni

Con questo terzo messaggio, eminentemente formale, si conclude la concretizzazione del nuovo ente autonomo chiamato a gestire la fornitura di acqua potabile sul nostro territorio e nei Comuni di Losone e Muralto. Da questo momento in avanti, si passa alla fase operativa, consolidando una serie di aspetti organizzativi che porterà LEA ed il suo Consiglio direttivo ad assumere il controllo dell'intera attività a partire dal primo gennaio 2024. Il Municipio è convinto che il nuovo ente dispone delle competenze e delle risorse adeguate per offrire un servizio di qualità a tutti gli utenti, sviluppandosi ulteriormente nel prossimo futuro, partendo dalle discussioni intavolate con il Comune di Orselina e quelle che si stanno avviando con il Comune di Terre di Pedemonte.

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in quanto precede, resta a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni e vi invita a voler risolvere:

- 1. La convenzione per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Losone del 1° gennaio 2017, viene abrogata con effetto dal 01.01.2024**
- 2. La convenzione per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Muralto di Losone del 1° gennaio 2017, viene abrogata con effetto dal 01.01.2024**
- 3. La convenzione per la fornitura di acqua potabile presso la stazione di pompaggio caselle al Comune di Orselina del 1° agosto 2017, viene abrogata con effetto dal 01.01.2024**
- 4. Il regolamento organico delle Aziende municipalizzate della Città di Locarno (090-1) viene abrogato con effetto dal 01.01.2024**
- 5. Il regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale (091-1) viene modificato come da allegato 10 con effetto dal 01.01.2024**
- 6. Il regolamento comunale della Città di Locarno (015-1) viene modificato come da allegato 12 con effetto dal 01.01.2024.**

Con la massima stima,

Per il Municipio

Il Sindaco:

ing. Alain Scherrer

Il Segretario:

avv. Marco Gerosa

Allegati:

1. Statuto
2. Convenzione in vigore con il Comune di Losone
3. Convenzione in vigore con il Comune di Muralto
4. Convenzione in vigore con il Comune di Orselina
5. Mandato di gestione totale con il Comune di Losone
6. Mandato di gestione totale con il Comune di Muralto
7. Mandato di fornitura con il Comune di Orselina
8. Regolamento organico delle Aziende municipalizzate della Città di Locarno con evidenziate le parti trasferite nel Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale
9. Tabella di comparazione regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale, attuale e modifiche proposte con commenti
10. Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale modificato senza commenti
11. Tabella di comparazione articoli regolamento comunale della Città di Locarno, attuale e modifiche proposte con commenti
12. Regolamento comunale della Città di Locarno modificato senza commenti

<i>Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della gestione ed alla Commissione della legislazione.</i>

ALLEGATO 1

Statuto

Ente autonomo di diritto comunale

“Locarnese Ente Acqua”

Art. 1 Locarnese Ente Acqua

1. Il Comune di Locarno costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato **Locarnese Ente Acqua** (in seguito: LEA).
2. La LEA è un ente con personalità giuridica propria, autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, con sede a Locarno.
3. Il Comune di Locarno ne garantisce gli impegni.
4. La LEA subentra al Comune di Locarno negli impegni da quest'ultimo già assunti in relazione a compiti attribuiti alla stessa LEA.
5. La LEA è senza scopo di lucro ed è esente da imposte federali, cantonali e comunali, riservate le decisioni delle competenti Autorità¹.

Art. 2 Scopi e compiti

1. La LEA è lo strumento operativo del Municipio per quanto attiene all'approvvigionamento idrico e alla distribuzione di acqua potabile e industriale.
2. La LEA assicura la gestione dell'approvvigionamento idrico e della distribuzione dell'acqua potabile e industriale nel comprensorio della Città di Locarno e di altri Comuni serviti sulla base di mandati di prestazione specifici, in conformità alle disposizioni della pertinente legislazione federale e cantonale e secondo le specifiche contenute nei mandati di prestazione stipulati.
3. La LEA può assumere altri compiti specifici su mandato remunerato del Cantone, della Città di Locarno e di altri Comuni, sia in regime di esclusività che in regime di libero mercato. In quest'ultimi ambiti la LEA opera in regime di libera concorrenza.
4. Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da quest'ultime.
5. La LEA è amministrativamente attribuita al Dicastero competente della Città ed opera nel quadro e nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e di regolamentazione preposti, sia in ambito igienico-sanitario che di commesse pubbliche.
6. In particolare la LEA:
 - a. provvede all'acquisizione, al mantenimento e al potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti affidati;
 - b. sottopone al Municipio le proposte d'investimento nella forma di una pianificazione pluriennale periodica, affinché il Consiglio comunale possa esprimersi sulla stessa e sul suo finanziamento tramite le tariffe di fornitura;

¹ In linea di principio l'esenzione non può venir concessa per le attività svolte in regime di libera concorrenza, ma unicamente per i compiti svolti in regime di esclusività (monopolio di fornitura, obbligo di allacciamento).

- c. sottopone al Municipio, e per suo tramite al Consiglio comunale, indipendentemente dall'importo del credito necessario, le richieste concernenti l'acquisto di beni immobili e l'assunzione di partecipazioni in enti o società terze.
7. La definizione dei rapporti tra la LEA e la Città di Locarno, rispettivamente i Comuni serviti, è regolata da mandati di prestazione. Competente per la sua approvazione è il rispettivo Consiglio comunale. Il rinnovo del mandato di prestazione deve essere concordato tra Municipio del Comune interessato e la LEA tramite la presentazione di un messaggio specifico al Consiglio comunale al più tardi dodici mesi prima della data di scadenza del mandato in scadenza.
8. Per l'esecuzione dei compiti attribuitigli, la LEA collabora con i servizi amministrativi e tecnici della Città di Locarno e dei Comuni serviti.

Art. 3 Competenze del Municipio della Città di Locarno

Il Municipio della Città di Locarno, in base al presente Statuto, esercita le seguenti competenze:

1. Concorda con la LEA le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e la LEA per quanto attiene al comprensorio cittadino e trasmette il relativo messaggio municipale al Consiglio comunale.
2. Esamina le proposte d'investimento della LEA e allestisce il messaggio municipale relativo alla pianificazione pluriennale periodica, trasmettendola per approvazione al Consiglio comunale.
3. Esamina le proposte di acquisto o di vendita di beni immobili e di partecipazioni sottoposte dalla LEA e allestisce il relativo messaggio municipale, trasmettendolo per approvazione al Consiglio comunale.
4. Approva il Preventivo annuale dalla LEA.
5. Esamina e approva il Consuntivo annuale dalla LEA, allestisce il relativo messaggio municipale e lo trasmette al Consiglio comunale per approvazione.
6. Esercita la vigilanza sull'attività dalla LEA.
7. Propone, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo al Consiglio comunale e adotta se del caso le misure provvisoriale necessarie.
8. Concorda con la LEA il Regolamento di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile (valido per tutto il comprensorio servito dalla LEA), allestisce il relativo messaggio municipale e lo trasmette al Consiglio comunale per approvazione.
9. Concorda e approva con la LEA l'ordinanza tariffale per gli utenti finali (valida per tutto il comprensorio servito dall'Ente).
10. Formula il messaggio municipale con le proposte di nomina per i membri del Consiglio direttivo di competenza del Consiglio comunale.
11. Formula il proprio preavviso vincolante in caso di nomina dei membri della Direzione dalla LEA.
12. Nomina l'ufficio di revisione dalla LEA.
13. Propone al Consiglio comunale il messaggio municipale concernente lo scioglimento dalla LEA.

Art. 4 Competenze del Consiglio comunale della Città di Locarno

Il Consiglio comunale della Città di Locarno, in base al presente Statuto, esercita le seguenti competenze:

1. Approva le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e la LEA per quanto attiene al comprensorio cittadino.
2. Approva la pianificazione pluriennale periodica per le opere d'investimento della LEA.
3. Approva il Consuntivo annuale della LEA.
4. Approva le proposte di acquisto o di vendita di beni immobili e di partecipazioni.
5. Esercita l'alta vigilanza sulla LEA.
6. Approva, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo.
7. Approva il Regolamento di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile (valido per tutto il comprensorio servito dalla LEA), comprensivo degli importi minimi e massimi delle tariffe applicabili.
8. Nomina i membri del Consiglio direttivo di sua competenza.
9. Approva lo scioglimento della LEA.

Art. 5 Mezzi finanziari, beni immobili e diritti

1. Per adempiere ai suoi compiti la LEA dispone:
 - a. del ricavo per la fornitura di acqua e per altre prestazioni di servizio, incluse le tasse e gli emolumenti;
 - b. dei contributi che la Città di Locarno ed i Comuni serviti gli mettono a disposizione per lo svolgimento di compiti particolari definiti nei mandati di prestazione approvati dal Consiglio comunale e/o in contratti specifici;
 - c. dei mezzi che la LEA è in grado di ricavare dalla sua attività in ambito commerciale in settori di attività non esclusivi;
 - d. dei contributi e degli indennizzi di enti pubblici e privati.
2. La Città di Locarno mette a disposizione della LEA un capitale di dotazione senza interesse (con qualifica di capitale proprio ai sensi del Codice delle obbligazioni) pari al capitale proprio dell'Azienda comunale dell'acqua potabile alla data della costituzione della LEA.
3. I beni immobili e i diritti trasferiti in proprietà alla LEA al momento della costituzione o da essa in seguito acquisiti o realizzati sono qualificati quali beni amministrativi ai sensi della LOC e non possono in alcun caso essere ceduti a terzi senza la preventiva approvazione del Consiglio comunale della Città di Locarno.

Art. 6 Gestione degli avanzi / Copertura dei disavanzi

Gli avanzi d'esercizio rimangono attribuiti alla LEA, incrementandone il capitale proprio. I disavanzi d'esercizio sono a carico della LEA e ne riducono il capitale proprio. Nei settori esclusivi la LEA opera in regime di copertura dei costi, nel rispetto delle disposizioni cantonali vigenti.

Art. 7 Amministrazione dell'Ente

1. La LEA è amministrata con una contabilità propria tenuta secondo criteri commerciali; sono riservate le disposizioni legali concernente settori d'attività specifici. La contabilità deve essere organizzata in modo da poter evidenziare in modo separato il risultato delle attività svolte in regime di esclusività e di quelle svolte in regime di libera concorrenza. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice delle obbligazioni (artt. 957-963 CO).
2. L'esercizio ha una durata di 12 mesi e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno la LEA trasmette al Municipio il proprio preventivo per l'anno successivo. Il preventivo deve essere accompagnato da un rapporto descrittivo delle attività pianificate, con un confronto con le indicazioni contenute nel mandato di prestazione approvato.
4. Entro il 31 marzo il conto annuale deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione. Entro il 30 aprile il conto annuale deve essere trasmesso al Municipio, che lo sottoporrà per approvazione al Consiglio comunale.

Art. 8 Vigilanza e revoca

1. Nell'ambito della trasmissione dei dati del conto annuale consuntivo, la LEA deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, comprensiva degli indicatori di prestazione. Questa documentazione deve essere messa a disposizione della Commissione della gestione affinché possa esercitare i propri compiti.
2. Il Municipio ha il diritto di richiedere al Consiglio direttivo le informazioni necessarie all'esercizio dei propri compiti di vigilanza.
3. In caso di gravi inadempienze il Municipio può proporre al Consiglio comunale la revoca del Consiglio direttivo prima della scadenza ordinaria del mandato. Unitamente alla proposta di revoca, il Municipio deve sottoporre al Consiglio comunale una proposta alternativa da sottoporre al voto. In casi urgenti e motivati, il Municipio può adottare decisioni provvisorie sostituendosi al Consiglio direttivo nel periodo che decorre tra la formalizzazione della proposta di revoca e la crescita in giudicato della relativa decisione del Consiglio comunale.

Art. 9 Organi

Gli organi dell'Ente Acqua Locarnese sono:

- Il Consiglio direttivo;
- La Direzione;
- L'ufficio di revisione.

Art. 10 Consiglio direttivo – Composizione

Il Consiglio direttivo si compone di sette membri. Il Capo-dicastero ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza. Altri quattro membri, di cui un secondo municipale, sono designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio, tenendo conto dei criteri previsti all'art. 115c del Regolamento comunale della Città di Locarno.

Gli altri due membri saranno cooptati direttamente dal Consiglio direttivo su proposta della Commissione consultiva dei Comuni serviti, ritenuto che i Comuni terzi che sottoscriveranno un mandato di gestione totale con trasferimento della proprietà delle infrastrutture avranno la priorità e dovranno essere rappresentati nel Consiglio direttivo tramite il rispettivo municipale responsabile del dicastero approvvigionamento idrico. In ogni caso un Comune terzo servito ha diritto al massimo ad un membro nel Consiglio direttivo.

I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per al massimo 12 anni; sono riservate le cariche attribuite di diritto. Il mandato scade il 30 giugno dopo il rinnovo ordinario dei poteri comunali.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un Vice Presidente e un Segretario.

Le indennità riconosciute ai membri del Consiglio direttivo sono regolate dall'art. 115g del Regolamento comunale della Città di Locarno. La LEA non riconosce ai membri indennità fisse di carica ma il Comune versa al singolo membro, tranne al Capo dicastero, un'indennità particolare per ogni seduta.

Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC. I dipendenti della LEA non sono eleggibili nel Consiglio direttivo.

Art. 11 Consiglio direttivo - Delegazioni e Gruppi di lavoro

Allo scopo di gestire in misura efficace ed efficiente la LEA, il Consiglio direttivo può costituire al suo interno Delegazioni e Gruppi di lavoro, cui delegare compiti e competenze specifiche. La delega avviene mediante un regolamento interno o mediante decisioni specifiche emanate dal Consiglio direttivo.

Le Delegazioni restano in carica per una durata quadriennale coordinata con quella del Consiglio direttivo. I Gruppi di lavoro sono competenti ad approfondire temi puntuali ed hanno di regola durata determinata.

Per le indennità, le modalità di convocazione e le sedute delle Delegazioni e dei Gruppi di lavoro si applicano per analogia le disposizioni previste per il Consiglio direttivo.

Art. 12 Consiglio direttivo - Convocazioni e sedute

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno sei volte all'anno.

Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando almeno la maggioranza dei membri dello stesso o il Direttore lo richiedono.

Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei propri membri; esso decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riassunte in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni per via circolare o elettronica sono ammesse a condizione che tutti i membri del Consiglio abbiano dato il loro accordo a questa modalità.

Il Direttore partecipa alle sedute su richiesta del presidente e previo consenso unanime dei membri del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Art. 13 Consiglio direttivo - Compiti e attribuzioni

1. Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione della LEA ed esercita la vigilanza generale sull'attività.
2. Il Consiglio direttivo garantisce sviluppo e gestione della LEA ed esegue le decisioni del Municipio e del Consiglio comunale della Città di Locarno e, riservate le competenze decisionali esplicitamente attribuite a altri organi, esercita in particolare le seguenti funzioni **(in grassetto le funzioni inalienabili, che non possono essere delegate alla Direzione)**:
 - a. redige e **approva i regolamenti interni e le deleghe per l'organizzazione della LEA**;
 - b. negozia, **approva e attua i mandati di prestazione con la Città di Locarno, con gli altri Comuni serviti e con enti terzi**;
 - c. negozia, **approva e attua le convenzioni con la Città di Locarno, con gli altri Comuni serviti e con enti terzi**;
 - d. **assume e gestisce il rapporto d'impiego con i membri della direzione, raccolto il preavviso vincolante del Municipio**;
 - e. assume e gestisce il rapporto d'impiego con il personale necessario allo svolgimento dei compiti affidati;
 - f. definisce i compiti e le mansioni dei dipendenti mediante un capitolato d'oneri;
 - g. elabora, **approva e aggiorna la strategia e gli obiettivi di sviluppo** e determina le azioni necessarie alla loro concretizzazione. L'avvio di trattative con altri Enti pubblici e privati in materia di collaborazioni strategiche che richiedono modifiche statutarie e/o il coinvolgimento successivo del Consiglio comunale presuppone l'informazione preventiva del Municipio per il tramite del Capo dicastero competente;
 - h. **designa le persone che, con firma collettiva, vincolano la LEA verso terzi**;
 - i. organizza la tenuta della contabilità secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) e nel rispetto di quanto richiesto dai rispettivi contratti/mandati di prestazione sottoscritti;
 - j. **allestisce e approva i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti consuntivi all'attenzione del Municipio e del Consiglio comunale**;
 - k. definisce e **approva la pianificazione degli investimenti** e ne assicura la realizzazione;
 - l. **assicura i mezzi finanziari** necessari al buon funzionamento della LEA;
 - m. **esamina i rapporti dell'organo di revisione e definisce le necessarie misure correttive**;
 - n. **definisce le deleghe e il sistema di controllo interno**, assicura il monitoraggio dei rischi ed **esercita la vigilanza sull'attività operativa propria e delegata**.
3. Contro le decisioni di natura amministrativa del Consiglio direttivo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Art. 14 Consiglio direttivo - Dimissioni

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo che intervengono durante il periodo di nomina sono presentate al Municipio in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi, per la fine del mese di

giugno o di dicembre. La competenza per l'accettazione e per la sostituzione segue le disposizioni dell'art. 10.

Art. 15 Direzione

1. La Direzione è composta da uno più membri ed è nominata dal Consiglio direttivo, osservato il preavviso vincolante del Municipio della Città di Locarno.
2. La Direzione assicura la gestione operativa corrente e l'espletamento dei compiti ad essa delegati dal Consiglio direttivo della LEA. In questa funzione gestisce la LEA e provvede al suo sviluppo e contribuisce alla formulazione e alla concretizzazione delle indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo. Rappresenta la LEA e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando laddove richiesto il suo preavviso. Esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 16 Personale

1. Lo statuto del personale della LEA è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno (ROD). L'attribuzione delle funzioni al momento dell'assunzione e in caso di cambiamento di funzione è di competenza del Consiglio direttivo.
2. Consiglio direttivo e Direttore svolgono i compiti e sono titolari - per quanto riguarda i dipendenti della LEA - delle competenze che la LOC e il ROD attribuiscono al Municipio e al Segretario comunale, rip. al Capo del personale. Le vie di ricorso sono quelle previste dal ROD della Città di Locarno.
3. Il personale della LEA è affiliato all'Istituto di previdenza della Città di Locarno.

Art. 17 Ufficio di revisione

1. La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente.
2. L'ufficio di revisione esterno deve adempiere ai requisiti stabiliti dalla Legge federale sulla sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR) per i periti revisori.
3. La nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale.
4. Il mandato può essere esercitato per un massimo di 8 anni.

Art. 18 Scioglimento

1. La LEA può essere sciolta con preavviso di un anno dal Consiglio comunale della Città di Locarno.
2. La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
3. La liquidazione compete al Consiglio direttivo, a meno di diversa decisione da parte del Consiglio comunale.
4. In caso di scioglimento la Città di Locarno subentra nelle attività della LEA e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi, ed in particolare proprietà immobiliari e diritti.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio successivo all'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza. L'Ente viene formalmente costituito alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 20 Norme transitorie

I dipendenti comunali attivi presso l'Azienda acqua potabile della Città di Locarno vengono trasferiti e assunti dalla LEA alla data di costituzione, senza periodo di prova, fatta eccezione per i dipendenti per i quali tale periodo di prova sia ancora in corso (e ciò limitatamente al periodo residuo). Contestualmente all'assunzione i dipendenti terminano la loro attività quali dipendenti del Comune di Locarno. Lo stipendio lordo attualmente percepito alle dipendenze del Comune è garantito a parità di funzione svolta. Parimenti è garantita l'anzianità di servizio maturata presso la Città ed i diritti ad essa connessi. In caso di soppressione di funzione sono applicabili le disposizioni del ROD.

ALLEGATO 2

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE IN CONDOTTA NEL COMUNE DI LOSONE

in vigore dal 1 gennaio 2017

Preso atto che la convenzione sottoscritta nel 2010 dai Comuni di Losone e di Locarno per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Losone è scaduta il 31 dicembre 2014;

considerata la richiesta del Municipio di Losone di poter continuare ad affidare il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta all'Azienda municipalizzata dell'acqua potabile di Locarno;

considerato che i Comuni devono assicurare un adeguato servizio di approvvigionamento e distribuzione parsimonioso d'acqua, segnatamente d'acqua potabile;

considerata la necessità di definire le modalità del servizio sulla base di una nuova convenzione;

richiamate le norme della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e della legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI);

il

Comune di Losone, rappresentato dal suo Municipio

e il

Comune di Locarno, rappresentato dal suo Municipio

convengono quanto segue:

- Art. 1 Oggetto della convenzione
Sulla base della presente convenzione il Comune di Losone (in seguito denominato “*Comune*”) affida all’Azienda municipalizzata dell’acqua potabile del Comune di Locarno (in seguito denominata “*Azienda*”) la completa gestione, dal profilo tecnico e finanziario, del servizio di distribuzione dell’acqua potabile entro il suo territorio giurisdizionale, frazione di Arcegno esclusa.
- Art. 2 Entrata in vigore e durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2017 e ha una durata di 20 anni. Resta riservato il diritto del *Comune* di chiedere, con un preavviso di almeno due anni, l’anticipata assunzione in proprio del servizio a partire dal 1° gennaio 2024.
- Art. 3 Gestione dell’*Azienda*
La gestione dell’*Azienda* si basa sui principi dell’efficienza, della qualità e dell’economicità del servizio e, per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell’equilibrio finanziario, il tutto giusta le prescrizioni della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del Regolamento organico delle aziende municipalizzate della Città di Locarno del 19 ottobre 1981 e successive modifiche e del relativo Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale del 16 giugno 1994 e successive modifiche.
- Art. 4 Comprensorio di distribuzione
Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili del Piano regolatore. Al di fuori della zona edificabile l’Azienda è tenuta a fornire l’acqua alle zone già allacciate alla rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa. Nel resto del comprensorio l’Azienda, nel limite delle possibilità tecniche, valuta caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua.

L’*Azienda* è preventivamente consultata in occasione delle revisioni e delle modifiche del Piano regolatore, come pure nell’ambito dell’esame delle domande di costruzione.
- Art. 5 Prestazioni e tariffe
Nei confronti degli utenti di Losone e del *Comune* l’*Azienda* offre le stesse prestazioni di servizio e applica le stesse disposizioni regolamentarie e tariffarie valevoli per gli altri utenti e gli altri comuni serviti (allegati 1, 2 e 3).

Gli adeguamenti tariffali (modifica dei parametri in vigore) potranno aver luogo unicamente previo adeguato consenso come a relative disposizioni di legge.

- Art. 6 Fornitura di acqua potabile per le fontane pubbliche
L'*Azienda* s'impegna ad alimentare le fontane pubbliche del *Comune* con acqua potabile:
- a titolo gratuito per le fontane con funzione tecnica per il corretto funzionamento della rete idrica;
 - dietro versamento di un forfait globale di franchi 100.- annui per le fontane munite di pulsante d'erogazione, ritenuto che il consumo totale non ecceda i 20'000 metri cubi l'anno;
 - secondo separato tariffario che prevederà una specifica posizione per le fontane pubbliche con deflusso continuo, con tassa tra 1 cts. e 1 Franco.
- Art. 7 Qualità dell'acqua erogata
L'acqua erogata deve essere conforme alle disposizioni legali vigenti in materia di acqua potabile e derrate alimentari.
- Art. 8 Approvvigionamento in situazione d'emergenza
L'*Azienda* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, ad approvvigionare il *Comune* con acqua potabile in situazione d'emergenza e attuerà i provvedimenti necessari in questo senso e d'intesa con il *Comune*.
Restano riservate eventuali decisioni delle competenti istanze federali e cantonali.
- Art. 9 Acqua per la lotta agli incendi, idranti e loro uso
L'*Azienda*, nell'ambito dei lavori di rinnovo e di potenziamento dell'acquedotto, tiene conto delle necessità legate alla messa a disposizione dell'acqua per la lotta agli incendi. Provvede alla posa e alla manutenzione degli idranti d'intesa con il Comune. I costi di fornitura e posa sono presi a carico dal Comune mentre i costi di manutenzione ordinaria annuale vengono eseguiti dall'*Azienda* dietro compenso forfettario.
Gli idranti sono a disposizione del Corpo pompieri e degli enti e delle persone espressamente autorizzati dall'*Azienda*.
- Art. 10 Informazione e consultazione
I Comuni di Losone e di Locarno, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio o che possono concernerlo. Al fine di favorire il

regolare scambio d'informazioni, alle sedute della Commissione amministratrice dell'*Azienda* partecipa anche una persona delegata dal Municipio di Losone. Nel caso di temi o problemi particolari e se ritenuto opportuno può essere istituito un apposito gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni.

Art. 11 Collaborazione con le aziende e gli enti del settore

L'*Azienda* s'impegna a far parte dell'Associazione acquedotti ticinesi e della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque e a collaborare attivamente nel campo dell'approvvigionamento idrico con gli altri comuni.

Art. 12 Contabilità

L'*Azienda* tiene la contabilità conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

Il *Comune* riceve ogni anno copia del preventivo e del consuntivo e ha la facoltà di formulare eventuali osservazioni entro 60 giorni.

Al Municipio di Losone è data la facoltà di controllo dell'*Azienda* da esercitarsi dietro preavviso di 30 giorni.

Art. 13 Occupazione dell'area pubblica

Il *Comune* concede all'*Azienda* l'occupazione gratuita dell'area pubblica in superficie e nel sottosuolo per l'esecuzione di tutte le opere dell'acquedotto e favorisce l'installazione degli impianti nell'ambito delle opere e delle aree a tale riguardo riservate dal Piano regolatore comunale.

Ove occorre il *Comune* si fa parte diligente nell'appoggiare presso gli enti e i privati le pratiche intese ad ottenere i permessi per l'occupazione, l'attraversamento o l'acquisto di terreni necessari per le infrastrutture dell'acquedotto.

Art. 14 Stato dell'acquedotto

Il Piano generale dell'acquedotto allegato 4 fogli 1, 2 e 3 dà un quadro generale della situazione dell'acquedotto gestito dall'*Azienda* al 31 dicembre 2015.

Art. 15 Manutenzione dell'acquedotto

L'*Azienda* provvede alla manutenzione dell'intero acquedotto conformemente alle prescrizioni e alle direttive emanate dalla Società svizzera dell'industria del gas e delle acque e sulla base delle norme della legislazione federale e cantonale in materia.

I relativi costi sono presi a carico dall'*Azienda*.

- Art. 16 Rinnovo, potenziamento ed ampliamento dell'acquedotto (investimenti)
L'*Azienda* provvede al rinnovo, al potenziamento e all'ampliamento dell'acquedotto sulla base degli indirizzi del Piano generale dell'acquedotto, rispettivamente del Piano cantonale di approvvigionamento idrico, tenendo conto delle necessità, delle priorità e delle risorse finanziarie a disposizione.
A titolo orientativo l'allegato 5 riporta le opere più importanti previste nei prossimi anni; il programma degli investimenti figura nell'allegato 6. I relativi oneri sono presi a carico dall'*Azienda*, inseriti nel suo bilancio e ammortizzati secondo le disposizioni legali.
Il *Comune* è preventivamente consultato per le opere che lo concernono.
- Art. 17 Sussidi e contributi di miglioria
Eventuali sussidi e contributi di miglioria vanno a favore delle rispettive opere, quale entrata nel conto degli investimenti, e in diminuzione dei relativi importi a bilancio dell'*Azienda*. Ugualmente e viceversa, si terranno debitamente in conto i casi in cui le autorità concedenti esigono la riduzione o la restituzione di sussidi già accordati.
- Art. 18 Opere realizzate dal Comune rilevate dall'Azienda
Con l'entrata in vigore della presente convenzione il *Comune* cede all'*Azienda* gli impianti che figurano nell'allegato 7. In contropartita l'*Azienda* versa al *Comune* entro 3 mesi l'importo indicato a copertura dei costi sostenuti.
- Art. 19 Impianti dell'acquedotto riscattabili
Alla scadenza della presente convenzione e se la stessa non viene rinnovata o nel caso che la convenzione venga disdetta anticipatamente, il *Comune* rileva il servizio a Losone ed entra in possesso degli impianti ubicati sul suo territorio, ad eccezione degli impianti elencati all'articolo 20 e alla condizione riportata all'articolo 21.
- Art. 20 Impianti dell'acquedotto non riscattabili
I seguenti impianti, esistenti o previsti, ubicati sul territorio di Losone, rimangono di proprietà dell'*Azienda* - Comune di Locarno:
a) la condotta e i relativi impianti che provvedono al trasporto dell'acqua della sorgente Remo dal confine con il Comune di Centovalli fino al confine con il Comune di Locarno, escluso l'intero impianto di captazione e pompaggio del pozzo alle Gerre;
b) tutti gli impianti della Cusorina compresi i terreni, le sorgenti, i manufatti e le condotte fino al serbatoio Gratena;

- c) la stazione di pompaggio Ponte Maggia e la condotta fino al confine con Locarno;
- d) eventuali impianti realizzati dall'*Azienda* a Losone che, dato il loro particolare carattere, esulano dalla presente convenzione.

Art. 21 Adduzione dell'acqua delle sorgenti Remo e Cusorina a Locarno

In caso di riscatto degli impianti:

- a) per gli utenti allacciati alla condotta indicata alla lettera a) dell'art. 20 della presente convenzione, l'*Azienda* garantisce al *Comune*, a tempo indeterminato, secondo modalità da definire, la fornitura di acqua potabile tramite erogazione nelle condotte del nuovo ente che provvede al servizio a Losone;
- b) in merito alla condotta che si diparte dalle sorgenti Cusorina, per quanto concerne la tratta riscattabile che inizia dopo il serbatoio Gratena fino all'incrocio con via Mezzana, il *Comune* garantisce all'*Azienda*, a tempo indeterminato, secondo modalità da definire, la possibilità di utilizzare gli impianti per addurre l'acqua delle sorgenti Cusorina a Locarno;
- c) la differenza tra la somma dei quantitativi rilevati in entrata al serbatoio Gratena e alla camera Golino e il quantitativo rilevato in uscita alla stazione di pompaggio Ponte Maggia servirà a determinare il compenso alle parti per la fornitura d' acqua.

Art. 22 Calcolo dell'indennità di riscatto

L'indennità di riscatto, nel caso il Comune rilevi il servizio, corrisponde all'importo degli impianti oggetto di riscatto esposti a bilancio dell'*Azienda*, inteso come il valore di acquisto o realizzazione degli impianti stessi al netto dei relativi sussidi, contributi e ammortamenti.

In caso di riscatto anche eventuali avanzi o disavanzi d'esercizio registrati e riportati a bilancio annualmente dall'*Azienda* a partire dall'anno dell'entrata in vigore della presente convenzione verranno computati nel valore di riscatto proporzionalmente al ricavo della vendita di acqua all'utenza di Losone per rapporto al ricavo della vendita di acqua a tutta l'utenza servita dall'*Azienda*.

La quota di avanzi d'esercizio a favore del Comune che riscatta gli impianti andrà posta in deduzione del valore di riscatto mentre la quota di disavanzi d'esercizio a carico del Comune che riscatta andrà posta in aumento del valore di riscatto.

Entro 6 mesi dal trasferimento del servizio, il Comune, rispettivamente l'*Azienda* versano la dovuta indennità.

- Art. 23 Notifica dell'indennità di riscatto
L'*Azienda* trasmette ogni anno al *Comune* entro la fine del mese di settembre l'elenco aggiornato degli impianti dell'acquedotto suscettibili di riscatto nonché i relativi dati contabili.
- Art. 24 Situazione contabile al 31 dicembre 2015
Gli impianti riscattabili al 31 dicembre 2015 figurano nella tabella allegato 8 e nel piano allegato 9. Il loro valore a bilancio, che corrisponde anche all'indennità che il *Comune* dovrebbe versare all'*Azienda*, ammonta a franchi *****.
- Art. 25 Responsabilità
La responsabilità dell'*Azienda* è retta dalle norme della Legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 e successive modifiche.
Il *Comune* è responsabile di eventuali danni causati alle infrastrutture dell'*Azienda* durante l'esecuzione di lavori pubblici.
L'*Azienda* si impegna a fornire al *Comune* i piani con indicata l'ubicazione delle infrastrutture.
- Art. 26 Divergenze
Nel caso di contestazioni tra utenti e *Azienda* e tra *Comune* e *Azienda* vengono seguite le procedure previste al riguardo dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
- Art. 27 Adeguamenti della presente convenzione
In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi o di fusione a livello di Comuni, la presente convenzione deve essere rivista, aggiornata e completata alla luce della nuova situazione.
- Art. 28 Modifiche legislative
In caso di modifica della legislazione applicabile, la presente convenzione è adeguata alle nuove disposizioni entro il termine di due anni.
- Art. 29 Disposizione finale
La presente convenzione viene sottoposta all'adozione dei legislativi comunali di Losone e di Locarno e all'approvazione del Consiglio di Stato.

Ogni adattamento o modifica di questa convenzione necessita pure la forma scritta e l'approvazione dei rispettivi organi legislativi.

Losone/Locarno, 2 febbraio 2018

COMUNE DI LOSONE

Per il Municipio di Losone

Il Sindaco:

Il Segretario:

COMUNE DI LOCARNO

Per il Municipio di Locarno

Il Sindaco:

Il Segretario:

- Allegato 1: Regolamento organico dell'Azienda
- Allegato 2: Regolamento di distribuzione dell'Azienda
- Allegato 3: Tariffario dell'Azienda
- Allegato 4: Piano generale dell'acquedotto, situazione 31 dicembre 2015
- Allegato 5: Piano d'indirizzo dell'acquedotto con evidenziate le opere più importanti previste entro il 2024
- Allegato 6: Programma degli investimenti 2017-2024
- Allegato 7: Elenco degli impianti ceduti dal Comune di Losone all'Azienda e relativi importi
- Allegato 8: Elenco e valore degli impianti riscattabili, situazione 31 dicembre 2015
- Allegato 9: Piano degli impianti riscattabili, situazione 31 dicembre 2015_
- Allegato 10: Approvazione del Consiglio di Stato n. 2965 del 27 giugno 2017

ALLEGATO 3

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE IN CONDOTTA NEL COMUNE DI MURALTO

in vigore dal 1 gennaio 2017

Preso atto che la convenzione sottoscritta nel 1996 dai Comuni di Muralto e di Locarno per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta nel Comune di Muralto scade il 31 dicembre 2016;

considerata la richiesta del Municipio di Muralto di poter continuare ad affidare il servizio di distribuzione dell'acqua potabile in condotta all'Azienda municipalizzata dell'acqua potabile di Locarno;

considerato che i Comuni devono assicurare un adeguato servizio di approvvigionamento e distribuzione parsimonioso d'acqua, segnatamente d'acqua potabile;

considerata la necessità di definire le modalità del servizio sulla base di una nuova convenzione;

richiamate le norme della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e della legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI);

il

Comune di Muralto, rappresentato dal suo Municipio

e il

Comune di Locarno, rappresentato dal suo Municipio

convengono quanto segue:

- Art. 1 Oggetto della convenzione
Sulla base della presente convenzione il Comune di Muralto (in seguito denominato “*Comune*”) affida all’Azienda municipalizzata dell’acqua potabile del Comune di Locarno (in seguito denominata “*Azienda*”) la completa gestione, dal profilo tecnico e finanziario, del servizio di distribuzione dell’acqua potabile entro il suo territorio giurisdizionale.
- Art. 2 Entrata in vigore e durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2017 e ha una durata di 20 anni. Resta riservato il diritto del *Comune* di chiedere, con un preavviso di almeno due anni, l’anticipata assunzione in proprio del servizio a partire dal 1° gennaio 2024.
- Art. 3 Gestione dell’*Azienda*
La gestione dell’*Azienda* si basa sui principi dell’efficienza, della qualità e dell’economicità del servizio e, per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell’equilibrio finanziario, il tutto giusta le prescrizioni della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del Regolamento organico delle aziende municipalizzate della Città di Locarno del 19 ottobre 1981 e successive modifiche e del relativo Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale del 16 giugno 1994 e successive modifiche.
- Art. 4 Comprensorio di distribuzione
Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili del Piano regolatore. Al di fuori della zona edificabile l’Azienda è tenuta a fornire l’acqua alle zone già allacciate alla rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa. Nel resto del comprensorio l’Azienda, nel limite delle possibilità tecniche, valuta caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua.

L’*Azienda* è preventivamente consultata in occasione delle revisioni e delle modifiche del Piano regolatore, come pure nell’ambito dell’esame delle domande di costruzione.
- Art. 5 Prestazioni e tariffe
Nei confronti degli utenti di Muralto e del *Comune* l’*Azienda* offre le stesse prestazioni di servizio e applica le stesse disposizioni regolamentarie e tariffarie valevoli per gli altri utenti e gli altri comuni serviti (allegati 1, 2 e 3).

Gli adeguamenti tariffali (modifica dei parametri in vigore) potranno aver luogo unicamente previo adeguato consenso come a relative disposizioni di legge.

- Art. 6 Fornitura di acqua potabile per le fontane pubbliche
L'*Azienda* s'impegna ad alimentare le fontane pubbliche del *Comune* con acqua potabile:
- a titolo gratuito per le fontane con funzione tecnica per il corretto funzionamento della rete idrica;
 - dietro versamento di un forfait globale di franchi 100.- annui per le fontane munite di pulsante d'erogazione, ritenuto che il consumo totale non ecceda i 10'000 metri cubi l'anno;
 - secondo separato tariffario che prevederà una specifica posizione per le fontane pubbliche con deflusso continuo, con tassa tra 1 cts. e 1 Franco.
- Art. 7 Qualità dell'acqua erogata
L'acqua erogata deve essere conforme alle disposizioni legali vigenti in materia di acqua potabile e derrate alimentari.
- Art. 8 Approvvigionamento in situazione d'emergenza
L'*Azienda* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, ad approvvigionare il *Comune* con acqua potabile in situazione d'emergenza e attuerà i provvedimenti necessari in questo senso e d'intesa con il *Comune*.
Restano riservate eventuali decisioni delle competenti istanze federali e cantonali.
- Art. 9 Acqua per la lotta agli incendi, idranti e loro uso
L'*Azienda*, nell'ambito dei lavori di rinnovo e di potenziamento dell'acquedotto, tiene conto delle necessità legate alla messa a disposizione dell'acqua per la lotta agli incendi. Provvede alla posa e alla manutenzione degli idranti d'intesa con il Comune. I costi di fornitura e posa sono presi a carico dal Comune mentre i costi di manutenzione ordinaria annuale vengono eseguiti dall'*Azienda* dietro compenso forfettario.
Gli idranti sono a disposizione del Corpo pompieri e degli enti e delle persone espressamente autorizzati dall'*Azienda*.
- Art. 10 Informazione e consultazione
I Comuni di Muralto e di Locarno, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio o che possono concernerlo. Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, alle sedute della Commissione amministratrice dell'*Azienda* partecipa anche una persona delegata dal

Municipio di Muralto. Nel caso di temi o problemi particolari e se ritenuto opportuno può essere istituito un apposito gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni.

- Art. 11 Collaborazione con le aziende e gli enti del settore
L'*Azienda* s'impegna a far parte dell'Associazione acquedotti ticinesi e della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque e a collaborare attivamente nel campo dell'approvvigionamento idrico con gli altri comuni.
- Art. 12 Contabilità
L'*Azienda* tiene la contabilità conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
Il *Comune* riceve ogni anno copia del preventivo e del consuntivo e ha la facoltà di formulare eventuali osservazioni entro 60 giorni.
Al Municipio di Muralto è data la facoltà di controllo dell'*Azienda* da esercitarsi dietro preavviso di 30 giorni.
- Art. 13 Occupazione dell'area pubblica
Il *Comune* concede all'*Azienda* l'occupazione gratuita dell'area pubblica in superficie e nel sottosuolo per l'esecuzione di tutte le opere dell'acquedotto e favorisce l'installazione degli impianti nell'ambito delle opere e delle aree a tale riguardo riservate dal Piano regolatore comunale.
Ove occorre il *Comune* si fa parte diligente nell'appoggiare presso gli enti e i privati le pratiche intese ad ottenere i permessi per l'occupazione, l'attraversamento o l'acquisto di terreni necessari per le infrastrutture dell'acquedotto.
- Art. 14 Stato dell'acquedotto
Il Piano generale dell'acquedotto allegato 4 fogli 1, 2 e 3 dà un quadro generale della situazione dell'acquedotto gestito dall'*Azienda* al 31 dicembre 2015.
- Art. 15 Manutenzione dell'acquedotto
L'*Azienda* provvede alla manutenzione dell'intero acquedotto conformemente alle prescrizioni e alle direttive emanate dalla Società svizzera dell'industria del gas e delle acque e sulla base delle norme della legislazione federale e cantonale in materia.
I relativi costi sono presi a carico dall'*Azienda*.
- Art. 16 Rinnovo, potenziamento ed ampliamento dell'acquedotto (investimenti)
L'*Azienda* provvede al rinnovo, al potenziamento e all'ampliamento dell'acquedotto sulla base degli indirizzi del Piano generale dell'

acquedotto, rispettivamente del Piano cantonale di approvvigionamento idrico, tenendo conto delle necessità, delle priorità e delle risorse finanziarie a disposizione.

A titolo orientativo l'allegato 5 riporta le opere più importanti previste nei prossimi anni; il programma degli investimenti figura nell'allegato 6. I relativi oneri sono presi a carico dall'*Azienda*, inseriti nel suo bilancio e ammortizzati secondo le disposizioni legali.

Il *Comune* è preventivamente consultato per le opere che lo concernono.

Art. 17 Sussidi e contributi di miglioria

Eventuali sussidi e contributi di miglioria vanno a favore delle rispettive opere, quale entrata nel conto degli investimenti, e in diminuzione dei relativi importi a bilancio dell'*Azienda*. Ugualmente e viceversa, si terranno debitamente in conto i casi in cui le autorità concedenti esigono la riduzione o la restituzione di sussidi già accordati.

Art. 18 Impianti dell'acquedotto riscattabili

Alla scadenza della presente convenzione e se la stessa non viene rinnovata o nel caso che la convenzione venga disdetta anticipatamente, il *Comune* rileva il servizio a Muralto ed entra in possesso degli impianti ubicati sul suo territorio.

Art. 19 Calcolo dell'indennità di riscatto

L'indennità di riscatto, nel caso il Comune rilevi il servizio, corrisponde all'importo degli impianti oggetto di riscatto esposti a bilancio dell'*Azienda*, inteso come il valore di acquisto o realizzazione degli impianti stessi al netto dei relativi sussidi, contributi e ammortamenti.

In caso di riscatto anche eventuali avanzi o disavanzi d'esercizio registrati e riportati a bilancio annualmente dall'*Azienda* a partire dall'anno dell'entrata in vigore della presente convenzione verranno computati nel valore di riscatto proporzionalmente al ricavo della vendita di acqua all'utenza di Losone per rapporto al ricavo della vendita di acqua a tutta l'utenza servita dall'*Azienda*.

La quota di avanzi d'esercizio a favore del Comune che riscatta gli impianti andrà posta in deduzione del valore di riscatto mentre la quota di disavanzi d'esercizio a carico del Comune che riscatta andrà posta in aumento del valore di riscatto.

Entro 6 mesi dal trasferimento del servizio, il Comune, rispettivamente l'*Azienda* versano la dovuta indennità.

- Art. 20 Notifica dell'indennità di riscatto
L'*Azienda* trasmette ogni anno al *Comune* entro la fine del mese di settembre l'elenco aggiornato degli impianti dell'acquedotto suscettibili di riscatto nonché i relativi dati contabili.
- Art. 21 Situazione contabile al 31 dicembre 2015
Gli impianti riscattabili al 31 dicembre 2015 figurano nella tabella allegato 7 e nel piano allegato 8. Il loro valore a bilancio, che corrisponde anche all'indennità che il *Comune* dovrebbe versare all'*Azienda*, ammonta a franchi *****.
- Art. 22 Responsabilità
La responsabilità dell'*Azienda* è retta dalle norme della Legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 e successive modifiche.

Il *Comune* è responsabile di eventuali danni causati alle infrastrutture dell'*Azienda* durante l'esecuzione di lavori pubblici.
L'*Azienda* si impegna a fornire al *Comune* i piani con indicata l'ubicazione delle infrastrutture.
- Art. 23 Divergenze
Nel caso di contestazioni tra utenti e *Azienda* e tra *Comune* e *Azienda* vengono seguite le procedure previste al riguardo dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
- Art. 24 Adeguamenti della presente convenzione
In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi o di fusione a livello di comuni, la presente convenzione deve essere rivista, aggiornata e completata alla luce della nuova situazione.
- Art. 25 Modifiche legislative
In caso di modifica della legislazione applicabile, la presente convenzione è adeguata alle nuove disposizioni entro il termine di due anni.
- Art. 26 Disposizione finale
La presente convenzione viene sottoposta all'adozione dei legislativi comunali di Muralto e di Locarno e all'approvazione del Consiglio di Stato.

Ogni adattamento o modifica di questa convenzione necessita pure la forma scritta e l'approvazione dei rispettivi organi legislativi.

Muralto/Locarno, 2 febbraio 2018

COMUNE DI MURALTO

Per il Municipio di Muralto

Il Sindaco:

Il Segretario:

COMUNE DI LOCARNO

Per il Municipio di Locarno

Il Sindaco:

Il Segretario:

- Allegato 1: Regolamento organico dell'Azienda
- Allegato 2: Regolamento di distribuzione dell'Azienda
- Allegato 3: Tariffario dell'Azienda
- Allegato 4: Piano generale dell'acquedotto, situazione 31 dicembre 2015
- Allegato 5: Piano d'indirizzo dell'acquedotto con evidenziate le opere più importanti previste entro il 2024
- Allegato 6: Programma degli investimenti 2017-2024
- Allegato 7: Elenco e valore degli impianti riscattabili, situazione 31 dicembre 2015
- Allegato 8: Piano degli impianti riscattabili, situazione 31 dicembre 2015
- Allegato 9: Approvazione del Consiglio di Stato n. 2959 del 27 giugno 2017

ALLEGATO 4

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO LA STAZIONE DI POMPAGGIO CASELLE AL COMUNE DI ORSELINA

in vigore dal 1° agosto 2017

considerata la richiesta del Municipio di Orselina del 7 ottobre 2015, di poter addurre acqua al proprio acquedotto prelevandola dalla rete dell'Azienda municipalizzata dell'acqua potabile di Locarno;

considerato che i Comuni devono assicurare un adeguato e parsimonioso servizio di approvvigionamento e di distribuzione d'acqua, segnatamente d'acqua potabile;

richiamate le norme della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e della legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI);

il

Comune di Orselina, rappresentato dal suo Municipio

e il

Comune di Locarno, rappresentato dal suo Municipio

convengono quanto segue:

- Art. 1 Oggetto della convenzione
Sulla base della presente convenzione il Comune di Orselina, rispettivamente la sua Azienda municipalizzata dell'acqua potabile nella misura in cui ne è abilitata o le compete (in seguito denominata "*ACAP Orselina*") e il Comune di Locarno, rispettivamente la sua Azienda municipalizzata dell'acqua potabile nella misura in cui ne è abilitata o le compete, (in seguito denominata "*ACAP Locarno*") istituiscono le basi tecniche e finanziarie, legate al servizio di fornitura d'acqua potabile da parte del Comune di Locarno al Comune di Orselina nel punto d'interscambio delle due reti, sito all'incrocio fra via Consiglio Mezzano e via Caselle in territorio di Orselina (Stazione di pompaggio Caselle in seguito denominato "*SP Caselle*").
- Art. 2 Entrata in vigore e durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore il 1° agosto 2017 e ha una durata di 20 anni. Resta riservato il diritto del Comune di Orselina di chiedere, con un preavviso di almeno due anni, l'interruzione della fornitura a partire dal 1° gennaio 2024.
- Art. 3 Qualità dell'acqua fornita
L'acqua erogata deve essere conforme alle disposizioni legali vigenti in materia di acqua potabile e derrate alimentari.
- Art. 4 Quantitativo d'acqua fornito
Il Comune di *Locarno* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, a fornire al Comune di *Orselina* un quantitativo massimo di 20 m³/h per 20 h/giorno d'acqua potabile. La quantità d'acqua fornita può essere ridotta o persino azzerata in funzione: della situazione idrica, della manutenzione degli impianti del Comune di *Locarno*, di problemi agli impianti del Comune di *Locarno*, di problemi di potabilità o d'altri problemi. La diminuzione o l'azzeramento del quantitativo d'acqua fornito per i motivi di cui sopra, non dà diritto al Comune di Orselina a nessun tipo di risarcimento.
- Art. 5 Responsabilità
La responsabilità del Comune di *Locarno* è retta dalle norme della Legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 e successive modifiche.
Il Comune di *Orselina* è responsabile di eventuali danni causati alle infrastrutture del Comune di *Locarno* durante l'esecuzione di lavori e l'esercizio sulla propria rete.

Il Comune di *Locarno* non è da ritenersi responsabile per alcun danno, disagio o altro problema all'acquedotto del Comune di *Orselina*, cagionato dall'impianto di rilancio o da altre parti ad esso connesse, siti alla *SP Caselle*, nella misura in cui ciò è provocato da disfunzioni o mancanze dell'acquedotto del Comune di *Orselina* o da atti o omissioni dello stesso.

Art. 6 Approvvigionamento in situazione d'emergenza

Il Comune di *Locarno* si riserva il diritto, in caso d'emergenza, d'interrompere la fornitura d'acqua potabile al Comune di *Orselina*. Nell'eventualità che il Comune di *Orselina* sia confrontata con una situazione d'emergenza, il Comune di *Locarno* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, ad attuare i provvedimenti necessari in questo senso e d'intesa con il Comune di *Orselina*.

Restano riservate eventuali decisioni delle competenti istanze federali e cantonali.

Art. 7 Investimento e manutenzione impianto

I costi d'investimento legati all'impianto di rilancio dell'acqua verso *Orselina* sono presi a carico dal Comune di *Orselina*, metre l'assunzione degli oneri per eventuali risanamenti, sarà oggetto di specifiche trattative.

Il Comune di *Locarno* provvede all'esecuzione dell'investimento ed alla manutenzione e gestione dell'intero impianto sito alla *SP Caselle*, conformemente alle prescrizioni e alle direttive emanate dalla Società svizzera dell'industria del gas, delle acque e sulla base delle norme della legislazione federale e cantonale in materia.

Al Comune di *Orselina* non è concesso accedere e/o apportare alcuna modifica all'impianto sito alla *SP Caselle*.

Art. 8 Gestione e funzionamento

La gestione della *SP Caselle* è unicamente di competenza del Comune di *Locarno*. L'intero impianto è gestito da *Locarno* come parte integrante del suo acquedotto; i dati emessi dalla stazione saranno quindi trasmessi alla centrale di *Locarno*.

Quando l'acquedotto del Comune di *Orselina* necessiterà d'acqua, trasmetterà un segnale di richiesta alla centrale di *Locarno*.

Art. 9

Tariffe

Nei confronti del Comune di *Orselina* il Comune di *Locarno* offre delle condizioni particolari che, vista la peculiarità della situazione, segnatamente per i diversi pompaggi necessari al raggiungimento della quota del punto di consegna dell'acqua presso la *SP Caselle* (ca. 386 m.s.l.m), esulano dalle disposizioni regolamentarie e tariffarie valevoli per gli utenti dei Comuni convenzionati. L'acqua è infatti fornita al Comune di *Orselina* a partire dalla falda presso i pozzi di captazione della Morettina, ca. a quota 194 m.s.l.m.

Considerato quanto sopra il prezzo unitario dell'acqua all'uscita della pompa sita alla *SP Caselle* è fissato in una forchetta fra 0.70 e 1.10 Fr/m³; tra questi minimi e massimi la tariffa è stabilita tramite accordo tra i Municipi.

Il Comune di *Orselina* verserà ogni anno al Comune di *Locarno* la somma di Fr. 2500.00 quale tassa d'abbonamento per partecipazione a spese di sorveglianza ed esercizio.

Il prezzo unitario dell'acqua fornita e la tassa d'abbonamento annua sono suscettibili a variazioni in funzione:

- dell'indice dei prezzi al consumo da aggiornare ogni 5 anni;
- dell'adeguamento del prezzo dell'energia elettrica per il pompaggio, da aggiornare unicamente in caso di variazioni superiori al 5% rispetto al prezzo attuale.

Il prezzo unitario dell'acqua fornita è così costituito:

- 50 % manutenzione rete e gestione impianti. Assoggettato a variazioni di prezzo unicamente in funzione dell'indice dei prezzi al consumo, da aggiornare ogni 5 anni;
- 50 % energia elettrica dei vari impianti di pompaggio. Assoggettato a variazioni di prezzo unicamente in funzione della fluttuazione del costo dell'energia elettrica, da aggiornare solo in caso di cambiamenti superiori al 5% rispetto al prezzo attuale.

La tassa d'abbonamento è assoggettata a variazioni di prezzo unicamente in funzione dell'indice dei prezzi al consumo, da aggiornare ogni 5 anni.

Gli adeguamenti tariffali (modifica dei parametri in vigore) potranno aver luogo unicamente previo adeguato consenso come a relative disposizioni di legge.

- Art. 10 Impianti dell'acquedotto riscattabili
Alla scadenza della presente convenzione e se la stessa non viene rinnovata o nel caso che la convenzione venga disdetta anticipatamente, il Comune di *Locarno* provvede dietro equo compenso allo smontaggio e alla consegna al Comune di *Orselina* delle componenti di sua proprietà contenute nella *SP Caselle*.
- Art. 11 Divergenze
Nel caso di contestazioni tra *Comune di Orselina* e *Comune di Locarno* vengono seguite le procedure previste al riguardo dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
- Art. 12 Adeguamenti della presente convenzione
In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi o di fusione a livello di Comuni, la presente convenzione deve essere rivista, aggiornata e completata alla luce della nuova situazione.
- Art. 13 Modifiche legislative
In caso di modifica della legislazione applicabile, la presente convenzione è adeguata alle nuove disposizioni entro il termine di due anni.
- Art. 14 Disposizione finale
La presente convenzione viene sottoposta all'adozione dei legislativi comunali di Orselina e di Locarno e all'approvazione del Consiglio di Stato.
- Ogni adattamento o modifica di questa convenzione necessita pure la forma scritta e l'approvazione dei rispettivi organi legislativi.
- Quale accordo preliminare, i due Municipi dei Comuni parte alla presente Convenzione, abilitati secondo rispettive deleghe di competenza, convengono che, dal momento della loro sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano ad eseguire subito i lavori previsti presso la SP Caselle.

Orselina/Locarno, 24.10.2018

COMUNE DI ORSELINA

Per il Municipio di Orselina

Il Sindaco:

Il Segretario:

COMUNE DI LOCARNO

Per il Municipio di Locarno

Il Sindaco:

Il Segretario:

Allegata: Risoluzione di approvazione della Sezione degli enti locali dell'11.04.2018
(Inc. n. 128-RE-14596 e 178-RE-14597)

Convenzione per la fornitura di acqua potabile presso la Stazione di pompaggio Caselle al Comune di Orselina;
Adottata dal CC di Orselina il 25.09.2017 e dal CC di Locarno il 13.11.2017;
Approvata dalla Sezione degli enti locali con Risoluzione dell'11.04.2018 (Inc. n. 128-RE-14596 e 178-RE-14597).

ALLEGATO 5

MANDATO DI PRESTAZIONE (CONCESSIONE)

**PER LA GESTIONE TOTALE DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

NEL COMUNE DI

LOSONE

31 agosto 2023

Indice

1	Parti contraenti	2
2	Premesse	2
3	Gestione della LEA	3
4	Oggetto e scopo del mandato di prestazione	3
5	Durata determinata	3
6	Accordi futuri	3
7	Comprensorio di distribuzione	3
8	Disdetta straordinaria	4
9	Proprietà degli impianti	4
10	Proprietà delle infrastrutture	4
11	Riscatto degli impianti e delle infrastrutture	5
12	Misuratori di portata	5
12.1	<i>Dispositivi esistenti e non sostituiti</i>	5
12.2	<i>Dispositivi sostituiti (nuovi)</i>	6
13	Gestione	6
14	Compiti del Gestore	6
15	Gestione tecnica e manutenzione	6
16	Gestione amministrativa	7
17	Assicurazione della qualità	7
18	Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti	7
19	Tariffe di vendita e tasse di allacciamento	8
20	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	8
21	Convenzioni con privati	8
22	Lotta incendi	9
23	Fontane pubbliche	10
24	Interruzione – sospensione – malfunzionamento – responsabilità	10
25	Clausola di esclusione delle responsabilità	10
26	Intervento di ripristino in generale	10
27	Obblighi del Gestore	11
28	Obblighi del Comune	11
29	Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti	12
30	Contestazioni	12
31	Informazione e consultazione	12
32	Modifiche di contratto	12
33	Entrata in vigore	12
34	Distribuzione	13

1 Parti contraenti

- **Comune di Losone**, rappresentato dal suo Municipio

(di seguito “**Comune**”, **concedente**)

- **Locarnese Ente Acqua**, Locarno

(di seguito “**LEA**” o “**Gestore**”, **concessionario**)

(di seguito le “**Parti**”)

2 Premesse

- 2.1 La Città di Locarno è proprietaria delle strutture necessarie all’approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione del *Comune*.
- 2.2 La Città di Locarno è proprietaria o detiene delle servitù sui fondi ove sono posate le infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua.
- 2.3 Locarnese Ente Acqua (LEA) è l’ente Gestore costituito dal Comune di Locarno per quanto attiene all’approvvigionamento idrico e alla distribuzione di acqua potabile e industriale nel comprensorio della Città di Locarno e di altri Comuni serviti sulla base di mandati di prestazione specifici. *LEA* dispone delle competenze e del personale necessario per assicurare la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.4 Il *Comune* è responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento del Piano generale dell’acquedotto (PGA).
- 2.5 La rete di distribuzione è documentata su supporto informatico compatibile con il sistema del *Gestore*.
- 2.6 L’impianto di telegestione della rete del *Comune* è collegato al Centro comando del *Gestore*.
- 2.7 Il *Gestore* dispone delle competenze e del personale necessario per assicurare la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.8 Il *Comune* è il primo garante del servizio nei confronti dell’utenza, come previsto dalla Legge sull’approvvigionamento idrico. Il servizio deve essere assicurato sia in condizioni normali che in condizioni d’emergenza.
- 2.9 Il presente Mandato di prestazione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla gestione del servizio acqua potabile. In particolare annulla e sostituisce la Convenzione del 1° gennaio 2017 stipulata tra la Città di Locarno e il *Comune*.
- 2.10 Il presente mandato di prestazione equivale a concessione ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 della Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 ed art. 193 f cpv. 2 Legge organica comunale del 10 marzo 1987. In particolare:
 - a. la durata della concessione è stabilita all’art. 5 del presente mandato;
 - b. le modalità di disdetta straordinaria sono stabilite all’art. 8 e quelle di riscatto all’art. 11 del presente mandato;
 - c. gli obblighi assunti da *LEA* relativamente al prodotto fornito sono indicati agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 27 del presente mandato;
 - d. i vincoli relativi alla tenuta della contabilità sono inseriti all’art. 7 dello statuto di *LEA*;
 - e. i criteri di calcolo per le tariffe sono quelli definiti dalla legislazione federale e cantonale applicabile. Inoltre, si richiama l’art. 19 del presente mandato, che stabilisce il principio di una tariffa unica ed uniforme per tutto il comprensorio servito da *LEA* nella modalità del mandato di gestione totale;

- f. la competenza decisionale e la procedura di modifica delle tariffe è prevista dagli artt. 3 e 4 dello statuto di LEA;
- g. i diritti di controllo ed informazione del *Comune* sono garantiti per il tramite di una Commissione consultiva e grazie alla presenza di due membri dei Comuni serviti nel Consiglio direttivo di LEA (art. 10 dello Statuto di LEA e MM no. 17 del 14 dicembre 2021 pagina 18);
- h. le penalità in caso di violazione degli obblighi da parte del *Gestore* sono quelle previste dall'art. 25.4 del presente mandato.

2.11 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazione.

3 Gestione della LEA

3.1 La gestione della *LEA* si basa sui principi dell'efficienza, della qualità e dell'economicità del servizio e per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell'equilibrio finanziario. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni della Legge organica comunale, della Legge sulla gestione delle acque, dello Statuto dell'Ente *LEA* quale parte integrante del presente mandato, del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno e del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale valido per la Città di Locarno, le direttive SSIGA in vigore oltre che di ogni altra disposizione di legge applicabile.

4 Oggetto e scopo del mandato di prestazione

4.1 Sulla base del presente contratto il *Comune* affida alla *LEA* la completa ed esclusiva gestione del servizio d'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile sull'intero suo territorio giurisdizionale, ad eccezione della frazione di Arcegno.

4.2 In particolare lo scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:

- a. definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune*
- b. definire i rapporti di proprietà e di riscatto delle infrastrutture
- c. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione (erogazione) di acqua potabile.

5 Durata determinata

5.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di prestazione per la durata determinata di 24 (ventiquattro) anni.

5.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2047.

6 Accordi futuri

6.1 Quattro anni prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 2043 le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.

6.2 In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi tra Comuni, le *Parti* s'impegnano a rivedere il presente mandato e ad adeguarlo puntualmente alla mutata situazione.

7 Comprensorio di distribuzione

7.1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

- 7.2 Al di fuori della zona edificabile *LEA* è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
- 7.3 Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
- 7.4 Nel resto del comprensorio *LEA*, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.
- 7.5 *LEA* è preventivamente consultata in occasione delle revisioni e delle modifiche del Piano regolatore, come pure nell'ambito dell'esame delle procedure edilizie (con facoltà d'inserire condizioni direttamente attinenti al servizio di approvvigionamento idrico).
- 7.6 La frazione di Arcegno è esclusa dal comprensorio di distribuzione di cui al presente mandato.

8 Disdetta straordinaria

- 8.1 Il Mandato di prestazione può essere disdetto con preavviso di 2 anni per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 8.2 Costituisce motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del *Gestore* nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazione (concessione).

9 Proprietà degli impianti

- 9.1 Per "impianti" s'intendono i manufatti (incluse le condotte), le armature idrauliche, le installazioni di trattamento e disinfezione e i terreni non edificati.
- 9.2 Con l'approvazione da parte del Consiglio comunale della Città di Locarno del mandato di gestione totale del 24.11.2022 con la Città di Locarno, è stata approvata la cessione alla *LEA* di tutti gli impianti relativi al servizio approvvigionamento idrico, inclusi anche quelli ubicati nel comprensorio di distribuzione oggetto del presente contratto.
- 9.3 Gli investimenti realizzati dalla *LEA* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultima sulla base di una pianificazione pluriennale sottoposta per approvazione al Consiglio comunale della Città di Locarno.
- 9.4 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato facendo capo, in priorità:
- ai mezzi del Fondo di compensazione costituito al momento dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture comunali da parte della *LEA*
 - ai mezzi propri generali della *LEA*
 - a finanziamenti di terzi

10 Proprietà delle infrastrutture

- 10.1 Per "infrastrutture" s'intendono gli apparecchi di misurazione, comando e regolazione, il materiale informatico, mobili, veicoli, macchinari e attrezzature.
- 10.2 Con l'approvazione da parte del Consiglio comunale della Città di Locarno del mandato di gestione totale del 24.11.2022 con la Città di Locarno, è stata approvata la cessione alla *LEA* di tutte le infrastrutture e condotte relative al servizio approvvigionamento idrico, incluse anche quelle ubicate nel comprensorio di distribuzione oggetto del presente contratto.

- 10.3 Gli investimenti realizzati dalla *LEA* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultima sulla base di una pianificazione pluriennale sottoposta per approvazione al Consiglio comunale della Città di Locarno.
- 10.4 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato facendo capo, in priorità:
- a. ai mezzi del Fondo di compensazione costituito al momento dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture comunali da parte della *LEA*
 - b. ai mezzi propri generali della *LEA*
 - c. a finanziamenti di terzi

11 Riscatto degli impianti e delle infrastrutture

- 11.1 Alla scadenza del presente mandato di prestazione e se lo stesso non viene rinnovato, il *Comune* rileva il servizio di distribuzione sul proprio comprensorio ed entra in possesso di infrastrutture ed impianti ubicati sul suo territorio, ad eccezione di quelli contemplati dall'art. 11.2.
- 11.2 Tutte le opere di captazione - approvvigionamento, di accumulo, di trasporto, di regolazione del sistema e gli impianti di collegamento con altri comprensori e/o quelle in co-utilizzo rimangono di proprietà della *LEA* e sono escluse dal riscatto.
- 11.3 Unica eccezione all'art.11.2 è costituita, nell'eventualità che venga realizzato dalla *LEA* e che sia di sua proprietà, l'impianto di captazione denominato "pozzo alle Gerre".
- 11.4 In caso di riscatto della rete di distribuzione alla scadenza della durata del mandato, la *LEA* garantisce al *Comune* la fornitura di acqua (sulla base di uno specifico mandato di fornitura) senza limitazione temporale e alle medesime condizioni valide per tutti gli altri Comuni serviti.
- 11.5 La *LEA* garantisce inoltre al *Comune* il diritto di co-utilizzo gratuito e a tempo illimitato sulle condotte che servono sia all'approvvigionamento del *Comune* che a quello del restante comprensorio servito della *LEA*.
- 11.6 L'indennità di riscatto, nel caso il *Comune* rilevi il servizio di distribuzione, corrisponde all'importo degli impianti e delle infrastrutture oggetto di riscatto esposti a bilancio della *LEA* alla data del passaggio di proprietà a seguito della dichiarazione di riscatto, inteso come il valore di acquisto o realizzazione degli impianti e delle infrastrutture stesse al netto dei relativi sussidi, contributi e ammortamenti, dedotto l'importo del Fondo di compensazione di pertinenza del *Comune* alla medesima data.
- 11.7 La *LEA* ammortizza i beni di sua proprietà secondo le disposizioni previste dal Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni per l'approvvigionamento idrico. Il valore iniziale corrisponde, per le infrastrutture esistenti, al valore iscritto a bilancio alla data di costituzione della *LEA*.
- 11.8 Entro 6 mesi dal trasferimento del servizio, il *Comune*, rispettivamente la *LEA* versano la dovuta indennità.
- 11.9 La *LEA* trasmette ogni anno al *Comune* entro la fine del mese di settembre l'elenco aggiornato degli impianti e delle infrastrutture suscettibili di riscatto nonché i relativi valori a bilancio.

12 Misuratori di portata

12.1 Dispositivi esistenti e non sostituiti

- 12.1.1 Il Comune di Locarno ha ceduto al *Gestore* tutti i misuratori di portata esistenti posati in rete.
- 12.1.2 Al termine del Mandato di prestazione il *Comune* si impegna a riacquistare dal *Gestore* tutti i dispositivi esistenti e non sostituiti nel corso dei Mandati di prestazione, che diverranno di sua

proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal *Gestore*, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del misuratore di 15 (quindici) anni.

12.2 Dispositivi sostituiti (nuovi)

12.2.1 Durante il Mandato di prestazione i misuratori di portata vetusti vengono sostituiti a spese del *Gestore*.

12.2.2 Alla scadenza del Mandato di prestazione, il *Comune* si impegna ad acquistare dal *Gestore*, tutti i misuratori di portata posati a nuovo durante i Mandati di prestazione, che diverranno di sua proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal *Gestore*, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del misuratore di 15 (quindici) anni.

13 Gestione

13.1 Per gestione si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

14 Compiti del Gestore

14.1 Il *Gestore* avrà quali compiti:

- a. la gestione tecnica e la manutenzione (art. 15);
- b. la gestione amministrativa (art. 16);
- c. l'assicurazione della qualità (art. 17);
- d. l'attuazione degli investimenti per i lavori di miglioria / rinnovo impianti / ampliamento (art. 18).

14.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme tecniche riconosciute applicabili al settore.

15 Gestione tecnica e manutenzione

15.1 Per gestione tecnica e manutenzione si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua. In particolare:

- a. la pianificazione del potenziamento e del rinnovo delle infrastrutture;
- b. l'esercizio, la sorveglianza e la telegestione degli impianti;
- c. la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi;
- d. il controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti;
- e. il rilevamento delle perdite;
- f. la tenuta e l'aggiornamento dei piani di rete;
- g. la pulizia delle sorgenti, delle camere e dei serbatoi;
- h. la pulizia degli stabili e dei sedimenti;
- i. lo spurgo delle condotte;
- j. la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;
- k. l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento e disinfezione dell'acqua;
- l. riparazioni d'ogni tipo alle condotte e alle infrastrutture.

16 Gestione amministrativa

- 16.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di erogazione di acqua. In particolare:
- a. la lettura dei contatori;
 - b. la fatturazione agli utenti del *Comune* (in base alla tassa fissata nell'apposito Regolamento e nel corrispondente Tariffario);
 - c. la gestione degli incassi e la tenuta a giorno della contabilità di Servizio;
 - d. la gestione dei contratti con l'utenza e degli allacciamenti;
 - e. la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
 - f. la comunicazione annuale della qualità dell'acqua;
 - g. la gestione delle coperture assicurative e delle relative pratiche;
 - h. l'allestimento di convenzioni con i privati secondo quanto indicato all'art. 22.

17 Assicurazione della qualità

- 17.1 L'assicurazione della qualità dell'acqua fornita all'utenza viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:
- a. la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
 - b. l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
 - c. l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).
- 17.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

18 Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti

- 18.1 Sono considerate migliorie le opere da cui deriva un plusvalore significativo delle infrastrutture e delle apparecchiature. Sono in particolare considerati ampliamenti l'estensione o il potenziamento della rete.
- 18.2 Sono considerati rinnovi di impianti quei lavori che si limitano alla sostituzione di impianti in scadenza di durata di vita, che non comportano un plusvalore funzionale.
- 18.3 Gli investimenti per lavori di miglioria o rinnovo impianti sono integralmente a carico del *Gestore* e la relativa programmazione pluriennale periodica viene approvata e deliberata dagli organi preposti della Città di Locarno. Il *Gestore* definisce, nel contesto della propria programmazione pluriennale, un programma annuale e l'elenco degli interventi di miglioria, ampliamento e rinnovo. *LEA* informa in merito il *Comune*. I mandati di progettazione, gli standard applicabili e il progetto esecutivo sono di competenza del *Gestore*.
- 18.4 Il *Gestore* informerà tempestivamente il *Comune* sulle decisioni prese e indicherà se necessario all'eventuale progettista o direzione lavori l'obbligo di collaborare, informare e tenere aggiornato il *Comune*.
- 18.5 Nell'ambito dei lavori di miglioria o rinnovo impianti che coinvolgono proprietà o infrastrutture comunali, il *Comune* assicura, se richiesto da *LEA* e nei limiti delle sue competenze:
- a. la consulenza in fase di progettazione;
 - b. la sorveglianza dei lavori e la consulenza alla direzione lavori.
- 18.6 Il *Gestore* è responsabile di:
- a. approvare dal punto di vista tecnico-economico i progetti nelle loro varie fasi;

- b. rilevare e aggiornare la documentazione i piani integrando l'opera realizzata;
- c. mettere in esercizio l'opera realizzata;
- d. collaudare l'opera.

18.7 La progettazione e/o la realizzazione degli investimenti (secondo la LOC) è di competenza del *Gestore*, che ne assicura la corretta esecuzione nel rispetto dei disposti di legge.

19 Tariffe di vendita e tasse di allacciamento

19.1 Agli utenti serviti nel comprensorio del *Comune*, la *LEA* offre le stesse prestazioni di servizio e applica le stesse disposizioni regolamentari e tariffarie valevoli per tutti gli altri utenti e gli altri Comuni serviti in regime di mandato di prestazione totale. La procedura applicabile per l'adozione delle disposizioni regolamentari e tariffarie è quella prevista per la Città di Locarno.

19.2 I ricavi dalla fornitura di acqua e dalle tasse di allacciamento spettano al *Gestore*.

19.3 I ricavi relativi alla realizzazione e al collaudo di nuovi allacciamenti o di modifiche spettano al *Gestore*, che si assume in contropartita tutti i relativi costi di esecuzione.

20 Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

20.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura e alle tasse di allacciamento vengono notificate ad intervalli regolari dal *Gestore* direttamente agli utenti del *Comune* secondo i consumi registrati dai misuratori installati.

20.2 I ricavi derivanti dalla fornitura di acqua (vendite dell'acqua al dettaglio, stabili comunali, fontane pubbliche e idranti compresi) e dalle tasse di allacciamento sono incassati dal *Gestore*.

20.3 Il *Gestore* assicura l'incasso delle fatture emesse sino alle procedure di richiamo/sollecito. Il seguito della procedura di incasso compete pure al *Gestore*.

20.4 Eventuali perdite su debitori vengono assunte dal *Gestore*.

21 Convenzioni con privati

21.1 Redazione e firme

Le convenzioni tra privati (o enti pubblici) e il *Comune* sono negoziate e redatte dal *Gestore* a proprio nome e conto. Le stesse vengono poi trasmesse al *Comune* per informazione.

21.2 A favore dei privati

Il *Gestore* è autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (da perfezionare laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario, per il tramite di un pubblico ufficiale.

Tali accordi possono avere per oggetto la costituzione di servitù di passo veicolare e pedonale, l'annotazione di contratti di locazione o affitto, o altri diritti reali costituiti sui fondi di proprietà del *Comune* dove passano le infrastrutture della *LEA* (fondo serviente) a favore di tutti quei proprietari che hanno un fondo adiacente (fondo dominante). Di regola le spese eventuali per l'iscrizione a registro fondiario della servitù e del notaio rogante (laddove necessario) sono a carico dei proprietari del fondo dominante.

L'intero incasso delle indennità pagate da terzi e in relazione alla costituzione della servitù o quale nolo, avverrà ad opera del *Gestore* e rimarrà acquisito al *Gestore* quale contropartita per il lavoro amministrativo svolto.

21.3 A favore del *Gestore*

Il *Gestore* è altresì autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (che verranno perfezionate laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario.

Tali accordi avranno per oggetto la costituzione a favore del *Gestore* di un diritto reale su un fondo di proprietà di un terzo quale ad esempio la servitù di passo veicolare e pedonale, la servitù per la posa e passaggio di infrastrutture, annotazione di contratti di locazione o affitto o altri diritti reali costituiti.

La relativa iscrizione e l'istanza a Registro fondiario dovrà in questo caso essere effettuata dal proprietario del fondo per il tramite di un notaio a favore del *Gestore*. Tutti i costi relativi, sia alle spese di iscrizione che in relazione ad eventuali atti notarili necessari nonché alle indennità da versare ai privati, vengono assunti dal *Gestore*.

21.4 Procura per iscrizione a Registro fondiario

Il *Gestore* è abilitato a rappresentare il Municipio del *Comune* per l'inoltro delle pratiche e documenti a Registro fondiario per il tramite (laddove necessario) di un pubblico notaio e ciò in virtù del presente contratto per quanto attiene all'iscrizione/cancellazione/ modifica a Registro fondiario di oneri gravanti particelle di terzi proprietari a favore del *Comune* oppure di oneri gravanti particelle di proprietà del *Comune*, che terzi proprietari richiedano di iscrivere/cancellare/modificare.

21.5 Aveni diritto di firma

Aveni diritto di firma per il *Gestore* sono quelli indicati all'Ufficio del registro fondiario, i quali possono sottoscrivere i documenti e le istanze secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

21.6 Tracciato

Il tracciato di servitù o di altro diritto reale verrà indicato sul piano di situazione allegato alle convenzioni.

21.7 Indennizzo

Per la concessione e l'esercizio della servitù il *Gestore* informando il *Comune*, è autorizzato a fissare gli importi di indennizzo che verranno richiesti ai proprietari dei fondi dominanti e a trattare l'eventuale indennizzo a favore dei proprietari dei fondi servienti e a carico del *Comune* (quale proprietario del fondo dominante). È riservata la successiva ratifica degli atti da parte degli organi comunali.

21.8 Maggiori costi in caso di manutenzione

Nel caso di interventi di manutenzione o ripristino sulla condotta, i maggiori costi causati dalla presenza di una servitù o altro diritto reale, verranno addebitati ai proprietari dei fondi dominanti, unitamente ai proprietari degli altri fondi beneficiari di analoga servitù. Tale onere verrà indicato nella convenzione con i proprietari dei fondi dominanti che verrà allestita dal *Gestore* laddove necessario con l'avallo del notaio rogante, a nome e per conto del *Comune*.

21.9 Delega al Gestore

Il *Gestore* è pure autorizzato, in qualità di rappresentante, a trattare a nome e per conto del *Comune* direttamente con i terzi (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o corporazioni di diritto pubblico), in relazione al Mandato di prestazione gestione dell'acqua potabile e alla stesura, trattazione e applicazione ed esecuzione delle varie convenzioni sottoscritte dal *Comune*.

22 Lotta incendi

22.1 Il *Gestore*, nell'ambito dei lavori di rinnovo e di potenziamento dell'acquedotto, tiene conto delle necessità legate alla messa a disposizione dell'acqua per la lotta agli incendi.

- 22.2 La *LEA* provvede alla posa ed alla manutenzione degli idranti d'intesa con il *Comune*. I costi di fornitura e posa sono a carico del *Comune*; la manutenzione ordinaria è svolta dalla *LEA* dietro compenso forfettario specifico fatturato dalla *LEA* al *Comune*.

23 Fontane pubbliche

- 23.1 Il *Gestore* s'impegna ad alimentare le fontane pubbliche del comprensorio con acqua potabile:
- a titolo gratuito per le fontane con funzione tecnica per il corretto funzionamento della rete idrica;
 - dietro versamento di un forfait globale di CHF 100.00 annui per ogni fontana munita di pulsante d'erogazione, ritenuto che il consumo totale non ecceda i 20'000 mc l'anno;
 - secondo separato tariffario che prevedrà una specifica posizione per le fontane pubbliche con deflusso continuo, con tassa fissata tra CHF 0.01 e 1.00 al mc.

24 Interruzione – sospensione – malfunzionamento – responsabilità

- 24.1 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e telegestione in particolare nei seguenti casi:
- per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati blackout elettrici;
 - eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
 - attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.
- 24.2 Nei casi di sospensione prevedibili il *Gestore* annuncia per tempo agli utenti interessati e al *Comune* l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso potrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.
- 24.3 La responsabilità di *LEA* è retta dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

25 Clausola di esclusione delle responsabilità

- 25.1 Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile e telegestione che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 25.2 Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui all'art. 24.
- 25.3 Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del *Gestore*.
- 25.4 Nel caso di violazione degli obblighi in capo a *LEA*, richiamato l'art. 193f, lett. h) LOC, il Municipio del *Comune* si riserva di comminare una multa dell'importo massimo di CHF 10'000.00.

26 Intervento di ripristino in generale

- 26.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti* contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio.

- 26.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà.
- 26.3 Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel minor tempo ragionevolmente possibile.
- 26.4 Il ripristino del servizio di fornitura di acqua potabile dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/eseguiti dal *Gestore*.

27 Obblighi del Gestore

- 27.1 La fornitura dell'acqua potabile avviene all'interno del perimetro della rete di distribuzione del *Comune* (vedi art. 7).
- 27.2 Il *Gestore* può fornire acqua fuori dal perimetro edificabile del Piano Regolatore (PR) unicamente se il *Comune*:
- a. ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione;
 - b. ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati;
 - c. si assume (direttamente o tramite impegno di terzi) integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete e quelli della relativa manutenzione.
- 27.3 Le condizioni di cui sopra sono cumulative. Di principio l'acqua fornita è da considerarsi greggia secondo l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.
- 27.4 Il *Gestore* provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori secondo quanto previsto negli articoli precedenti. I relativi costi sono posti a carico del *Gestore* secondo gli artt. 18 e 19.

28 Obblighi del Comune

- 28.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione acqua potabile.
- 28.2 Il *Comune* concede al *Gestore* l'accesso – per quanto necessario e nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali – ai dati relativi alla gestione dei fondi (SIFTI) e degli utenti.
- 28.3 Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore*, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglitoria da esso commissionati.
- 28.4 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:
- a. garantire il controllo della qualità dell'acqua erogata e gestire i flussi informativi con l'Autorità di vigilanza e controllo e l'utenza;
 - b. ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di erogazione acqua potabile;
 - c. facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.
- 28.5 Il *Comune* coinvolgerà tempestivamente il *Gestore* nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori con le altre infrastrutture pubbliche (gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciato.

29 Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti

- 29.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 29.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti* contraenti.
- 29.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:
- a. vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
 - b. i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

30 Contestazioni

- 30.1 Le divergenze o contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. 193i LOC).

31 Informazione e consultazione

- 31.1 I Municipi del *Comune* e della Città e il Consiglio direttivo della *LEA*, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio di approvvigionamento idrico.
- 31.2 Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, la *LEA* costituisce una Commissione consultiva nella quale ogni Comune servito è rappresentato con un membro.
- 31.3 Nel caso di temi o problemi particolari può essere istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni alla *LEA*.
- 31.4 La *LEA* tiene la contabilità conformemente alle disposizioni vigenti in materia. In particolare, la *LEA* tiene una contabilità per centri costo separando i settori "*Approvvigionamento*" e "*Distribuzione*".
- 31.5 La *LEA* tiene inoltre una contabilità separata per ogni Comune per il Fondo di compensazione, fino al completo esaurimento dello stesso.
- 31.6 Il *Comune* riceve ogni anno copia del preventivo, del consuntivo e del rapporto di revisione e ha facoltà di formulare eventuali osservazioni e domande al Consiglio direttivo entro 30 giorni.

32 Modifiche di contratto

- 32.1 Ogni adattamento modifica o complemento del presente mandato necessita la forma scritta e l'approvazione del Consiglio comunale del *Comune*.

33 Entrata in vigore

- 33.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 2024 previa sottoscrizione da parte degli organi del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Stato. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazione.

34 Distribuzione

- 34.1 Il presente mandato (concessione) è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due Parti contraenti. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

Il Gestore

Locarnese Ente Acqua

Il Presidente del Consiglio direttivo: Il Direttore:

Locarno,

Il Comune

COMUNE DI COMUNE

Per il Municipio di Comune:

Il Sindaco:

Il Segretario:

xxx,

Allegati

- Statuto LEA (versione del ...)
- Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (edizione del ...)
- Tariffario (edizione del ...)

ALLEGATO 6

MANDATO DI PRESTAZIONE (CONCESSIONE)

**PER LA GESTIONE TOTALE DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

NEL COMUNE DI

MURALTO

31 agosto 2023

Indice

1	Parti contraenti	2
2	Premesse	2
3	Gestione della LEA	3
4	Oggetto e scopo del mandato di prestazione	3
5	Durata determinata	3
6	Accordi futuri	3
7	Comprensorio di distribuzione	3
8	Disdetta straordinaria	4
9	Proprietà degli impianti	4
10	Proprietà delle infrastrutture	4
11	Riscatto degli impianti e delle infrastrutture	5
12	Misuratori di portata	5
12.1	<i>Dispositivi esistenti e non sostituiti</i>	5
12.2	<i>Dispositivi sostituiti (nuovi)</i>	5
13	Gestione	6
14	Compiti del Gestore	6
15	Gestione tecnica e manutenzione	6
16	Gestione amministrativa	6
17	Assicurazione della qualità	7
18	Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti	7
19	Tariffe di vendita e tasse di allacciamento	7
20	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	8
21	Convenzioni con privati	8
22	Lotta incendi	9
23	Fontane pubbliche	9
24	Interruzione – sospensione – malfunzionamento – responsabilità	10
25	Clausola di esclusione delle responsabilità	10
26	Intervento di ripristino in generale	10
27	Obblighi del Gestore	10
28	Obblighi del Comune	11
29	Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti	11
30	Contestazioni	12
31	Informazione e consultazione	12
32	Modifiche di contratto	12
33	Entrata in vigore	12
34	Distribuzione	12

1 Parti contraenti

- **Comune di Muralto**, rappresentato dal suo Municipio

(di seguito “**Comune**”, **concedente**)

- **Locarnese Ente Acqua**, Locarno

(di seguito “**LEA**” o “**Gestore**”, **concessionario**)

(di seguito le “**Parti**”)

2 Premesse

- 2.1 La Città di Locarno è proprietaria delle strutture necessarie all’approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione del *Comune*.
- 2.2 La Città di Locarno è proprietaria o detiene delle servitù sui fondi ove sono posate le infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua.
- 2.3 Locarnese Ente Acqua (LEA) è l’ente Gestore costituito dal Comune di Locarno per quanto attiene all’approvvigionamento idrico e alla distribuzione di acqua potabile e industriale nel comprensorio della Città di Locarno e di altri Comuni serviti sulla base di mandati di prestazione specifici. *LEA* dispone delle competenze e del personale necessario per assicurare la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.4 Il *Comune* è responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento del Piano generale dell’acquedotto (PGA).
- 2.5 La rete di distribuzione è documentata su supporto informatico compatibile con il sistema del *Gestore*.
- 2.6 L’impianto di telegestione della rete del *Comune* è collegato al Centro comando del *Gestore*.
- 2.7 Il *Gestore* dispone delle competenze e del personale necessario per assicurare la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.8 Il *Comune* è il primo garante del servizio nei confronti dell’utenza, come previsto dalla Legge sull’approvvigionamento idrico. Il servizio deve essere assicurato sia in condizioni normali che in condizioni d’emergenza.
- 2.9 Il presente Mandato di prestazione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla gestione del servizio acqua potabile. In particolare annulla e sostituisce la Convenzione del 1° gennaio 2017 stipulata tra la Città di Locarno e il *Comune*.
- 2.10 Il presente mandato di prestazione equivale a concessione ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 della Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 ed art. 193 f cpv. 2 Legge organica comunale del 10 marzo 1987. In particolare:
 - a. la durata della concessione è stabilita all’art. 5 del presente mandato;
 - b. le modalità di disdetta straordinaria sono stabilite all’art. 8 e quelle di riscatto all’art. 11 del presente mandato;
 - c. gli obblighi assunti da *LEA* relativamente al prodotto fornito sono indicati agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 27 del presente mandato;
 - d. i vincoli relativi alla tenuta della contabilità sono inseriti all’art. 7 dello statuto di *LEA*;
 - e. i criteri di calcolo per le tariffe sono quelli definiti dalla legislazione federale e cantonale applicabile. Inoltre, si richiama l’art. 19 del presente mandato, che stabilisce il principio di una tariffa unica ed uniforme per tutto il comprensorio servito da *LEA* nella modalità del mandato di gestione totale;

- f. la competenza decisionale e la procedura di modifica delle tariffe è prevista dagli artt. 3 e 4 dello statuto di LEA;
- g. i diritti di controllo ed informazione del *Comune* sono garantiti per il tramite di una Commissione consultiva e grazie alla presenza di due membri dei Comuni serviti nel Consiglio direttivo di LEA (art. 10 dello Statuto di LEA e MM no. 17 del 14 dicembre 2021 pagina 18);
- h. le penalità in caso di violazione degli obblighi da parte del *Gestore* sono quelle previste dall'art. 25.4 del presente mandato.

2.11 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazione.

3 Gestione della LEA

3.1 La gestione della *LEA* si basa sui principi dell'efficienza, della qualità e dell'economicità del servizio e per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell'equilibrio finanziario. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni della Legge organica comunale, della Legge sulla gestione delle acque, dello Statuto dell'Ente *LEA* quale parte integrante del presente mandato, del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno e del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale valido per la Città di Locarno, le direttive SSIGA in vigore oltre che di ogni altra disposizione di legge applicabile.

4 Oggetto e scopo del mandato di prestazione

4.1 Sulla base del presente contratto il *Comune* affida alla *LEA* la completa ed esclusiva gestione del servizio d'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile sull'intero suo territorio giurisdizionale.

4.2 In particolare lo scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:

- a. definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune*
- b. definire i rapporti di proprietà e di riscatto delle infrastrutture
- c. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione (erogazione) di acqua potabile.

5 Durata determinata

5.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di prestazione per la durata determinata di 24 (ventiquattro) anni.

5.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2047.

6 Accordi futuri

6.1 Quattro anni prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 2043 le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.

6.2 In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi tra Comuni, le *Parti* s'impegnano a rivedere il presente mandato e ad adeguarlo puntualmente alla mutata situazione.

7 Comprensorio di distribuzione

7.1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

- 7.2 Al di fuori della zona edificabile *LEA* è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
- 7.3 Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
- 7.4 Nel resto del comprensorio *LEA*, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.
- 7.5 *LEA* è preventivamente consultata in occasione delle revisioni e delle modifiche del Piano regolatore, come pure nell'ambito dell'esame delle procedure edilizie (con facoltà d'inserire condizioni direttamente attinenti al servizio di approvvigionamento idrico).

8 Disdetta straordinaria

- 8.1 Il Mandato di prestazione può essere disdetto con preavviso di 2 anni per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 8.2 Costituisce motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del *Gestore* nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazione (concessione).

9 Proprietà degli impianti

- 9.1 Per "impianti" s'intendono i manufatti (incluse le condotte), le armature idrauliche, le installazioni di trattamento e disinfezione e i terreni non edificati.
- 9.2 Con l'approvazione da parte del Consiglio comunale della Città di Locarno del mandato di gestione totale del 24.11.2022 con la Città di Locarno, è stata approvata la cessione alla *LEA* di tutti gli impianti relativi al servizio approvvigionamento idrico, inclusi anche quelli ubicati nel comprensorio di distribuzione oggetto del presente contratto.
- 9.3 Gli investimenti realizzati dalla *LEA* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultima sulla base di una pianificazione pluriennale sottoposta per approvazione al Consiglio comunale della Città di Locarno.
- 9.4 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato facendo capo, in priorità:
- ai mezzi del Fondo di compensazione costituito al momento dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture comunali da parte della *LEA*
 - ai mezzi propri generali della *LEA*
 - a finanziamenti di terzi

10 Proprietà delle infrastrutture

- 10.1 Per "infrastrutture" s'intendono gli apparecchi di misurazione, comando e regolazione, il materiale informatico, mobili, veicoli, macchinari e attrezzature.
- 10.2 Con l'approvazione da parte del Consiglio comunale della Città di Locarno del mandato di gestione totale del 24.11.2022 con la Città di Locarno, è stata approvata la cessione alla *LEA* di tutte le infrastrutture e condotte relative al servizio approvvigionamento idrico, incluse anche quelle ubicate nel comprensorio di distribuzione oggetto del presente contratto.
- 10.3 Gli investimenti realizzati dalla *LEA* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultima sulla base di una pianificazione pluriennale sottoposta per approvazione al Consiglio comunale della Città di Locarno.

- 10.4 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato facendo capo, in priorità:
- ai mezzi del Fondo di compensazione costituito al momento dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture comunali da parte della *LEA*
 - ai mezzi propri generali della *LEA*
 - a finanziamenti di terzi

11 Riscatto degli impianti e delle infrastrutture

- 11.1 Alla scadenza del presente mandato di prestazione e se lo stesso non viene rinnovato, il *Comune* rileva il servizio di distribuzione sul proprio comprensorio ed entra in possesso di infrastrutture ed impianti ubicati sul suo territorio, ad eccezione di quelli contemplati dall'art. 11.2.
- 11.2 Tutte le opere di captazione - approvvigionamento, di accumulo, di trasporto, di regolazione del sistema e gli impianti di collegamento con altri comprensori e/o quelle in co-utilizzo rimangono di proprietà della *LEA* e sono escluse dal riscatto.
- 11.3 In caso di riscatto della rete di distribuzione alla scadenza della durata del mandato, la *LEA* garantisce al *Comune* la fornitura di acqua (sulla base di uno specifico mandato di fornitura) senza limitazione temporale e alle medesime condizioni valide per tutti gli altri Comuni serviti.
- 11.4 La *LEA* garantisce inoltre al *Comune* il diritto di co-utilizzo gratuito e a tempo illimitato sulle condotte che servono sia all'approvvigionamento del *Comune* che a quello del restante comprensorio servito della *LEA*.
- 11.5 L'indennità di riscatto, nel caso il *Comune* rilevi il servizio di distribuzione, corrisponde all'importo degli impianti e delle infrastrutture oggetto di riscatto esposti a bilancio della *LEA* alla data del passaggio di proprietà a seguito della dichiarazione di riscatto, inteso come il valore di acquisto o realizzazione degli impianti e delle infrastrutture stesse al netto dei relativi sussidi, contributi e ammortamenti, dedotto l'importo del Fondo di compensazione di pertinenza del *Comune* alla medesima data.
- 11.6 La *LEA* ammortizza i beni di sua proprietà secondo le disposizioni previste dal Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni per l'approvvigionamento idrico. Il valore iniziale corrisponde, per le infrastrutture esistenti, al valore iscritto a bilancio alla data di costituzione della *LEA*.
- 11.7 Entro 6 mesi dal trasferimento del servizio, il *Comune*, rispettivamente la *LEA* versano la dovuta indennità.
- 11.8 La *LEA* trasmette ogni anno al *Comune* entro la fine del mese di settembre l'elenco aggiornato degli impianti e delle infrastrutture suscettibili di riscatto nonché i relativi valori a bilancio.

12 Misuratori di portata

12.1 Dispositivi esistenti e non sostituiti

- 12.1.1 Il Comune di Locarno ha ceduto al *Gestore* tutti i misuratori di portata esistenti posati in rete.
- 12.1.2 Al termine del Mandato di prestazione il *Comune* si impegna a riacquistare dal *Gestore* tutti i dispositivi esistenti e non sostituiti nel corso dei Mandati di prestazione, che diverranno di sua proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal *Gestore*, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del misuratore di 15 (quindici) anni.

12.2 Dispositivi sostituiti (nuovi)

- 12.2.1 Durante il Mandato di prestazione i misuratori di portata vetusti vengono sostituiti a spese del *Gestore*.

- 12.2.2 Alla scadenza del Mandato di prestazione, il *Comune* si impegna ad acquistare dal *Gestore*, tutti i misuratori di portata posati a nuovo durante i Mandati di prestazione, che diverranno di sua proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal *Gestore*, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del misuratore di 15 (quindici) anni.

13 Gestione

- 13.1 Per gestione si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

14 Compiti del Gestore

- 14.1 Il *Gestore* avrà quali compiti:
- la gestione tecnica e la manutenzione (art. 15);
 - la gestione amministrativa (art. 16);
 - l'assicurazione della qualità (art. 17);
 - l'attuazione degli investimenti per i lavori di miglora / rinnovo impianti / ampliamento (art. 18).
- 14.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme tecniche riconosciute applicabili al settore.

15 Gestione tecnica e manutenzione

- 15.1 Per gestione tecnica e manutenzione si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua. In particolare:
- la pianificazione del potenziamento e del rinnovo delle infrastrutture;
 - l'esercizio, la sorveglianza e la telegestione degli impianti;
 - la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi;
 - il controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti;
 - il rilevamento delle perdite;
 - la tenuta e l'aggiornamento dei piani di rete;
 - la pulizia delle sorgenti, delle camere e dei serbatoi;
 - la pulizia degli stabili e dei sedimenti;
 - lo spurgo delle condotte;
 - la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;
 - l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento e disinfezione dell'acqua;
 - riparazioni d'ogni tipo alle condotte e alle infrastrutture.

16 Gestione amministrativa

- 16.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di erogazione di acqua. In particolare:
- la lettura dei contatori;
 - la fatturazione agli utenti del *Comune* (in base alla tassa fissata nell'apposito Regolamento e nel corrispondente Tariffario);
 - la gestione degli incassi e la tenuta a giorno della contabilità di Servizio;
 - la gestione dei contratti con l'utenza e degli allacciamenti;
 - la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;

- f. la comunicazione annuale della qualità dell'acqua;
- g. la gestione delle coperture assicurative e delle relative pratiche;
- h. l'allestimento di convenzioni con i privati secondo quanto indicato all'art. 22.

17 Assicurazione della qualità

- 17.1 L'assicurazione della qualità dell'acqua fornita all'utenza viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:
- a. la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
 - b. l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
 - c. l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).
- 17.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

18 Lavori di miglitoria – ampliamenti – rinnovo impianti

- 18.1 Sono considerate miglitorie le opere da cui deriva un plusvalore significativo delle infrastrutture e delle apparecchiature. Sono in particolare considerati ampliamenti l'estensione o il potenziamento della rete.
- 18.2 Sono considerati rinnovi di impianti quei lavori che si limitano alla sostituzione di impianti in scadenza di durata di vita, che non comportano un plusvalore funzionale.
- 18.3 Gli investimenti per lavori di miglitoria o rinnovo impianti sono integralmente a carico del *Gestore* e la relativa programmazione pluriennale periodica viene approvata e deliberata dagli organi preposti della Città di Locarno. Il *Gestore* definisce, nel contesto della propria programmazione pluriennale, un programma annuale e l'elenco degli interventi di miglitoria, ampliamento e rinnovo. *LEA* informa in merito il *Comune*. I mandati di progettazione, gli standard applicabili e il progetto esecutivo sono di competenza del *Gestore*.
- 18.4 Il *Gestore* informerà tempestivamente il *Comune* sulle decisioni prese e indicherà se necessario all'eventuale progettista o direzione lavori l'obbligo di collaborare, informare e tenere aggiornato il *Comune*.
- 18.5 Nell'ambito dei lavori di miglitoria o rinnovo impianti che coinvolgono proprietà o infrastrutture comunali, il *Comune* assicura, se richiesto da *LEA* e nei limiti delle sue competenze:
- a. la consulenza in fase di progettazione;
 - b. la sorveglianza dei lavori e la consulenza alla direzione lavori.
- 18.6 Il *Gestore* è responsabile di:
- a. approvare dal punto di vista tecnico-economico i progetti nelle loro varie fasi;
 - b. rilevare e aggiornare la documentazione i piani integrando l'opera realizzata;
 - c. mettere in esercizio l'opera realizzata;
 - d. collaudare l'opera.
- 18.7 La progettazione e/o la realizzazione degli investimenti (secondo la LOC) è di competenza del *Gestore*, che ne assicura la corretta esecuzione nel rispetto dei disposti di legge.

19 Tariffe di vendita e tasse di allacciamento

- 19.1 Agli utenti serviti nel comprensorio del *Comune*, la *LEA* offre le stesse prestazioni di servizio e applica le stesse disposizioni regolamentari e tariffarie valevoli per tutti gli altri utenti e gli altri

Comuni serviti in regime di mandato di prestazione totale. La procedura applicabile per l'adozione delle disposizioni regolamentari e tariffarie è quella prevista per la Città di Locarno.

- 19.2 I ricavi dalla fornitura di acqua e dalle tasse di allacciamento spettano al *Gestore*.
- 19.3 I ricavi relativi alla realizzazione e al collaudo di nuovi allacciamenti o di modifiche spettano al *Gestore*, che si assume in contropartita tutti i relativi costi di esecuzione.

20 Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

- 20.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura e alle tasse di allacciamento vengono notificate ad intervalli regolari dal *Gestore* direttamente agli utenti del *Comune* secondo i consumi registrati dai misuratori installati.
- 20.2 I ricavi derivanti dalla fornitura di acqua (vendite dell'acqua al dettaglio, stabili comunali, fontane pubbliche e idranti compresi) e dalle tasse di allacciamento sono incassati dal *Gestore*.
- 20.3 Il *Gestore* assicura l'incasso delle fatture emesse sino alle procedure di richiamo/sollecito. Il seguito della procedura di incasso compete pure al *Gestore*.
- 20.4 Eventuali perdite su debitori vengono assunte dal *Gestore*.

21 Convenzioni con privati

21.1 Redazione e firme

Le convenzioni tra privati (o enti pubblici) e il *Comune* sono negoziate e redatte dal *Gestore* a proprio nome e conto. Le stesse vengono poi trasmesse al *Comune* per informazione.

21.2 A favore dei privati

Il *Gestore* è autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (da perfezionare laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario, per il tramite di un pubblico ufficiale.

Tali accordi possono avere per oggetto la costituzione di servitù di passo veicolare e pedonale, l'annotazione di contratti di locazione o affitto, o altri diritti reali costituiti sui fondi di proprietà del *Comune* dove passano le infrastrutture della *LEA* (fondo serviente) a favore di tutti quei proprietari che hanno un fondo adiacente (fondo dominante). Di regola le spese eventuali per l'iscrizione a registro fondiario della servitù e del notaio rogante (laddove necessario) sono a carico dei proprietari del fondo dominante.

L'intero incasso delle indennità pagate da terzi e in relazione alla costituzione della servitù o quale nolo, avverrà ad opera del *Gestore* e rimarrà acquisito al *Gestore* quale contropartita per il lavoro amministrativo svolto.

21.3 A favore del *Gestore*

Il *Gestore* è altresì autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (che verranno perfezionate laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario.

Tali accordi avranno per oggetto la costituzione a favore del *Gestore* di un diritto reale su un fondo di proprietà di un terzo quale ad esempio la servitù di passo veicolare e pedonale, la servitù per la posa e passaggio di infrastrutture, annotazione di contratti di locazione o affitto o altri diritti reali costituiti.

La relativa iscrizione e l'istanza a Registro fondiario dovrà in questo caso essere effettuata dal proprietario del fondo per il tramite di un notaio a favore del *Gestore*. Tutti i costi relativi, sia alle spese di iscrizione che in relazione ad eventuali atti notarili necessari nonché alle indennità da versare ai privati, vengono assunti dal *Gestore*.

21.4 Procura per iscrizione a Registro fondiario

Il *Gestore* è abilitato a rappresentare il Municipio del *Comune* per l'inoltro delle pratiche e documenti a Registro fondiario per il tramite (laddove necessario) di un pubblico notaio e ciò in virtù del presente contratto per quanto attiene all'iscrizione/cancellazione/ modifica a Registro fondiario di oneri gravanti particelle di terzi proprietari a favore del *Comune* oppure di oneri gravanti particelle di proprietà del *Comune*, che terzi proprietari richiedano di iscrivere/cancellare/modificare.

21.5 Aveni diritto di firma

Aveni diritto di firma per il *Gestore* sono quelli indicati all'Ufficio del registro fondiario, i quali possono sottoscrivere i documenti e le istanze secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

21.6 Tracciato

Il tracciato di servitù o di altro diritto reale verrà indicato sul piano di situazione allegato alle convenzioni.

21.7 Indennizzo

Per la concessione e l'esercizio della servitù il *Gestore* informando il *Comune*, è autorizzato a fissare gli importi di indennizzo che verranno richiesti ai proprietari dei fondi dominanti e a trattare l'eventuale indennizzo a favore dei proprietari dei fondi servienti e a carico del *Comune* (quale proprietario del fondo dominante). È riservata la successiva ratifica degli atti da parte degli organi comunali.

21.8 Maggiori costi in caso di manutenzione

Nel caso di interventi di manutenzione o ripristino sulla condotta, i maggiori costi causati dalla presenza di una servitù o altro diritto reale, verranno addebitati ai proprietari dei fondi dominanti, unitamente ai proprietari degli altri fondi beneficiari di analoga servitù. Tale onere verrà indicato nella convenzione con i proprietari dei fondi dominanti che verrà allestita dal *Gestore* laddove necessario con l'avallo del notaio rogante, a nome e per conto del *Comune*.

21.9 Delega al Gestore

Il *Gestore* è pure autorizzato, in qualità di rappresentante, a trattare a nome e per conto del *Comune* direttamente con i terzi (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o corporazioni di diritto pubblico), in relazione al Mandato di prestazione gestione dell'acqua potabile e alla stesura, trattazione e applicazione ed esecuzione delle varie convenzioni sottoscritte dal *Comune*.

22 Lotta incendi

22.1 Il *Gestore*, nell'ambito dei lavori di rinnovo e di potenziamento dell'acquedotto, tiene conto delle necessità legate alla messa a disposizione dell'acqua per la lotta agli incendi.

22.2 La *LEA* provvede alla posa ed alla manutenzione degli idranti d'intesa con il *Comune*. I costi di fornitura e posa sono a carico del *Comune*; la manutenzione ordinaria è svolta dalla *LEA* dietro compenso forfettario specifico fatturato dalla *LEA* al *Comune*.

23 Fontane pubbliche

- 23.1 Il *Gestore* s'impegna ad alimentare le fontane pubbliche del comprensorio con acqua potabile:
- a. a titolo gratuito per le fontane con funzione tecnica per il corretto funzionamento della rete idrica;
 - b. dietro versamento di un forfait globale di CHF 100.00 annui per ogni fontana munita di pulsante d'erogazione, ritenuto che il consumo totale non ecceda i 20'000 mc l'anno;
 - c. secondo separato tariffario che prevedrà una specifica posizione per le fontane pubbliche con deflusso continuo, con tassa fissata tra CHF 0.01 e 1.00 al mc.

24 Interruzione – sospensione – malfunzionamento – responsabilità

- 24.1 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e telegestione in particolare nei seguenti casi:
- a. per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati blackout elettrici;
 - b. eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
 - c. attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.
- 24.2 Nei casi di sospensione prevedibili il *Gestore* annuncia per tempo agli utenti interessati e al *Comune* l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso potrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.
- 24.3 La responsabilità di *LEA* è retta dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

25 Clausola di esclusione delle responsabilità

- 25.1 Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile e telegestione che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 25.2 Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui all'art. 24.
- 25.3 Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del *Gestore*.
- 25.4 Nel caso di violazione degli obblighi in capo a *LEA*, richiamato l'art. 193f, lett. h) LOC, il Municipio del *Comune* si riserva di comminare una multa dell'importo massimo di CHF 10'000.00.

26 Intervento di ripristino in generale

- 26.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti* contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio.
- 26.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà.
- 26.3 Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel minor tempo ragionevolmente possibile.
- 26.4 Il ripristino del servizio di fornitura di acqua potabile dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/eseguiti dal *Gestore*.

27 Obblighi del Gestore

- 27.1 La fornitura dell'acqua potabile avviene all'interno del perimetro della rete di distribuzione del *Comune* (vedi art. 7).

- 27.2 Il *Gestore* può fornire acqua fuori dal perimetro edificabile del Piano Regolatore (PR) unicamente se il *Comune*:
- ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione;
 - ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati;
 - si assume (direttamente o tramite impegno di terzi) integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete e quelli della relativa manutenzione.
- 27.3 Le condizioni di cui sopra sono cumulative. Di principio l'acqua fornita è da considerarsi greggia secondo l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.
- 27.4 Il *Gestore* provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori secondo quanto previsto negli articoli precedenti. I relativi costi sono posti a carico del *Gestore* secondo gli artt. 18 e 19.

28 Obblighi del Comune

- 28.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione acqua potabile.
- 28.2 Il *Comune* concede al *Gestore* l'accesso – per quanto necessario e nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali – ai dati relativi alla gestione dei fondi (SIFTI) e degli utenti.
- 28.3 Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore*, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglioria da esso commissionati.
- 28.4 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:
- garantire il controllo della qualità dell'acqua erogata e gestire i flussi informativi con l'Autorità di vigilanza e controllo e l'utenza;
 - ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di erogazione acqua potabile;
 - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.
- 28.5 Il *Comune* coinvolgerà tempestivamente il *Gestore* nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori con le altre infrastrutture pubbliche (gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciato.

29 Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti

- 29.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 29.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti* contraenti.
- 29.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:
- vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
 - i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

30 Contestazioni

- 30.1 Le divergenze o contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. 193i LOC).

31 Informazione e consultazione

- 31.1 I Municipi del *Comune* e della Città e il Consiglio direttivo della *LEA*, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio di approvvigionamento idrico.
- 31.2 Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, la *LEA* costituisce una Commissione consultiva nel quale ogni Comune servito è rappresentato con un membro.
- 31.3 Nel caso di temi o problemi particolari può essere istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni alla *LEA*.
- 31.4 La *LEA* tiene la contabilità conformemente alle disposizioni vigenti in materia. In particolare, la *LEA* tiene una contabilità per centri costo separando i settori "*Approvvigionamento*" e "*Distribuzione*".
- 31.5 La *LEA* tiene inoltre una contabilità separata per ogni Comune per il Fondo di compensazione, fino al completo esaurimento dello stesso.
- 31.6 Il *Comune* riceve ogni anno copia del preventivo, del consuntivo e del rapporto di revisione e ha facoltà di formulare eventuali osservazioni e domande al Consiglio direttivo entro 30 giorni.

32 Modifiche di contratto

- 32.1 Ogni adattamento modifica o complemento del presente mandato necessita la forma scritta e l'approvazione del Consiglio comunale del *Comune*.

33 Entrata in vigore

- 33.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 2024 previa sottoscrizione da parte degli organi del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Stato. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazione.

34 Distribuzione

- 34.1 Il presente mandato (concessione) è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due Parti contraenti. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

Il Gestore

Locarnese Ente Acqua

Il Presidente del Consiglio direttivo: Il Direttore:

Locarno,

Il Comune

COMUNE DI MURALTO

Per il Municipio di Muralto:

Il Sindaco:

Il Segretario:

XXX,

Allegati

- Statuto LEA (versione del ...)
- Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (edizione del ...)
- Tariffario (edizione del ...)

ALLEGATO 7

MANDATO DI PRESTAZIONE

PER LA FORNITURA ALL'INGROSSO DI ACQUA POTABILE

NEL COMUNE DI

ORSELINA

7 settembre 2023

Indice

1	Parti contraenti	2
2	Premesse	2
3	Gestione della LEA	2
4	Oggetto e scopo del mandato di prestazione	2
5	Durata determinata	3
6	Accordi futuri	3
7	Disdetta straordinaria	3
8	Proprietà degli impianti	3
9	Quantitativi	3
10	Gestione	4
11	Compiti del Gestore	4
12	Gestione tecnica e manutenzione ordinaria	4
13	Gestione amministrativa	4
14	Assicurazione qualità	4
15	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	5
16	Remunerazione del <i>Gestore</i>	5
17	Situazioni d'emergenza	5
18	Interruzione – sospensione – malfunzionamento erogazione	5
19	Clausola di esclusione delle responsabilità	6
20	Intervento di ripristino generale	6
21	Obblighi del Comune	6
22	Obblighi del Gestore	6
23	Divieto di cessione del contratto e dei diritti / obblighi derivanti	6
24	Contestazioni	7
25	Informazione e consultazione	7
26	Modifiche di contratto	7
27	Entrata in vigore	7
28	Distribuzione	7

1 Parti contraenti

- **Comune di Orselina**, rappresentato dal suo Municipio

(di seguito “**Comune**”)

- **Locarnese Ente Acqua**, Locarno

(di seguito “**LEA**” o “**Gestore**”)

(di seguito le “**Parti**”)

2 Premesse

- 2.1 Il *Comune* è responsabile per tutto quanto concerne l'approvvigionamento idrico nel proprio comprensorio. Salvo altri accordi con terze *Parti*, egli è proprietario delle strutture necessarie all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione del *Comune*.
- 2.2 Il *Comune* (direttamente o per il tramite della propria Azienda comunale dell'acqua potabile) è il primo garante del servizio nei confronti dell'utenza, come previsto dalla Legge sull'approvvigionamento idrico.
- 2.3 L'impianto di telegestione della rete del *Comune* è collegato al Centro comando del *Gestore*, il quale potrà visualizzare (senza obbligatoriamente facoltà di parametrizzazione) gli elementi rilevanti per il collegamento.
- 2.4 Il *Gestore* dispone delle risorse, delle competenze e del personale necessario per assicurare la fornitura all'ingrosso di acqua potabile, la quale avviene in corrispondenza della stazione di pompaggio (SP) Caselle (vedi allegato no. I).
- 2.5 Il presente Mandato di prestazione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile.
- 2.6 Le *Parti* concordano nell'avviare uno studio, finalizzato alla valutazione dell'integrazione dell'acquedotto del *Comune* in quello del *Gestore* tramite un mandato di gestione totale.
- 2.7 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazione.

3 Gestione della LEA

- 3.1 La gestione della *LEA* si basa sui principi dell'efficienza, della qualità e dell'economicità del servizio e per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell'equilibrio finanziario. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni della Legge organica comunale, della Legge sulla gestione delle acque, del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno e del Regolamento per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile valido per la Città di Locarno, oltre che di ogni altra disposizione di legge applicabile.

4 Oggetto e scopo del mandato di prestazione

- 4.1 Sulla base del presente contratto il *Comune* affida alla *LEA* la fornitura all'ingrosso di acqua potabile ad integrazione dell'approvvigionamento autonomo del *Comune*.
- 4.2 In particolare lo scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:
 - a. definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune*
 - b. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione (erogazione) di acqua potabile.

5 Durata determinata

- 5.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di fornitura per la durata determinata di 4 (quattro) anni.
- 5.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.

6 Accordi futuri

- 6.1 Un anno prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 2026 le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.
- 6.2 In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi tra Comuni, le *Parti* s'impegnano a rivedere il presente mandato e ad adeguarlo puntualmente alla mutata situazione.

7 Disdetta straordinaria

- 7.1 Il Mandato di fornitura può essere disdetto con preavviso di 6 mesi per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 7.2 Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio da parte del *Comune* delle istruzioni / indicazioni tecniche del *Gestore* relative al buon funzionamento del servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile.
- 7.3 Costituiscono inoltre motivo grave carenze e/o negligenze da parte del *Gestore* nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazione.

8 Proprietà degli impianti

- 8.1 L'impianto dove avviene la fornitura d'acqua all'ingrosso, comprese tutte le diverse apparecchiature contenute al proprio interno ad eccezione della pompa di rilancio, sono e restano di proprietà del *Gestore*. Detto punto di fornitura figura nell'allegato no. I.
- 8.2 Alla scadenza del presente mandato di prestazione e se lo stesso non viene rinnovato o nel caso che venga disdetto anticipatamente, il *Gestore* provvede dietro equo compenso allo smontaggio e alla consegna al *Comune* delle componenti di sua proprietà contenute nel punto di fornitura, descritte al punto 8.1.

9 Quantitativi

- 9.1 Il *Gestore* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, a fornire al *Comune* un quantitativo indicativo di 20 m³/h per 20 h/giorno d'acqua potabile. La quantità d'acqua fornita può essere ridotta o persino azzerata in funzione: della situazione idrica, della manutenzione degli impianti del *Gestore*, di problemi agli impianti del *Gestore*, di problemi di potabilità o d'altri problemi. La diminuzione o l'azzeramento del quantitativo d'acqua fornito per i motivi di cui sopra, non dà diritto al *Comune* a nessun tipo di risarcimento.
- 9.2 Eventuali scambi di acqua tra il *Comune* e il *Gestore* vengono compensati automaticamente dai dispositivi di misura (saldo positivo se il fornitore è il *Gestore*, negativo se il fornitore è il *Comune*).
- 9.3 I quantitativi esposti al capoverso 9.1, sono riferiti ad una situazione d'esercizio ordinaria. In caso d'esigenze puntuali superiori (es. incendio, perdite, etc.), il *Gestore* s'impegna secondo le proprie possibilità a fornire un quantitativo maggiore.

10 Gestione

- 10.1 Per gestione si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di fornitura all'ingrosso dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

11 Compiti del Gestore

- 11.1 Il *Gestore* avrà quali compiti:
- La fornitura all'ingrosso secondo i quantitativi indicati (art. 9);
 - la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria (art. 12);
 - la gestione amministrativa (art. 13);
 - l'assicurazione della qualità (art. 14).
- 11.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme tecniche riconosciute applicabili al settore.

12 Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

- 12.1 Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso l'impianto dove avviene la fornitura all'ingrosso di acqua potabile. In particolare:
- la pianificazione del potenziamento e del rinnovo delle infrastrutture;
 - la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto;
 - il controllo generale dell'impianto, secondo quanto previsto dal manuale di autocontrollo del *Gestore*;
 - l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento e disinfezione dell'acqua.

13 Gestione amministrativa

- 13.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile. In particolare:
- la lettura dei misuratori di portata installati al punto di fornitura;
 - la fatturazione al *Comune*;
 - la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
 - la gestione delle coperture assicurative e delle relative pratiche per quanto concerne l'impianto SP Caselle e le apparecchiature al proprio interno.

14 Assicurazione qualità

- 14.1 L'assicurazione della qualità dell'acqua fornita all'ingrosso viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:
- la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
 - l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
 - l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).
- 14.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

15 Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

- 15.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile vengono notificate a ritmo trimestrale dal *Gestore* direttamente al *Comune* secondo i consumi registrati dai misuratori installati.

16 Remunerazione del Gestore

- 16.1 L'importo che il *Comune* versa al *Gestore* per le prestazioni erogate in funzione del presente contratto, si compone come segue:
- a. importo fisso (si riferisce in particolare alle prestazioni proprie del *Gestore*: in particolare personale, mezzi, infrastrutture, logistica, ICT, costi generali, assicurazioni).
 - b. importo variabile (si riferisce ai costi variabili di approvvigionamento, produzione e trasporto al punto di fornitura: in particolare energia, costi di prestazioni di terzi e di materiale connessi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla produzione, in particolare riparazione perdite, piccole modifiche, prodotti vari).
- 16.2 L'importo fisso, è di principio fissato per la durata del presente mandato di prestazione ma potrà essere – su richiesta del *Gestore* – ricalcolato ogni due anni, in presenza di variazioni significative delle prestazioni e/o del quadro legale e normativo vincolante. La competenza decisionale per questo aggiornamento spetta – per quanto attiene il *Comune* – al suo Municipio.
- 16.3 L'importo variabile, viene calcolato ad ogni fatturazione in base al quantitativo d'acqua erogata, rilevata nei misuratori di portata.
- 16.4 L'importo fisso concordato al momento della sottoscrizione del presente contratto, unitamente alla tariffa applicata per l'importo variabile, sono indicati nell'allegato no.II.

17 Situazioni d'emergenza

- 17.1 Il *Gestore* si riserva il diritto, in caso d'emergenza, d'interrompere la fornitura d'acqua potabile al *Comune*. Nell'eventualità che il *Comune* sia confrontato con una situazione d'emergenza, il *Gestore* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, ad attuare i provvedimenti necessari in questo senso e d'intesa con il *Comune*.
- 17.2 Restano riservate eventuali decisioni delle competenti istanze federali e cantonali.

18 Interruzione – sospensione – malfunzionamento erogazione

- 18.1 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e/o telegestione in caso di problemi, in particolare nei seguenti casi:
- a. per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati blackout elettrici;
 - b. eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
 - c. attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.
- 18.2 Nei casi di sospensione prevedibili, il *Gestore* annuncia con congruo preavviso al *Comune* la prevista interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili, l'avviso sarà dato nel più breve lasso di tempo possibile.

19 Clausola di esclusione delle responsabilità

- 19.1 Nelle evenienze descritte agli articoli 17 e 18, è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e/o indennizzo a favore del *Comune* derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 19.2 Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui sopra.
- 19.3 Resta riservata la responsabilità di *LEA* derivante dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

20 Intervento di ripristino generale

- 20.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti*, questa comunicherà tempestivamente all'altra il luogo, l'entità della problematica e la durata presumibile per la rimessa in servizio.
- 20.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile, dovranno essere eseguiti unicamente da personale proprio adeguatamente formato o da una ditta specializzata, alla quale è stato conferito esplicito mandato dal proprietario dell'infrastruttura.
- 20.3 Le *Parti* si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel minor tempo ragionevolmente possibile.
- 20.4 Il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/eseguiti dal *Gestore*.

21 Obblighi del Comune

- 21.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile.
- 21.2 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:
- garantire il controllo della qualità dell'acqua erogata e gestire i flussi informativi con l'Autorità di vigilanza e controllo e l'utenza;
 - ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile;
 - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.

22 Obblighi del Gestore

- 22.1 Gli obblighi del *Gestore* sono quelli indicati all'art.11 del presente contratto.

23 Divieto di cessione del contratto e dei diritti / obblighi derivanti

- 23.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 23.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti*.
- 23.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:

- a. vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
- b. i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

24 Contestazioni

- 24.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo l'applicazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria.

25 Informazione e consultazione

- 25.1 I Municipi del *Comune* e della Città e il Consiglio direttivo della *LEA*, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio di approvvigionamento idrico.
- 25.2 Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, la *LEA* costituisce una Commissione consultiva nel quale ogni *Comune* servito è rappresentato con un membro.
- 25.3 Nel caso di temi o problemi particolari può essere istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni alla *LEA*.

26 Modifiche di contratto

- 26.1 Ogni adattamento modifica o complemento del presente contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale del *Comune*.

27 Entrata in vigore

- 27.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 2024 previa sottoscrizione da parte degli organi del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazione.

28 Distribuzione

- 28.1 Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle *Parti*. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

Allegati

- I. Planimetria con indicazione del punto di fornitura
- II. Remunerazione del *Gestore*
- III. Statuto *LEA*

Il *Gestore*

ente Acqua

del Consiglio direttivo: Il Direttore:

Locarno,

Il *Comune*

COMUNE DI ORSELINA

Per il Municipio di Orselina

Il Sindaco:

Il Segretario:

xxx,

ALLEGATO 8

REGOLAMENTO ORGANICO DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DELLA CITTA' DI LOCARNO

Art. 1 Principi generali

¹Le Aziende municipalizzate del Comune di Locarno costituiscono delle aziende speciali, distinte dall'amministrazione ordinaria del Comune.

²Esse sono ordinate e amministrate in conformità della legge del 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e del presente Regolamento organico.

Art. 2 Organi delle Aziende

Gli organi delle Aziende sono:

- Il Consiglio comunale;
- Il Municipio;
- La Commissione amministratrice;
- La Commissione di revisione;
- La Direzione.

Art. 3¹ Del Consiglio comunale

¹Il Consiglio comunale:

- a) adotta il preventivo;
- b) adotta il consuntivo;
- c) accorda i crediti suppletivi a richiesta del Municipio;
- d) nomina la Commissione di revisione;
- e) stabilisce gli emolumenti del direttore e degli impiegati nello speciale regolamento organico per i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate;
- f) adotta il Regolamento organico delle Aziende e le sue modificazioni;
- g) autorizza il Municipio a stare in causa, a transigere e a compromettere fermo il disposto dell'art. 13 § 2 della legge del 12 dicembre 1907;
- h) approva i regolamenti.

²Le deliberazioni del Consiglio comunale di cui al presente articolo sono prese a semplice maggioranza.

Art. 4¹ Del Municipio

Il Municipio:

- a) rappresenta le Aziende di fronte ai terzi e in giudizio per gli oggetti delle Aziende stesse;
- b) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo annuale delle aziende e le domande per i crediti suppletivi;

- c) nomina la Commissione amministratrice e ne designa il presidente;
- d) nomina, per concorso, gli impiegati, sentito il preavviso della Commissione amministratrice;
- e) stabilisce i regolamenti interni delle singole aziende, approva le tariffe per i servizi e le prestazioni fornite e le tasse di utilizzazione e gli altri regolamenti speciali;
- f) procede alla delibera delle opere e delle forniture per l'esercizio delle Aziende.

Art. 5

Della Commissione amministratrice

1Le Aziende municipalizzate sono affidate ad una Commissione amministratrice, di 9 membri, che dipende interamente dal Municipio, al quale compete anche la responsabilità civile dell'Azienda. Il Municipio provvede a nominarla ad ogni periodo quadriennale, secondo il sistema del voto limitato.

2Nella nomina della Commissione ogni municipale non potrà votare per un numero superiore ai due terzi dei membri da eleggere.
Le nomine fatte durante il quadriennio saranno durature fino alla scadenza dello stesso.

3Possono far parte della Commissione tutti coloro che abbiano i requisiti per essere municipali e non siano impiegati o parenti di impiegati dell'Azienda nei gradi previsti dalla Legge Organica Comunale.

4In ogni caso almeno un membro del Municipio dovrà far parte della Commissione.

5Il presidente della Commissione viene designato dal Municipio.
La Commissione nomina nel suo seno un vice-presidente.

6La Commissione amministratrice ha le attribuzioni che non sono specialmente riservate dal presente regolamento agli altri organi delle Aziende segnatamente:

- a) il controllo dell'andamento tecnico, contabile, finanziario e amministrativo delle Aziende;
- b) l'esecuzione delle risoluzioni municipali concernenti le Aziende;
- c) le proposte per la nomina degli impiegati;
- d) le proposte per la delibera degli appalti;
- e) le proposte in merito all'eventuale estensione o riduzione del servizio;
- f) le proposte circa le modificazioni ai regolamenti, alle tasse o tariffe;
- g) le proposte circa l'impiego degli utili.

7Di tutte le deliberazioni la Commissione tiene un verbale. Il segretario delle Aziende funziona da segretario della Commissione.

8I direttori devono assistere alle sedute della Commissione.
La Commissione viene convocata dal presidente o su invito del Municipio.

9Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento alla seduta della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità decide in voto del presidente.
La Commissione terrà, in via ordinaria, almeno una seduta ogni mese.

10I membri della Commissione amministratrice ricevono un'indennità per ogni seduta.

Art. 6¹
Della Commissione di revisione

¹La Commissione di revisione è composta di tre membri e di due supplenti per ogni Azienda, nominati ogni anno dal Consiglio comunale nel proprio seno, nella sessione autunnale, con il sistema di voto limitato.

²La Commissione di revisione ha diritto di esigere, in ogni tempo, la produzione dei libri e dei documenti giustificativi e di verificare lo stato della cassa.

³Gli attributi, gli obblighi e le responsabilità della Commissione di revisione sono, in genere, quelli previsti dal Codice delle obbligazioni.

⁴I membri e i supplenti della Commissione di revisione che partecipano in modo effettivo alle operazioni di revisione dei conti ricevono l'indennità stabilita dal regolamento comunale.

Art. 7¹
Personale delle Aziende

¹Il personale ordinario delle Aziende è assunto dal Municipio in base alle condizioni del Regolamento organico per i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate.

²A ogni categoria di impiegati il Municipio, su proposta della Commissione amministratrice, fissa l'organigramma, il capitolato d'oneri, le prestazioni, l'orario di servizio.

Art. 8¹
Autonomia finanziaria

¹Le Aziende devono essere finanziariamente autosufficienti.

²Il finanziamento avviene tramite i seguenti mezzi:

- a) tasse di utilizzazione;
- b) tasse di allacciamento;
- c) fatturazione di prestazioni speciali;
- d) sussidi e contributi;
- e) altre prestazioni di terzi.

Art. 9²
Tasse

¹Le tasse di utilizzazione e di allacciamento devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

²Il debitore delle tasse previste dagli art. 9a) - 9f) è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile o l'impianto allacciato in virtù di un diritto reale o di un contratto.

³Le tariffe per le prestazioni fornite e le tasse di utilizzazione sono stabilite dal Municipio tramite ordinanza a norma dell'art. 192 LOC.

Art. 9a)²

Tassa d'allacciamento

La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione dell'acquedotto è subordinata al pagamento della tassa di allacciamento. Essa è richiesta per le nuove costruzioni, come pure per ogni ampliamento, ristrutturazione e riattamento di stabili o strutture preesistenti.

La tassa di allacciamento è calcolata in base al volume della costruzione secondo le norme SIA e varia tra fr. 0.55/m³ e fr. 2.--/m³, ritenuto un minimo di fr. 100.--.

In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità dell'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.

Art. 9b)²

Tassa base

¹La tassa base è stabilita come segue:

- cucina	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
- camera da bagno con WC, ecc.	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
- servizi igienici separati (smaltitoi, vaschette, docce, ecc.)	da fr. 12.-- a	fr. 30.-- all'anno
- per ogni altro locale	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
- per locali spaziosi: per ogni 30 m ² o frazione superiore a 5 m ²	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno

In genere sono esenti da tassa i locali che misurano meno di 5 m², purché non vi siano rubinetti.

- per ogni lavatoio o lavatrice installata	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
inoltre per ogni appartamento una tassa supplementare	da fr. 3.-- a	fr. 6.-- all'anno
- lavatrici in lavanderie commerciali per kg di capacità	da fr. 7.50 a	fr. 15.-- all'anno
- lavatrici in alberghi e pensioni, per kg di capacità	da fr. 4.50 a	fr. 9.-- all'anno
- lavatrici in istituti, ospedali, case di cura per kg di capacità	da fr. 3.-- a	fr. 6.-- all'anno
- tassa minima per lavatrice in lavanderie commerciali, alberghi, pensioni, istituti, ospedali e case di cura	da fr. 75.-- a	fr. 150.-- all'anno
- autorimessa singola	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
- autorimessa in comune:		
per il primo posto	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
per ogni ulteriore posto	da fr. 4.50 a	fr. 9.-- all'anno
- piscine: per ogni m ³ di capienza della vasca	da fr. 4.50 a	fr. 9.-- all'anno
tassa minima per piscina	da fr. 45.-- a	fr. 90.-- all'anno
- rubinetto esterno	da fr. 30.-- a	fr. 60.-- all'anno

- stalle: per ogni posto di bestiame grosso	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
- terreni annessi a fabbricati: fino a superfici di 1000 m2 per ogni 100 m2 o frazione, anche se non esistono installazioni di acqua	da fr. 12.-- a	fr. 24.-- all'anno
per la superficie eccedente i 1000 m2, ogni 100 m2 o frazione	da fr. 6.-- a	fr. 12.-- all'anno
- terreni non annessi a fabbricati:		
per il primo rubinetto	da fr. 45.-- a	fr. 90.-- all'anno
per ogni ulteriore rubinetto	da fr. 30.-- a	fr. 60.-- all'anno
- zone di montagna:		
primo rubinetto	da fr. 90.-- a	fr. 180.-- all'anno
per ogni ulteriore rubinetto	da fr. 22.50 a	fr. 45.-- all'anno
- servizio pubblico e/o antincendio:		
fontana a forfait	da fr. 472.50 a	fr. 945.-- all'anno
fornata ornamentale: tassa da stabilire per ogni caso in base al consumo		
- WC e smaltitoio a forfait	da fr. 472.50 a	fr. 945.-- all'anno
- spruzzatori automatici (Sprinkler)		
cadauno a forfait	da fr. 1.50 a	fr. 3.-- all'anno
idrante a forfait	da fr. 127.50 a	fr. 255.-- all'anno
rubinetto a forfait	da fr. 45.-- a	fr. 90.-- all'anno

²La tassa base minima in ogni caso è compresa tra un minimo di Fr. 45.-- e un massimo di Fr. 90.-- all'anno, rispettivamente tra un minimo di Fr. 90.-- e un massimo di Fr. 180.-- per la zona di montagna.

Art. 9c)²
Tassa di consumo

L'intero consumo di acqua, misurato a contatore, è calcolato tra un minimo di Fr. 0.60 al m³ e un massimo di Fr. 2.-- al m³.

Art. 9d)²
Forniture particolari

Per uso temporaneo

- per costruzioni edili: ogni m3 di volume del fabbricato (norme SIA) costruito secondo il sistema tradizionale da fr. 0.42 a fr. 2.-- m³
- per altri usi temporanei viene stabilita una tassa proporzionata.

In caso di fornitura a contatore l'acqua è fatturata da fr. 1.-- a fr. 5.-- m³

In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità dell'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.

Art. 9e)²
Noleggio contatori

I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio fissata come segue:

Diametro del contatore	Tassa annua	
13 mm	da fr. 25.20	a fr. 50.40
19 mm	da fr. 33.60	a fr. 67.20
25 mm	da fr. 42.--	a fr. 84.--
32 mm	da fr. 54.60	a fr. 109.20
38 mm	da fr. 84.--	a fr. 168.--
51 mm	da fr. 134.40	a fr. 268.80
65 mm	da fr. 168.--	a fr. 336.--

Per contatori di diametro superiore ai 65 mm o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà pari al 15 % del costo del contatore.

Art. 9f)²
Altri costi e loro determinazione

¹Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di listino maggiorato del 30 % al massimo per coprire i costi generali.

²La manodopera è fatturata in base alle tariffe dell'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori (APSLI) con uno sconto massimo del 30 %.

Art. 10¹
Condotte principali e di distribuzione

¹Le spese per la posa delle condotte principali sono di regola sopportate dall'Azienda.

²In casi particolari i singoli beneficiari/utenti possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa per le condotte di distribuzione.

Art. 11¹
Costi di raccordo

I costi per l'esecuzione del raccordo alla rete di distribuzione sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 12¹
Della contabilità, cassa ,bilanci, destinazione utili

¹La gestione, l'amministrazione e la contabilità delle Aziende sono affidate al contabile delle Aziende.

2 Il servizio di cassa delle Aziende è affidato a uno o più istituti di credito designati dal Municipio.

3 Il servizio d'incasso delle tasse sarà effettuato direttamente dal servizio amministrativo delle Aziende.

4 I conti delle Aziende saranno chiusi per il 31 dicembre di ogni anno.

5 Gli eventuali utili dell'esercizio saranno destinati alla formazione di fondi di riserva per futuri investimenti inerenti all'attività dell'azienda.

Con l'entrata in vigore di questo regolamento sono abrogati i preesistenti regolamenti organici delle Aziende municipalizzate del Comune di Locarno, nonché tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con il presente.

Adottato dal Consiglio Comunale il 19 ottobre 1981.

Approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con risoluzione no. 1781 del 17 novembre 1981.

¹ Modifiche adottate dal Consiglio Comunale il 18 giugno 1990.

Approvate dal Dipartimento dell'Interno con risoluzione no. 130-RE-863 del 10 dicembre 1990.

² Modifiche adottate con risoluzione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994.

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-3577 del 10 marzo 1995.

ALLEGATO 9

ALLEGATO 9

Modifiche „Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale”

ARTICOLO ORIGINALE	PROPOSTA MODIFICA	COMMENTO
Art. 1 <u>Scopo e attività dell'Azienda</u> L'Azienda dell'acqua potabile (in seguito detta semplicemente "Azienda") è un servizio di pubblica utilità. Essa provvede, con diritto di privativa, alla captazione e distribuzione di acqua potabile e per uso industriale, sia sul territorio della Città di Locarno, dove ha la propria sede, sia sul territorio dei Comuni con i quali ha stipulato o può stipulare una convenzione di fornitura. Resta riservato quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i singoli Comuni. E' esclusa l'utilizzazione di acqua potabile per il funzionamento di pompe termiche.	Art. 1¹ <u>Scopo e attività dell'Azienda</u> L'Azienda dell'acqua potabileL'Ente autonomo Locarnese <u>Ente Acqua</u> (–in seguito detta<u>detto</u> semplicemente "AziendaLEA") è un servizio di pubblica utilità. Essa<u>Esso</u> provvede, con diritto di privativa, alla captazione e distribuzione di acqua potabile e per uso industriale, sia sul territorio della Città di Locarno, dove ha la propria sede, sia sul territorio dei Comuni con i quali ha stipulato o può stipulare una convenzione di fornitura. Resta riservato quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i singoli Comuni. E' esclusa l'utilizzazione di acqua potabile per il funzionamento di pompe termiche.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi.
Art. 2 <u>Organizzazione dell'Azienda</u> L'Azienda è retta secondo le norme previste dalla Legge cantonale sulle aziende municipalizzate.	Art. 2¹ <u>Organizzazione dell'Azienda</u> La L'Azienda-LEA è un ente autonomo di diritto pubblico secondo la Legge Organica Comunale (LOC art. 193). È retta secondo le norme previste dalla Legge cantonale sulle aziende municipalizzate.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi • correzione base legale (LMSP abrogata)

Art. 3 <u>Erogazione dell'acqua</u> 1L'acqua viene erogata nei seguenti modi: a) a deflusso misurato mediante contatore; b) a deflusso continuo per forniture particolari; c) a deflusso illimitato per gli idranti anti-incendio. Per la fornitura di acqua a deflusso continuo sarà installata una lente idrometrica. 2L'Azienda assicura una normale erogazione fin dove è consentita dalla pressione della rete. Ne consegue che stabili di altezza superiore a quella raggiungibile con la pressione normale devono essere dotati delle necessarie apparecchiature di pompaggio e di stoccaggio atte ad assicurare un'erogazione adeguata a tutti i piani e nel contempo a evitare scompensi, vibrazioni e colpi d'ariete nella rete di distribuzione. Queste norme valgono anche per fabbricati siti in luoghi dove un'erogazione normale non può essere assicurata con la pressione esistente in rete. Impianti del genere (detti di sovrappressione) sono indispensabili quando esiste un collegamento diretto con la rete come, per esempio, per gli impianti anti-incendio con elevato fabbisogno di acqua. Dette installazioni dovranno essere eseguite da un installatore autorizzato, per conto dell'abbonato. 3Casi particolari. La Commissione amministratrice può accordare, su richiesta preventiva, la concessione per impianti speciali e di grande consumo, se queste forniture non presentano inconvenienti e se l'istante offre sufficienti garanzie.	Art. 3¹ <u>Erogazione dell'acqua</u> 1L'acqua viene erogata nei seguenti modi: a) a deflusso misurato mediante contatore; b) a deflusso continuo per forniture particolari; c) a deflusso illimitato per gli idranti anti-incendio. Per la fornitura di acqua a deflusso continuo sarà installata una lente idrometrica. 2L'Azienda <u>La LEA</u> assicura una normale erogazione fin dove è consentita dalla pressione della rete. Ne consegue che stabili di altezza superiore a quella raggiungibile con la pressione normale devono essere dotati delle necessarie apparecchiature di pompaggio e di stoccaggio atte ad assicurare un'erogazione adeguata a tutti i piani e nel contempo a evitare scompensi, vibrazioni e colpi d'ariete nella rete di distribuzione. Queste norme valgono anche per fabbricati siti in luoghi dove un'erogazione normale non può essere assicurata con la pressione esistente in rete. Impianti del genere (detti di sovrappressione) sono indispensabili quando esiste un collegamento diretto con la rete come, per esempio, per gli impianti anti-incendio con elevato fabbisogno di acqua. Dette installazioni dovranno essere eseguite da un installatore autorizzato, per conto dell'abbonato. 3Casi particolari. La Commissione amministratrice può accordare, su richiesta preventiva, la concessione per impianti speciali e di grande consumo, se queste forniture non presentano inconvenienti e se l'istante offre sufficienti garanzie. <u>(abrogato)¹</u>	• modifiche di forma, sostituendo "Azienda" con "LEA" ed adattando di conseguenza i testi • non esistendo più la commissione amministratrice il punto no.3 va a cadere.
---	--	--

Art. 4 <u>Modalità di fornitura</u> Le modalità di fornitura attraverso la rete di distribuzione sono stabilite dall'Azienda. L'abbonato è tenuto a far eseguire a proprie spese le modifiche alle installazioni e agli apparecchi di sua proprietà che si rendessero necessarie in seguito al cambiamento del sistema di distribuzione dell'acqua, all'introduzione di nuove tecnologie o all'adozione di nuove disposizioni tariffarie.	Art. 4¹ <u>Modalità di fornitura</u> Le modalità di fornitura attraverso la rete di distribuzione sono stabilite dall'Azienda<u>dalla LEA</u>. L'abbonato è tenuto a far eseguire a proprie spese le modifiche alle installazioni e agli apparecchi di sua proprietà che si rendessero necessarie in seguito al cambiamento del sistema di distribuzione dell'acqua, all'introduzione di nuove tecnologie o all'adozione di nuove disposizioni tariffarie.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi
Art. 5 <u>Uso dell'acqua</u> L'acqua fornita non può essere destinata ad altri scopi all'infuori di quelli previsti dall'abbonamento. All'abbonato che utilizza l'acqua per altri scopi senza darne avviso all'Azienda, o commette altri abusi, potrà essere sospesa l'erogazione all'interno dello stabile. Resta riservata l'azione civile o eventualmente penale, a giudizio del Municipio.	Art. 5¹ <u>Uso dell'acqua</u> L'acqua fornita non può essere destinata ad altri scopi all'infuori di quelli previsti dall'abbonamento. All'abbonato che utilizza l'acqua per altri scopi senza darne avviso all'Azienda<u>alla LEA</u>, o commette altri abusi, potrà essere sospesa l'erogazione all'interno dello stabile. Resta riservata l'azione civile o eventualmente penale, a giudizio del Municipio.	• non essendo più governata direttamente dal Municipio la LEA, questa decisione viene presa dagli organi della LEA stessa in funzione di un proprio regolamento interno.
Art. 7 <u>Limitazione o sospensione della fornitura di acqua</u> In caso di scarsità d'acqua l'Azienda può limitare o sospendere la fornitura per piscine, per irrorazione, per usi commerciali e industriali, nonché per impianti di climatizzazione.	Art. 7¹ <u>Limitazione o sospensione della fornitura di acqua</u> In caso di scarsità d'acqua l'Azienda<u>la LEA</u> può limitare o sospendere la fornitura per piscine, per irrorazione<u>irrigazioni</u>, per usi commerciali e industriali, nonché per impianti di climatizzazione.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi • correzione irrigazioni
Art. 9 <u>Diritto di sorveglianza</u> L'abbonato è tenuto a consentire agli incaricati dell'Azienda il libero accesso dove si trovano impianti di	Art. 9¹ <u>Diritto di sorveglianza</u> L'abbonato è tenuto a consentire agli incaricati dell'Azienda<u>della LEA</u> il libero accesso dove si trovano	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed

acqua, allo scopo di controllare il funzionamento degli stessi, o del contatore, o di verificare se gli abbonamenti sono consoni con il presente regolamento. Dovrà altresì essere consentito agli incaricati dell'Azienda di eseguire in ogni tempo dei controlli sulle apparecchiature e sul modo di captazione e di evacuazione dell'acqua usata per il funzionamento di pompe termiche, nell'ambito di tutto il comprensorio dei Comuni serviti dall'Azienda. Ogni rifiuto da parte del proprietario o del locatario al libero accesso è passibile delle sanzioni previste dal presente Regolamento.	impianti di acqua, allo scopo di controllare il funzionamento degli stessi, o del contatore, o di verificare se gli abbonamenti sono consoni con il presente regolamento. Dovrà altresì essere consentito agli incaricati dell'Azienda della LEA di eseguire in ogni tempo dei controlli sulle apparecchiature e sul modo di captazione e di evacuazione dell'acqua usata per il funzionamento di pompe termiche, nell'ambito di tutto il comprensorio dei Comuni serviti dall'Azienda. Ogni rifiuto da parte del proprietario o del locatario al libero accesso è passibile delle sanzioni previste dal presente Regolamento.	adattando di conseguenza i testi
Art. 10 <u>Rete di distribuzione</u> La rete di distribuzione è costituita dalle condotte, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essa collegate. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dell'azienda della LEA, che ne è l'unica proprietaria.	Art. 10¹ <u>Rete di distribuzione</u> La rete di distribuzione è costituita dalle condotte, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essa collegate. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dell'azienda della LEA, che ne è l'unica proprietaria.	• modifiche di forma, sostituendo "Azienda" con "LEA" ed adattando di conseguenza i testi
Art. 11 <u>Estensione della rete</u> L'estensione della rete viene effettuata entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda.	Art. 11¹ <u>Estensione della rete</u> L'estensione della rete viene effettuata entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda della LEA.	• modifiche di forma, sostituendo "Azienda" con "LEA" ed adattando di conseguenza i testi
Art. 13 <u>Raccordi con altri acquedotti pubblici</u> In casi particolari l'Azienda può concedere l'autorizzazione di allacciarsi ad altri acquedotti pubblici.	Art. 13¹ <u>Raccordi con altri acquedotti pubblici</u> In casi particolari l'Azienda la LEA può concedere l'autorizzazione di allacciarsi ad altri acquedotti pubblici.	• modifiche di forma, sostituendo "Azienda" con "LEA" ed adattando di conseguenza i testi

Art. 14 <u>Divieti</u> Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentati da acquedotti o pozzi privati.	Art. 14¹ <u>Divieti</u> Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentati <u>alimentate</u> da acquedotti o pozzi privati.	• correzione sintassi
Art. 15 <u>Allacciamento</u> L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata. Per ogni proprietà che si intende allacciare all'acquedotto viene eseguita una diramazione a partire dalla condotta principale fino all'apparecchio di misura. Di regola è concesso un solo allacciamento per proprietà. In casi speciali e giustificati possono essere concesse altre diramazioni, a giudizio dell'Azienda. L'allacciamento, fino e compreso l'apparecchio di misura, viene costruito a cura dell'Azienda e a spese dell'abbonato. L'allacciamento rimane di proprietà dell'Azienda sull'area pubblica e di proprietà del privato sull'area di sua pertinenza. La manutenzione è curata dall'Azienda a proprie spese sull'area pubblica e a spese del proprietario sull'area privata.	Art. 15¹ <u>Allacciamento</u> L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata. Per ogni proprietà che si intende allacciare all'acquedotto viene eseguita una diramazione a partire dalla condotta principale fino all'apparecchio di misura. Di regola è concesso un solo allacciamento per proprietà. In casi speciali e giustificati possono essere concesse altre diramazioni, a giudizio dell'Azienda <u>della LEA</u>. L'allacciamento, fino e compreso l'apparecchio di misura, viene costruito a cura dell'Azienda <u>della LEA</u> e a spese dell'abbonato. L'allacciamento rimane di proprietà dell'Azienda sull'area pubblica e di proprietà del privato <u>dell'abbonato nella sua totalità. La manutenzione dell'allacciamento è di competenza dell'abbonato e va eseguita unicamente dal personale della LEA a spese dell'abbonato.</u> privato sull'area di sua pertinenza. La manutenzione è curata dall'Azienda a proprie spese sull'area pubblica e a spese del proprietario sull'area privata.	• modifiche di forma, sostituendo "Azienda" con "LEA" ed adattando di conseguenza i testi • l'attuale impostazione risulta incoerente tra realizzazione e manutenzione, nonché non corretta dal profilo della ripartizione delle spese di manutenzione. Infatti, non si reputa corretto che la LEA (e quindi tutti gli abbonati) debbano prendersi a carico le spese di manutenzione (es. perdite) su di un'infrastruttura finalizzata ad un singolo utente.

Art. 17 <u>Accesso alla proprietà privata</u> L'abbonato è tenuto ad accordare o a procurare all'Azienda il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono pure altre proprietà.	Art. 17¹ <u>Accesso alla proprietà privata</u> L'abbonato è tenuto ad accordare o a procurare all'Azienda <u>alla LEA</u> il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono pure altre proprietà.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi
Art. 18 <u>Domanda di allacciamento</u> Ogni domanda di allacciamento deve essere presentata per iscritto dal proprietario, simultaneamente alla richiesta di licenza edilizia. Egli dovrà mettere a disposizione i piani di esecuzione dell'impianto idraulico nella scala che gli sarà richiesta dall'ufficio tecnico dell'Azienda e indicare il nome dell'installatore che eseguirà l'impianto.	Art. 18¹ <u>Domanda di allacciamento</u> Ogni domanda di allacciamento deve essere presentata per iscritto dal proprietario, simultaneamente alla richiesta di licenza edilizia. Egli dovrà mettere a disposizione i piani di esecuzione dell'impianto idraulico nella scala che gli sarà richiesta dall'ufficio tecnico dell'Azienda <u>dalla LEA</u> e indicare il nome dell'installatore che eseguirà l'impianto.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi
Art. 19 <u>Allacciamento di proprietà discoste</u> Se si rendesse necessario il prolungamento della condotta di distribuzione per servire proprietà discoste è facoltà dell'Azienda - nell'ambito della procedura di concessione della licenza edilizia - decidere se eseguire o meno il lavoro. Essa è libera di rifiutare domande di allacciamento che ritenesse tali da presentare degli inconvenienti, o che implicassero investimenti sproporzionati al probabile incasso per la vendita di acqua.	Art. 19¹ <u>Allacciamento di proprietà discoste</u> Se si rendesse necessario il prolungamento della condotta di distribuzione per servire proprietà discoste è facoltà dell'Azienda <u>della LEA</u> - nell'ambito della procedura di concessione della licenza edilizia - decidere se eseguire o meno il lavoro. Essa è libera di rifiutare domande di allacciamento che ritenesse tali da presentare degli inconvenienti, o che implicassero investimenti sproporzionati al probabile incasso per la vendita di acqua.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi

Art. 21 <u>Installazioni interne</u> L'installazione interna ha inizio dal contatore e deve essere eseguita a cura e a spese dell'abbonato. Deve essere realizzata da un installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni dell'Azienda e alle "Direttive per l'esecuzione di impianti d'acqua", edite dalla Società svizzera installatori acqua e gas (SSIAG). I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda. Per tutti gli impianti deve essere prevista una valvola di ritenuta da posare subito dopo il contatore. Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modifica di apparecchi ed impianti per il trattamento o di potabilizzazione raccordati alla rete di distribuzione pubblica, deve essere fatta richiesta di autorizzazione, rispettivamente la notifica al Laboratorio cantonale di igiene. Ospedali, cliniche, privati che usano apparecchiature sanitarie per le quali devono poter contare su una certa quantità di acqua e pressione costante durante l'impiego dovranno disporre di adeguate attrezzature di stoccaggio che permettono di supplire l'eventuale mancanza di acqua distribuita attraverso la rete in caso di improvvisa interruzione. E' obbligatorio installare apparecchiature di protezione secondo le norme SSIAG dove esiste il rischio di sifonamento (risucchio di acqua residuale nelle condotte di distribuzione), quali laboratori, ecc.	Art. 21¹ <u>Installazioni interne</u> L'installazione interna ha inizio dal contatore e deve essere eseguita a cura e a spese dell'abbonato. Deve essere realizzata da un installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni dell'Azienda della LEA e alle <u>direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA)</u> "Direttive per l'esecuzione di impianti d'acqua", edite dalla Società svizzera installatori acqua e gas (SSIAG). I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda della LEA. Per tutti gli impianti deve essere prevista una valvola di ritenuta da posare subito dopo il contatore. Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modifica di apparecchi ed impianti per il trattamento o di potabilizzazione raccordati alla rete di distribuzione pubblica, deve essere fatta richiesta di autorizzazione, rispettivamente la notifica al Laboratorio cantonale di igiene. Ospedali, cliniche, privati che usano apparecchiature sanitarie per le quali devono poter contare su una certa quantità di acqua e pressione costante durante l'impiego dovranno disporre di adeguate attrezzature di stoccaggio che permettono di supplire l'eventuale mancanza di acqua distribuita attraverso la rete in caso di improvvisa interruzione. E' obbligatorio installare apparecchiature di protezione secondo le norme SSIAG <u>SSIGA</u> dove esiste il rischio di sifonamento (risucchio di acqua residuale nelle condotte di distribuzione), quali laboratori, ecc.	• modifiche di forma, sostituendo "Azienda" con "LEA" ed adattando di conseguenza i testi • corretto associazione di categoria (SSIGA)
--	--	---

Art. 22 <u>Controllo e collaudo</u> L'installatore che ha eseguito l'impianto deve provvedere al collaudo secondo le prescrizioni della SSIAG. L'Azienda si riserva il diritto di assistere al collaudo come pure di accertare in ogni momento se gli impianti sono eseguiti secondo le prescrizioni e conformemente ai piani presentati. Qualora gli impianti non rispondessero alle esigenze richieste dal presente regolamento, l'azienda potrà rifiutare la fornitura. I controlli dell'azienda non implicano l'assunzione di responsabilità da parte della stessa. L'immissione di acqua negli impianti privati viene effettuata dopo il collaudo, su richiesta e a rischio dell'abbonato.	Art. 22¹ <u>Controllo e collaudo</u> L'installatore che ha eseguito l'impianto deve provvedere al collaudo secondo le prescrizioni della SSIAGSSIGA. L'Azienda-La LEA si riserva il diritto di assistere al collaudo come pure di accertare in ogni momento se gli impianti sono eseguiti secondo le prescrizioni e conformemente ai piani presentati. Qualora gli impianti non rispondessero alle esigenze richieste dal presente regolamento, l'azienda potrà rifiutare la fornitura. I controlli dell'azienda—della LEA non implicano l'assunzione di responsabilità da parte della stessa. L'immissione di acqua negli impianti privati viene effettuata dopo il collaudo, su richiesta e a rischio dell'abbonato.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi • corretta associazione di categoria (SSIGA)
Art. 23 <u>Obbligo di trasformazione</u> L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati, rese necessarie da nuove modalità di fornitura. Se entro un congruo tempo l'abbonato non darà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà eseguire o far eseguire la trasformazione ritenuta necessaria, a spese dell'abbonato.	Art. 23¹ <u>Obbligo di trasformazione</u> L'Azienda-La LEA si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati, rese necessarie da nuove modalità di fornitura. Se entro un congruo tempo l'abbonato non darà seguito all'invito dell'Aziendadella LEA, questa potrà eseguire o far eseguire la trasformazione ritenuta necessaria, a spese dell'abbonato.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi

Art. 24 <u>Riparazioni</u> L'abbonato è tenuto alla manutenzione dei propri impianti e deve provvedere a sue spese alla riparazione di guasti e all'eliminazione di eventuali difetti. Se i guasti constatati su impianti privati sono tali da recare perturbazioni alla zona di erogazione circostante, l'azienda può - qualora non vi fosse posto immediatamente rimedio - sospendere la fornitura di acqua. Se il guasto è constatato dagli organi dell'azienda questa provvede a segnalarlo all'abbonato. Essa non si assume tuttavia responsabilità di sorta per il funzionamento dopo la riparazione. L'abbonato non ha diritto a risarcimento o bonifico alcuno nel caso di perdite per guasti o difetti al proprio impianto interno.	Art. 24¹ <u>Riparazioni</u> L'abbonato è tenuto alla manutenzione dei propri impianti e deve provvedere a sue spese alla riparazione di guasti e all'eliminazione di eventuali difetti. Se i guasti constatati su impianti privati sono tali da recare perturbazioni alla zona di erogazione circostante, l'azienda <u>la LEA</u> può - qualora non vi fosse posto immediatamente rimedio - sospendere la fornitura di acqua. Se il guasto è constatato dagli organi dell'azienda <u>della LEA</u> questa provvede a segnalarlo all'abbonato. Essa non si assume tuttavia responsabilità di sorta per il funzionamento dopo la riparazione. L'abbonato non ha diritto a risarcimento o bonifico alcuno nel caso di perdite per guasti o difetti al proprio impianto interno.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi
Art. 25 <u>Divieti</u> E' vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modifiche dell'installazione da parte di persone non autorizzate dall'azienda.	Art. 25¹ <u>Divieti</u> E' vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modifiche dell'installazione da parte di persone non autorizzate dall'azienda <u>dalla LEA</u>.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi
Art. 27 <u>Abbonamento</u> L'abbonamento viene concluso dall'azienda con il proprietario dell'immobile. Per le proprietà in condominio è concluso con l'amministratore dello stabile debitamente autorizzato dai singoli proprietari.	Art. 27¹ <u>Abbonamento</u> L'abbonamento viene concluso dall'azienda <u>dalla LEA</u> con il proprietario dell'immobile <u>del fondo</u>. Per le proprietà in condominio è concluso con l'amministratore dello stabile debitamente autorizzato dai singoli proprietari.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi • l'abbonato è legato al fondo e non all'immobile.

Art. 30 <u>Cambiamento di proprietario</u> I trapassi di proprietà devono essere notificati all'azienda a cura del vecchio proprietario. Sino al momento della notifica il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse dovute.	Art. 30¹ <u>Cambiamento di proprietario</u> I trapassi di proprietà devono essere notificati all'azienda <u>alla LEA</u> a cura del vecchio proprietario. Sino al momento della notifica il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse dovute.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi
Art. 31 <u>Notifica di cambiamenti</u> Allo scopo di adeguare l'abbonamento alla nuova situazione, il proprietario è tenuto a informare subito l'azienda di ogni modifica eseguita ai propri stabili e relativi impianti. In caso di mancata notifica l'azienda è in diritto di riscuotere le tasse dovute in più a contare dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione. Nei casi di diminuzione l'azienda non concederà alcun bonifico.	Art. 31¹ <u>Notifica di cambiamenti</u> Allo scopo di adeguare l'abbonamento alla nuova situazione, il proprietario è tenuto a informare subito l'azienda <u>la LEA</u> di ogni modifica eseguita ai propri stabili e relativi impianti. In caso di mancata notifica l'azienda <u>la LEA</u> è in diritto di riscuotere le tasse dovute in più a contare dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione. Nei casi di diminuzione l'azienda <u>la LEA</u> non concederà alcun bonifico.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi
Art. 32 <u>Applicazione del contatore</u> Per gli allacciamenti, all'inizio della condotta interna viene applicato un contatore. Il contatore è fornito e posato dall'azienda che ne è la proprietaria. Essa ne cura la manutenzione e provvede a eventuali riparazioni.	Art. 32¹ <u>Applicazione del contatore</u> Per ogni allacciamento <u>gli allacciamenti</u>, all'inizio della condotta interna viene applicato un contatore. Esso viene - Il contatore è fornito e posato dall'azienda <u>dalla LEA</u> che ne è la proprietaria. Essa ne cura la manutenzione e provvede a eventuali riparazioni.	• modifiche di forma, sostituendo “Azienda” con “LEA” ed adattando di conseguenza i testi • semplificazione formulazione

Art. 33 <u>Ubicazione e sistemazione</u> Il contatore dovrà poter essere posato secondo le norme SSIAG, in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento. La posizione del contatore dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e agevole la periodica sostituzione.	Art. 33¹ <u>Ubicazione e sistemazione</u> Il contatore dovrà poter essere posato secondo le norme SSIAG<u>SSIGA</u>, in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento. La posizione del contatore dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e agevole la periodica sostituzione, <u>essa resta in ogni caso di competenza della LEA.</u>	• corretta associazione di categoria (SSIGA) • inserito che la competenza sulla decisione della posizione resta della LEA (in pratica è già così)
Art. 35 <u>Verifica del contatore</u> La verifica del contatore viene eseguita dall'azienda ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di contestazione del funzionamento l'abbonato può chiedere per iscritto la verifica. L'Azienda vi procederà al più presto. Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%. Se il contatore è esatto le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonato reclamante. In caso di difetto le spese rimarranno a carico dell'Azienda. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore per il semestre in corso verrà stabilito il consumo nella stessa misura di quello corrispondente allo stesso semestre dell'anno precedente.	Art. 35¹ <u>Verifica del contatore</u> La verifica del contatore viene eseguita dall'azienda <u>dalla LEA</u> ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di contestazione del funzionamento l'abbonato può chiedere per iscritto la verifica. L'Azienda <u>In questo caso LEA</u> vi procederà al più presto. Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%. Se il contatore è esatto le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonato reclamante. In caso di difetto le spese rimarranno a carico dell'Azienda <u>della LEA</u>. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore per il semestre in corso verrà stabilito il consumo nella stessa misura di quello corrispondente allo stesso semestre dell'anno precedente.	• modifiche di forma, sostituendo "Azienda" con "LEA" ed adattando di conseguenza i testi
Art. 36 <u>Lente idrometrica</u> Per la fornitura di acqua a deflusso continuo, l'unità di misura è il litro al minuto (l/min.). La taratura è effettuata da un incaricato dell'azienda; l'abbonato ha il diritto di essere presente.	Art. 36¹ <u>Lente idrometrica</u> Per la fornitura di acqua a deflusso continuo, l'unità di misura è il litro al minuto (l/min.). La taratura è effettuata da un incaricato dell'azienda <u>della LEA</u>; l'abbonato ha il diritto di essere presente.	• modifiche di forma, sostituendo "Azienda" con "LEA" ed adattando di

		conseguenza i testi
Art. 37 <u>Bocche anti-incendio</u> L'alimentazione di bocche anti-incendio può essere autorizzata dall'azienda se particolarmente previsto nei piani di installazione. Il rubinetto collegante la diramazione con l'allacciamento prima del contatore sarà sigillato dall'azienda. E' vietato manomettere il sigillo, salvo in caso di incendio.	Art. 37¹ <u>Bocche anti-incendio</u> L'alimentazione di bocche anti-incendio può essere autorizzata <u>dall'azienda dalla LEA</u> se particolarmente previsto nei piani di installazione. Il rubinetto collegante la diramazione con l'allacciamento prima del contatore sarà sigillato <u>dall'azienda dalla LEA</u>. E' vietato manomettere il sigillo, salvo in caso di incendio.	• modifiche di forma, sostituendo "Azienda" con "LEA" ed adattando di conseguenza i testi
Art. 37 bis <u>Piscine</u> La costruzione, la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione. Le piscine con un volume di 5 mc ed oltre devono essere complete di impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua. Il riempimento delle piscine deve avvenire di regola durante le ore notturne e previa notifica dell'azienda, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine ed in modo di evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti. E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto interno non sia provvisto di una valvola di ritenuta.	Art. 37 bis¹ <u>Piscine</u> La costruzione, la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione. Le piscine con un volume di 5 mc ed oltre devono essere complete di impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua. Il riempimento delle piscine deve avvenire di regola durante le ore notturne e previa notifica <u>dell'azienda alla LEA</u>, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine ed in modo di evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti. E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto interno non sia provvisto di una valvola di ritenuta.	• modifiche di forma, sostituendo "Azienda" con "LEA" ed adattando di conseguenza i testi
Art. 38 <u>Tasse d'utilizzazione</u> L'abbonato è tenuto a pagare l'acqua che passa dal contatore e in ogni caso la tassa di abbonamento (v. tariffario).	Art. 38¹ <u>Tasse d'utilizzazione</u> L'abbonato è tenuto a pagare l'acqua che passa dal contatore e in ogni caso la tassa di abbonamento (v. tariffario).	• Scrittura per esteso LEF

Le indicazioni del contatore riconosciute esatte o non contestate fanno fede ai fini del conteggio. L'abbonato non ha diritto a riduzioni se il consumo risulta esagerato a causa di perdite o per altri motivi. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo a' sensi dell'art. 80 LEF. Eventuali ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.	Le indicazioni del contatore riconosciute esatte o non contestate fanno fede ai fini del conteggio. L'abbonato non ha diritto a riduzioni se il consumo risulta esagerato a causa di perdite o per altri motivi. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo a'^{ai} sensi dell'art. 80 <u>Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)</u>LEF. Eventuali ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.	
<u>Art. 39</u> <u>Contravvenzioni</u> Il mancato ossequio delle norme contenute nel presente Regolamento può comportare l'applicazione di multe proporzionate alla gravità dell'infrazione e stabilite dal Municipio. Nei casi particolarmente gravi, ossia quando si verificano situazioni che compromettono la potabilità dell'acqua e la sicurezza delle installazioni, l'azienda può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile all'interno dello stabile dell'abbonato fintanto che le norme saranno nuovamente ossequiate. L'abbonato è tenuto, in tal caso, a garantire altrimenti l'approvvigionamento degli inquilini con acqua potabile per gli usi urgenti domestici. Eliminata la causa dell'infrazione l'azienda provvederà al ripristino del servizio, caricando le relative spese dell'abbonato. La sanzione, di qualsiasi natura essa sia, non libera l'abbonato dagli impegni assunti contrattualmente nei confronti dell'azienda.	<u>Art. 39¹</u> <u>Contravvenzioni</u> Il mancato ossequio delle norme contenute nel presente Regolamento può comportare l'applicazione di multe proporzionate alla gravità dell'infrazione e stabilite dal Municipio<u>Consiglio Direttivo</u>. Nei casi particolarmente gravi, ossia quando si verificano situazioni che compromettono la potabilità dell'acqua e la sicurezza delle installazioni, l'azienda<u>la LEA</u> può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile all'interno dello stabile<u>all'allacciamento dello stabile</u> dell'abbonato fintanto che le norme saranno nuovamente ossequiate. L'abbonato è tenuto, in tal caso, a garantire altrimenti l'approvvigionamento degli inquilini con acqua potabile per gli usi urgenti domestici. Eliminata la causa dell'infrazione l'azienda<u>la LEA</u> provvederà al ripristino del servizio, caricando le relative spese dell'abbonato. La sanzione, di qualsiasi natura essa sia, non libera l'abbonato dagli impegni assunti contrattualmente nei confronti dell'azienda<u>della LEA</u>.	• modifiche di forma, sostituendo "Azienda" con "LEA" ed adattando di conseguenza i testi • modifiche di forma, sostituendo "Municipio" con "Consiglio Direttivo" ed adattando di conseguenza i testi • tolto paragrafo che regola il rapporto con gli inquilini, non essendo pertinente a questo regolamento

Sono altresì riservate le azioni civile e penale per il risarcimento dell'eventuale danno causato.	Sono altresì riservate le azioni civile e penale per il risarcimento dell'eventuale danno causato.	
	<u>Art. 41¹</u> <u>Autonomia finanziaria</u> <u>¹La LEA deve essere finanziariamente autosufficiente.</u> <u>²Il finanziamento avviene tramite i seguenti mezzi:</u> a) <u>tasse di utilizzazione;</u> b) <u>tasse di allacciamento;</u> c) <u>fatturazione di prestazioni speciali;</u> d) <u>sussidi e contributi;</u> e) <u>altre prestazioni di terzi.</u>	• Inserimento art. 8 regolamento organico delle aziende Municipalizzate (da abrogare) • Modifiche di forma “Azienda” – “LEA”
	<u>Art. 42¹</u> <u>Tasse</u> <u>¹Le tasse di utilizzazione e di allacciamento devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.</u> <u>²Il debitore delle tasse previste dagli art. 41a) - 41f) è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile o l'impianto allacciato in virtù di un diritto reale o di un contratto.</u> <u>³Le tariffe per le prestazioni fornite e le tasse di utilizzazione sono stabilite dal Municipio tramite ordinanza a norma dell'art. 3 dello Statuto della LEA.</u>	• Inserimento art. 9 regolamento organico delle aziende Municipalizzate (da abrogare) • Modifiche di forma “Azienda” – “LEA”
	<u>Art. 43a)¹</u> <u>Tassa d'allacciamento</u> <u>La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione dell'acquedotto è subordinata al pagamento della tassa di allacciamento. Essa è richiesta per le nuove costruzioni, come</u>	• Inserimento art. 9a) regolamento organico delle aziende

	<u>pure per ogni ampliamento, ristrutturazione e riattamento di stabili o strutture preesistenti.</u> <u>La tassa di allacciamento è calcolata in base al volume della costruzione secondo le norme SIA e varia tra fr. 0.55/m³ e fr. 2.--/m³, ritenuto un minimo di fr. 100.--.</u> <u>In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità dell'uso degli impianti, il Consiglio Direttivo può aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.</u>	Municipalizzate (da abrogare) • Modifiche di forma “Azienda” – “LEA”																																																
	<u>Art. 43b)¹</u> <u>Tassa base</u> <u>¹La tassa base è stabilita come segue:</u> <table><tr><td>- cucina da</td><td>fr.</td><td>15.--</td><td>a</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">fr. 30.-- all’anno</td></tr></table> <table><tr><td>- camera da bagno con WC, ecc.da</td><td>fr.</td><td>15.--</td><td>a</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">fr. 30.-- all’anno</td></tr></table> <table><tr><td>- servizi igienici separati (smaltitoi, vaschette, docce, ecc.)da</td><td>fr.</td><td>12.--</td><td>a</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">fr. 30.-- all’anno</td></tr></table> <table><tr><td>- per ogni altro locale da</td><td>fr.</td><td>9.--</td><td>a</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">fr. 18.-- all’anno</td></tr></table> <table><tr><td>- per locali spaziosi: per ogni 30 m2 o frazione superiore a 5 m2 da</td><td>fr.</td><td>9.--</td><td>a</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">fr. 18.-- all’anno</td></tr></table> <u>In genere sono esenti da tassa i locali che misurano meno di 5 m2, purché non vi siano rubinetti.</u> <table><tr><td>- per ogni lavatoio o lavatrice installata da</td><td>fr.</td><td>15.--</td><td>a</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">fr. 30.-- all’anno</td></tr></table> <u>inoltre per ogni appartamento una tassa</u>	- cucina da	fr.	15.--	a			fr. 30.-- all’anno		- camera da bagno con WC, ecc.da	fr.	15.--	a			fr. 30.-- all’anno		- servizi igienici separati (smaltitoi, vaschette, docce, ecc.)da	fr.	12.--	a			fr. 30.-- all’anno		- per ogni altro locale da	fr.	9.--	a			fr. 18.-- all’anno		- per locali spaziosi: per ogni 30 m2 o frazione superiore a 5 m2 da	fr.	9.--	a			fr. 18.-- all’anno		- per ogni lavatoio o lavatrice installata da	fr.	15.--	a			fr. 30.-- all’anno		• Inserimento art. 9b) regolamento organico delle aziende Municipalizzate (da abrogare) • Modifiche di forma “Azienda” – “LEA”
- cucina da	fr.	15.--	a																																															
		fr. 30.-- all’anno																																																
- camera da bagno con WC, ecc.da	fr.	15.--	a																																															
		fr. 30.-- all’anno																																																
- servizi igienici separati (smaltitoi, vaschette, docce, ecc.)da	fr.	12.--	a																																															
		fr. 30.-- all’anno																																																
- per ogni altro locale da	fr.	9.--	a																																															
		fr. 18.-- all’anno																																																
- per locali spaziosi: per ogni 30 m2 o frazione superiore a 5 m2 da	fr.	9.--	a																																															
		fr. 18.-- all’anno																																																
- per ogni lavatoio o lavatrice installata da	fr.	15.--	a																																															
		fr. 30.-- all’anno																																																

	<u>supplementare da</u> fr. 3.-- a fr. 6.-- all'anno	
	<u>- lavatrici in lavanderie commerciali per</u> <u>kg di capacità</u> fr. 7.50 a fr. 15.-- all'anno	
	<u>- lavatrici in alberghi e pensioni, per kg di capacità</u> fr. 4.50 a fr. 9.-- all'anno	
	<u>- lavatrici in istituti, ospedali, case di cura</u> <u>per kg di capacità</u> fr. 3.-- a fr. 6.-- all'anno	
	<u>- tariffa minima per lavatrice in lavanderie commerciali,</u> <u>alberghi, pensioni, istituti, ospedali e case di cura</u> fr. 75.- - a fr. 150.-- all'anno	
	<u>- autorimessa singola</u> fr. 9.-- a fr. 18.-- all'anno	
	<u>- autorimessa in comune:</u> <u>per il primo posto</u> da fr. 9.-- a fr. 18.-- all'anno <u>per ogni ulteriore posto</u> da fr. 4.50 a fr. 9.-- all'anno	
	<u>- piscine: per ogni m3 di capacità della vasca</u> da fr. 4.50 a fr. 9.-- all'anno <u>tariffa minima per piscina</u> da fr. 45.-- a fr. 90.-- all'anno	
	<u>- rubinetto esterno</u> da fr. 30.-- a fr. 60.-- all'anno	
	<u>- stalle: per ogni posto di bestiame grosso</u> da fr. 9.-- a fr. 18.-- all'anno	

	- terreni annessi a fabbricati: fino a superfici di 1000 m2 per ogni 100 m2 o frazione, anche se non esistono installazioni di acquada	fr.	12.--	a
			fr. 24.--	all'anno
	per la superficie eccedente i 1000 m2, ogni 100 m2 o frazione	fr.	6.--	a
			fr. 12.--	all'anno
	- terreni non annessi a fabbricati: per il primo rubinetto	fr.	45.--	a
			fr. 90.--	all'anno
	per ogni ulteriore rubinetto	fr.	30.--	a
			fr. 60.--	all'anno
	- zone di montagna: primo rubinetto	fr.	90.--	a
			fr. 180.--	all'anno
	per ogni ulteriore rubinetto	fr.	22.50	a
			fr. 45.--	all'anno
	- servizio pubblico e/o antincendio: fontana a forfait	fr.	472.50	a
			fr. 945.--	all'anno
	fornata ornamentale: tassa da stabilire per ogni caso in base al consumo			
	- WC e smaltitoio a forfait	fr.	472.50	a
			fr. 945.--	all'anno
	- spruzzatori automatici (Sprinkler) cadauno a forfait	fr.	1.50	a
			fr. 3.--	all'anno
	idrante a forfait	fr.	127.50	a
			fr. 255.--	all'anno
	rubinetto a forfait	fr.	45.--	a
			fr. 90.--	all'anno

	<u>2La tariffa base minima in ogni caso è compresa tra un minimo di Fr. 45.-- e un massimo di Fr. 90.-- all'anno, rispettivamente tra un minimo di Fr. 90.-- e un massimo di Fr. 180.-- per la zona di montagna.</u>	
	Art. 43c)¹ <u>Tassa di consumo</u> <u>L'intero consumo di acqua, misurato a contatore, è calcolato tra un minimo di Fr. 0.60 al m³ e un massimo di Fr. 2.-- al m³.</u>	• Inserimento art. 9c) regolamento organico delle aziende Municipalizzate (da abrogare) • Modifiche di forma "Azienda" – "LEA"
	Art. 43d)¹ <u>Forniture particolari</u> <u>Per uso temporaneo</u> - <u>per costruzioni edili: ogni m3 di volume del fabbricato (norme SIA) costruito secondo il sistema tradizionale da fr. 0.42 a fr. 2.-- m³</u> - <u>per altri usi temporanei viene stabilita una tariffa proporzionata.</u> <u>In caso di fornitura a contatore l'acqua è fatturata da fr. 1.-- a fr. 5.-- m³</u> <u>In caso di manifesta divergenza tra la tariffa calcolata e l'intensità dell'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.</u>	• Inserimento art. 9d) regolamento organico delle aziende Municipalizzate (da abrogare) • Modifiche di forma "Azienda" – "LEA"

	<u>Art. 43e)¹</u> <u>Noleggio contatori</u> <u>I contatori sono di proprietà della LEA e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio fissata come segue:</u> <table><tr><th><u>Diametro del contatore</u></th><th><u>Tassa annua</u></th></tr><tr><td>15 mm</td><td>da fr. 25.20 a fr. 50.40</td></tr><tr><td>20 mm</td><td>da fr. 33.60 a fr. 67.20</td></tr><tr><td>25 mm</td><td>da fr. 42.-- a fr. 84.--</td></tr><tr><td>32 mm</td><td>da fr. 54.60 a fr. 109.20</td></tr><tr><td>40 mm</td><td>da fr. 84.-- a fr. 168.--</td></tr><tr><td>50 mm</td><td>da fr. 134.40 a fr. 268.80</td></tr><tr><td>65 mm</td><td>da fr. 168.-- a fr. 336.--</td></tr></table> <u>Per contatori di diametro superiore ai 65 mm o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà pari al 15 % del costo del contatore.</u>	<u>Diametro del contatore</u>	<u>Tassa annua</u>	15 mm	da fr. 25.20 a fr. 50.40	20 mm	da fr. 33.60 a fr. 67.20	25 mm	da fr. 42.-- a fr. 84.--	32 mm	da fr. 54.60 a fr. 109.20	40 mm	da fr. 84.-- a fr. 168.--	50 mm	da fr. 134.40 a fr. 268.80	65 mm	da fr. 168.-- a fr. 336.--	• Inserimento art. 9e) regolamento organico delle aziende Municipalizzate (da abrogare) • Modifiche di forma “Azienda” – “LEA”
<u>Diametro del contatore</u>	<u>Tassa annua</u>																	
15 mm	da fr. 25.20 a fr. 50.40																	
20 mm	da fr. 33.60 a fr. 67.20																	
25 mm	da fr. 42.-- a fr. 84.--																	
32 mm	da fr. 54.60 a fr. 109.20																	
40 mm	da fr. 84.-- a fr. 168.--																	
50 mm	da fr. 134.40 a fr. 268.80																	
65 mm	da fr. 168.-- a fr. 336.--																	
	<u>Art. 43f)¹</u> <u>Altri costi e loro determinazione</u> <u>¹Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di listino maggiorato del 30 % al massimo per coprire i costi generali.</u> <u>²La manodopera è fatturata in base alle tariffe delle rispettive Associazioni di categoria (Suissetec, SIA) con uno sconto massimo del 30 %.</u>	• Inserimento art. 9f) regolamento organico delle aziende Municipalizzate (da abrogare) • Modifiche di forma “Azienda” – “LEA”																

	<u>Art. 44¹</u> <u>Condotte principali e di distribuzione</u> <u>1Le spese per la posa delle condotte principali sono di regola sopportate dalla LEA.</u> <u>2In casi particolari i singoli beneficiari/utenti possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa per le condotte di distribuzione.</u>	• Inserimento art. 10 regolamento organico delle aziende Municipalizzate (da abrogare) • Modifiche di forma “Azienda” – “LEA”
	<u>Art. 45¹</u> <u>Costi di raccordo</u> <u>I costi per l'esecuzione del raccordo alla rete di distribuzione sono a carico del proprietario del fondo.</u>	• Inserimento art. 11 regolamento organico delle aziende Municipalizzate (da abrogare) • Modifiche di forma “Azienda” – “LEA”
	<u>Art. 46¹</u> <u>Della contabilità, cassa, bilanci, destinazione utili</u> <u>1I conti della LEA saranno chiusi per il 31 dicembre di ogni anno.</u> <u>2Gli eventuali utili dell'esercizio generati in regime di privativa saranno destinati alla formazione di fondi di riserva per futuri investimenti inerenti all'attività in questione.</u>	• Inserimento art. 12 regolamento organico delle aziende Municipalizzate (da abrogare) •

ALLEGATO 10

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E PER USO INDUSTRIALE

TITOLO PRIMO **NORME GENERALI**

Art. 1¹ **Scopo e attività**

L'Ente autonomo Locarnese Ente Acqua (in seguito detto semplicemente "LEA") è un servizio di pubblica utilità.

Esso provvede, con diritto di privativa, alla captazione e distribuzione di acqua potabile e per uso industriale, sia sul territorio della Città di Locarno, dove ha la propria sede, sia sul territorio dei Comuni con i quali ha stipulato o può stipulare una convenzione di fornitura. Resta riservato quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i singoli Comuni.

E' esclusa l'utilizzazione di acqua potabile per il funzionamento di pompe termiche.

Art. 2¹ **Organizzazione**

La LEA è un ente autonomo di diritto pubblico secondo la Legge Organica Comunale (LOC art. 193).

Art. 3¹ **Erogazione dell'acqua**

¹L'acqua viene erogata nei seguenti modi:

- a) a deflusso misurato mediante contatore;
- b) a deflusso continuo per forniture particolari;
- c) a deflusso illimitato per gli idranti anti-incendio.

Per la fornitura di acqua a deflusso continuo sarà installata una lente idrometrica.

²La LEA assicura una normale erogazione fin dove è consentita dalla pressione della rete. Ne consegue che stabili di altezza superiore a quella raggiungibile con la pressione normale devono essere dotati delle necessarie apparecchiature di pompaggio e di stoccaggio atte ad assicurare un'erogazione adeguata a tutti i piani e nel contempo a evitare scompensi, vibrazioni e colpi d'ariete nella rete di distribuzione.

Queste norme valgono anche per fabbricati siti in luoghi dove un'erogazione normale non può essere assicurata con la pressione esistente in rete.

Impianti del genere (detti di sovrappressione) sono indispensabili quando esiste un collegamento diretto con la rete come, per esempio, per gli impianti anti-incendio con elevato fabbisogno di acqua.

Dette installazioni dovranno essere eseguite da un installatore autorizzato, per conto dell'abbonato.

3(abrogato)¹

Art. 4¹
Modalità di fornitura

Le modalità di fornitura attraverso la rete di distribuzione sono stabilite dalla LEA.
L'abbonato è tenuto a far eseguire a proprie spese le modifiche alle installazioni e agli apparecchi di sua proprietà che si rendessero necessarie in seguito al cambiamento del sistema di distribuzione dell'acqua, all'introduzione di nuove tecnologie o all'adozione di nuove disposizioni tariffarie.

Art. 5¹
Uso dell'acqua

L'acqua fornita non può essere destinata ad altri scopi all'infuori di quelli previsti dall'abbonamento.
All'abbonato che utilizza l'acqua per altri scopi senza darne avviso alla LEA, o commette altri abusi, potrà essere sospesa l'erogazione all'interno dello stabile.
Resta riservata l'azione civile o eventualmente penale.

Art. 6
Interruzione nella distribuzione di acqua

Le interruzioni dell'erogazione per necessità di servizio sono ridotte al tempo strettamente necessario.
Gli interessati ne sono avvisati nel limite del possibile.
La limitazione o la sospensione dell'erogazione dipendenti da esigenze di manutenzione, da modifiche degli impianti, da casi di forza maggiore, non danno diritto all'abbonato di pretendere un indennizzo sotto qualsiasi forma.
E' inoltre escluso il risarcimento di danni risultati dall'interruzione, dalla restrizione e dal ripristino della fornitura di acqua, come pure da squilibri di erogazioni causati da incidenti agli impianti.

Art. 7¹
Limitazione o sospensione della fornitura di acqua

In caso di scarsità d'acqua la LEA può limitare o sospendere la fornitura per piscine, per irrigazioni, per usi commerciali e industriali, nonché per impianti di climatizzazione.

Art. 8
Precauzioni in caso di interruzioni

A prescindere dall'esistenza di adeguati sistemi di protezione contro il rischio di risucchio (sifonamento), in ogni caso, qualsiasi sia la causa dell'interruzione, l'utente dovrà immediatamente staccare dai rubinetti eventuali tubi pescanti in acque o liquidi impuri, velenosi o di altra natura, per evitare il rischio di aspirazione nelle installazioni private o nella rete pubblica.

Art. 9¹
Diritto di sorveglianza

L'abbonato è tenuto a consentire agli incaricati della LEA il libero accesso dove si trovano impianti di acqua, allo scopo di controllare il funzionamento degli stessi, o del contatore, o di verificare se gli abbonamenti sono consoni con il presente regolamento.

Dovrà altresì essere consentito agli incaricati della LEA di eseguire in ogni tempo dei controlli sulle apparecchiature e sul modo di captazione e di evacuazione dell'acqua usata per il funzionamento di pompe termiche, nell'ambito di tutto il comprensorio dei Comuni serviti dall'Azienda.

Ogni rifiuto da parte del proprietario o del locatario al libero accesso è passibile delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

TITOLO SECONDO **RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI**

Art. 10¹ **Rete di distribuzione**

La rete di distribuzione è costituita dalle condotte, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essa collegate.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza della LEA, che ne è l'unica proprietaria.

Art. 11¹ **Estensione della rete**

L'estensione della rete viene effettuata entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche della LEA.

Art. 12 **Richieste di estensione**

Richieste di estensione da parte di privati possono essere accolte se non suscitano inconvenienti o spese sproporzionate in rapporto alle entrate probabili.

Art. 13¹ **Raccordi con altri acquedotti pubblici**

In casi particolari la LEA può concedere l'autorizzazione di allacciarsi ad altri acquedotti pubblici.

Art. 14¹ **Divieti**

Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti o pozzi privati.

Art. 15¹
Allacciamento

L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata.

Per ogni proprietà che si intende allacciare all'acquedotto viene eseguita una diramazione a partire dalla condotta principale fino all'apparecchio di misura.

Di regola è concesso un solo allacciamento per proprietà.

In casi speciali e giustificati possono essere concesse altre diramazioni, a giudizio della LEA.

L'allacciamento, fino e compreso l'apparecchio di misura, viene costruito a cura della LEA e a spese dell'abbonato.

L'allacciamento rimane di proprietà dell'abbonato nella sua totalità. La manutenzione dell'allacciamento è di competenza dell'abbonato e va eseguita unicamente dal personale della LEA a spese dell'abbonato.

Art. 16
Modifiche all'allacciamento

Qualora, su domanda dell'abbonato, occorra modificare o eliminare la presa dell'acqua alla condotta principale e la relativa tubazione di adduzione alla proprietà privata, l'intera spesa è sopportata dal richiedente.

Art. 17¹
Accesso alla proprietà privata

L'abbonato è tenuto ad accordare o a procurare alla LEA il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono pure altre proprietà.

Art. 18¹
Domanda di allacciamento

Ogni domanda di allacciamento deve essere presentata per iscritto dal proprietario, simultaneamente alla richiesta di licenza edilizia. Egli dovrà mettere a disposizione i piani di esecuzione dell'impianto idraulico nella scala che gli sarà richiesta dalla LEA e indicare il nome dell'installatore che eseguirà l'impianto.

Art. 19¹
Allacciamento di proprietà discoste

Se si rendesse necessario il prolungamento della condotta di distribuzione per servire proprietà discoste è facoltà della LEA - nell'ambito della procedura di concessione della licenza edilizia - decidere se eseguire o meno il lavoro.

Essa è libera di rifiutare domande di allacciamento che ritenesse tali da presentare degli inconvenienti, o che implicassero investimenti sproporzionati al probabile incasso per la vendita di acqua.

Art. 20
Domanda di allacciamento temporaneo

La domanda di allacciamento temporaneo deve essere accompagnata dalla planimetria del fondo.

Per cantieri edili sono richiesti il piano di situazione, la cubatura e il presumibile consumo per la costruzione progettata e, se del caso, la cubatura di quella da demolire.
L'allacciamento dovrà essere dotato di una valvola di ritenuta.

TITOLO TERZO **INSTALLAZIONI INTERNE**

Art. 21¹ **Installazioni interne**

L'installazione interna ha inizio dal contatore e deve essere eseguita a cura e a spese dell'abbonato.

Deve essere realizzata da un installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni della LEA e alle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA). I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte della LEA.

Per tutti gli impianti deve essere prevista una valvola di ritenuta da posare subito dopo il contatore.

Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modifica di apparecchi ed impianti per il trattamento o di potabilizzazione raccordati alla rete di distribuzione pubblica, deve essere fatta richiesta di autorizzazione, rispettivamente la notifica al Laboratorio cantonale di igiene.

Ospedali, cliniche, privati che usano apparecchiature sanitarie per le quali devono poter contare su una certa quantità di acqua e pressione costante durante l'impiego dovranno disporre di adeguate attrezzature di stoccaggio che permettono di supplire l'eventuale mancanza di acqua distribuita attraverso la rete in caso di improvvisa interruzione.

E' obbligatorio installare apparecchiature di protezione secondo le norme SSIGA dove esiste il rischio di sifonamento (risucchio di acqua residuale nelle condotte di distribuzione), quali laboratori, ecc.

Art. 22¹ **Controllo e collaudo**

L'installatore che ha eseguito l'impianto deve provvedere al collaudo secondo le prescrizioni della SSIGA.

La LEA si riserva il diritto di assistere al collaudo come pure di accertare in ogni momento se gli impianti sono eseguiti secondo le prescrizioni e conformemente ai piani presentati.

Qualora gli impianti non rispondessero alle esigenze richieste dal presente regolamento, l'azienda potrà rifiutare la fornitura.

I controlli della LEA non implicano l'assunzione di responsabilità da parte della stessa.

L'immissione di acqua negli impianti privati viene effettuata dopo il collaudo, su richiesta e a rischio dell'abbonato.

Art. 23¹ **Obbligo di trasformazione**

La LEA si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati, rese necessarie da nuove modalità di fornitura.

Se entro un congruo tempo l'abbonato non darà seguito all'invito della LEA, questa potrà eseguire o far eseguire la trasformazione ritenuta necessaria, a spese dell'abbonato.

Art. 24¹
Riparazioni

L'abbonato è tenuto alla manutenzione dei propri impianti e deve provvedere a sue spese alla riparazione di guasti e all'eliminazione di eventuali difetti.

Se i guasti constatati su impianti privati sono tali da recare perturbazioni alla zona di erogazione circostante, la LEA può - qualora non vi fosse posto immediatamente rimedio - sospendere la fornitura di acqua.

Se il guasto è constatato dagli organi della LEA questa provvede a segnalarlo all'abbonato. Essa non si assume tuttavia responsabilità di sorta per il funzionamento dopo la riparazione.

L'abbonato non ha diritto a risarcimento o bonifico alcuno nel caso di perdite per guasti o difetti al proprio impianto interno.

Art. 25¹
Divieti

E' vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modifiche dell'installazione da parte di persone non autorizzate dalla LEA.

TITOLO QUARTO
ABBONAMENTI

Art. 26
Inizio dell'abbonamento

Ogni allacciamento e ogni contatore supplementare determinano l'inizio di un abbonamento.

Art. 27¹
Abbonamento

L'abbonamento viene concluso dalla LEA con il proprietario del fondo.

Per le proprietà in condominio è concluso con l'amministratore dello stabile debitamente autorizzato dai singoli proprietari.

Art. 28
Durata e disdetta dell'abbonamento

L'abbonamento avrà la durata di un anno a contare dalla prima scadenza semestrale della relativa tassa di abbonamento. Trascorso il primo anno l'abbonamento sarà considerato tacitamente rinnovato di semestre in semestre, e così di seguito se non sarà inoltrata regolare disdetta scritta con un preavviso di un mese prima della scadenza semestrale.

Art. 29
Convenzioni particolari

Gli abbonamenti che presentano un carattere particolare a motivo dell'importanza o della natura della fornitura di acqua, possono essere oggetto di contratti speciali.

Art. 30¹
Cambiamento di proprietario

I trapassi di proprietà devono essere notificati alla LEA a cura del vecchio proprietario. Sino al momento della notifica il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse dovute.

Art. 31¹
Notifica di cambiamenti

Allo scopo di adeguare l'abbonamento alla nuova situazione, il proprietario è tenuto a informare subito la LEA di ogni modifica eseguita ai propri stabili e relativi impianti. In caso di mancata notifica la LEA è in diritto di riscuotere le tasse dovute in più a contare dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione. Nei casi di diminuzione la LEA non concederà alcun bonifico.

TITOLO QUINTO
MEZZI E MODALITA' DI MISURA

Art. 32¹
Applicazione del contatore

Per ogni allacciamento viene applicato un contatore. Esso viene fornito e posato dalla LEA che ne è la proprietaria, ne cura la manutenzione e provvede a eventuali riparazioni.

Art. 33¹
Ubicazione e sistemazione

Il contatore dovrà poter essere posato secondo le norme SSIGA, in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento. La posizione del contatore dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e agevole la periodica sostituzione, essa resta in ogni caso di competenza della LEA.

Art. 34
Guasti al contatore

Ogni guasto prodotto al contatore per effetto del gelo, del fuoco o per negligenza dell'abbonato sarà riparato a sue spese.

Art. 35¹
Verifica del contatore

La verifica del contatore viene eseguita dalla LEA ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di contestazione del funzionamento l'abbonato può chiedere per iscritto la verifica.

In questo caso LEA vi procederà al più presto.

Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%.

Se il contatore è esatto le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonato reclamante.

In caso di difetto le spese rimarranno a carico della LEA. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore per il semestre in corso verrà stabilito il consumo nella stessa misura di quello corrispondente allo stesso semestre dell'anno precedente.

Art. 36¹

Lente idrometrica

Per la fornitura di acqua a deflusso continuo, l'unità di misura è il litro al minuto (l/min.).

La taratura è effettuata da un incaricato della LEA; l'abbonato ha il diritto di essere presente.

Art. 37¹

Bocche anti-incendio

L'alimentazione di bocche anti-incendio può essere autorizzata dalla LEA se particolarmente previsto nei piani di installazione. Il rubinetto collegante la diramazione con l'allacciamento prima del contatore sarà sigillato dalla LEA.

E' vietato manomettere il sigillo, salvo in caso di incendio.

Art. 37 bis¹

Piscine

La costruzione, la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione.

Le piscine con un volume di 5 mc ed oltre devono essere complete di impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua. Il riempimento delle piscine deve avvenire di regola durante le ore notturne e previa notifica alla LEA, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine ed in modo di evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti.

E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto interno non sia provvisto di una valvola di ritenuta.

TITOLO SESTO **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Art. 38¹ **Tasse d'utilizzazione**

L'abbonato è tenuto a pagare l'acqua che passa dal contatore e in ogni caso la tassa di abbonamento (v. tariffario).

Le indicazioni del contatore riconosciute esatte o non contestate fanno fede ai fini del conteggio.

L'abbonato non ha diritto a riduzioni se il consumo risulta esagerato a causa di perdite o per altri motivi.

La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

Eventuali ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

TITOLO SETTIMO **INFRAZIONI E SANZIONI**

Art. 39¹ **Contravvenzioni**

Il mancato ossequio delle norme contenute nel presente Regolamento può comportare l'applicazione di multe proporzionate alla gravità dell'infrazione e stabilite dal Consiglio Direttivo.

Nei casi particolarmente gravi, ossia quando si verificano situazioni che compromettono la potabilità dell'acqua e la sicurezza delle installazioni, la LEA può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile all'allacciamento dell'abbonato fintanto che le norme saranno nuovamente ossequiate.

Eliminata la causa dell'infrazione la LEA provvederà al ripristino del servizio, caricando le relative spese dell'abbonato.

La sanzione, di qualsiasi natura essa sia, non libera l'abbonato dagli impegni assunti contrattualmente nei confronti della LEA.

Sono altresì riservate le azioni civile e penale per il risarcimento dell'eventuale danno causato.

Art. 40 **Foro giudiziario**

In caso di vertenza di natura civile il Foro competente è quello di Locarno-Città.

TITOLO OTTAVO
TASSE¹

Art. 41¹
Autonomia finanziaria

¹La LEA deve essere finanziariamente autosufficiente.

²Il finanziamento avviene tramite i seguenti mezzi:

- a) tasse di utilizzazione;
- b) tasse di allacciamento;
- c) fatturazione di prestazioni speciali;
- d) sussidi e contributi;
- e) altre prestazioni di terzi.

Art. 42¹
Tasse

¹Le tasse di utilizzazione e di allacciamento devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

²Il debitore delle tasse previste dagli art. 41a) - 41f) è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile o l'impianto allacciato in virtù di un diritto reale o di un contratto.

³Le tariffe per le prestazioni fornite e le tasse di utilizzazione sono stabilite dal Municipio tramite ordinanza a norma dell'art. 3 dello Statuto della LEA.

Art. 43a)¹
Tassa d'allacciamento

La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione dell'acquedotto è subordinata al pagamento della tassa di allacciamento. Essa è richiesta per le nuove costruzioni, come pure per ogni ampliamento, ristrutturazione e riattamento di stabili o strutture preesistenti.

La tassa di allacciamento è calcolata in base al volume della costruzione secondo le norme SIA e varia tra fr. 0.55/m³ e fr. 2.--/m³, ritenuto un minimo di fr. 100.--.

In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità dell'uso degli impianti, il Consiglio Direttivo può aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.

Art. 43b)¹
Tassa base

¹La tassa base è stabilita come segue:

- cucina	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
- camera da bagno con WC, ecc.	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
- servizi igienici separati (smaltitoi, vaschette, docce, ecc.)	da fr. 12.-- a	fr. 30.-- all'anno
- per ogni altro locale	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno

- per locali spaziosi: per ogni 30 m2 o frazione superiore a 5 m2	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
---	---------------	--------------------

In genere sono esenti da tassa i locali che misurano meno di 5 m2, purché non vi siano rubinetti.

- per ogni lavatoio o lavatrice installata	da fr. 15.-- a	fr. 30.-- all'anno
inoltre per ogni appartamento una tassa supplementare	da fr. 3.-- a	fr. 6.-- all'anno

- lavatrici in lavanderie commerciali per kg di capacità	da fr. 7.50 a	fr. 15.-- all'anno
--	---------------	--------------------

- lavatrici in alberghi e pensioni, per kg di capacità	da fr. 4.50 a	fr. 9.-- all'anno
--	---------------	-------------------

- lavatrici in istituti, ospedali, case di cura per kg di capacità	da fr. 3.-- a	fr. 6.-- all'anno
--	---------------	-------------------

- tassa minima per lavatrice in lavanderie commerciali, alberghi, pensioni, istituti, ospedali e case di cura	da fr. 75.-- a	fr. 150.-- all'anno
---	----------------	---------------------

- autorimessa singola	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
-----------------------	---------------	--------------------

- autorimessa in comune:		
per il primo posto	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
per ogni ulteriore posto	da fr. 4.50 a	fr. 9.-- all'anno

- piscine: per ogni m3 di capienza della vasca	da fr. 4.50 a	fr. 9.-- all'anno
tassa minima per piscina	da fr. 45.-- a	fr. 90.-- all'anno

- rubinetto esterno	da fr. 30.-- a	fr. 60.-- all'anno
---------------------	----------------	--------------------

- stalle: per ogni posto di bestiame grosso	da fr. 9.-- a	fr. 18.-- all'anno
---	---------------	--------------------

- terreni annessi a fabbricati: fino a superfici di 1000 m2 per ogni 100 m2 o frazione, anche se non esistono installazioni di acqua	da fr. 12.-- a	fr. 24.-- all'anno
--	----------------	--------------------

per la superficie eccedente i 1000 m2, ogni 100 m2 o frazione	da fr. 6.-- a	fr. 12.-- all'anno
---	---------------	--------------------

- terreni non annessi a fabbricati:		
per il primo rubinetto	da fr. 45.-- a	fr. 90.-- all'anno
per ogni ulteriore rubinetto	da fr. 30.-- a	fr. 60.-- all'anno

- zone di montagna:		
primo rubinetto	da fr. 90.-- a	fr. 180.-- all'anno
per ogni ulteriore rubinetto	da fr. 22.50 a	fr. 45.-- all'anno

- servizio pubblico e/o antincendio:		
fontana a forfait	da fr. 472.50 a	fr. 945.-- all'anno
fontana ornamentale: tassa da stabilire per ogni caso in base al consumo		

- WC e smaltitoio a forfait	da fr. 472.50 a	fr. 945.-- all'anno
-----------------------------	-----------------	---------------------

- spruzzatori automatici (Sprinkler)

cadauno a forfait	da fr. 1.50 a	fr. 3.-- all'anno
idrante a forfait	da fr. 127.50 a	fr. 255.-- all'anno
rubinetto a forfait	da fr. 45.-- a	fr. 90.-- all'anno

²La tassa base minima in ogni caso è compresa tra un minimo di Fr. 45.-- e un massimo di Fr. 90.-- all'anno, rispettivamente tra un minimo di Fr. 90.-- e un massimo di Fr. 180.-- per la zona di montagna.

Art. 43c)¹
Tassa di consumo

L'intero consumo di acqua, misurato a contatore, è calcolato tra un minimo di Fr. 0.60 al m³ e un massimo di Fr. 2.-- al m³.

Art. 43d)¹
Forniture particolari

Per uso temporaneo

- per costruzioni edili: ogni m³ di volume del fabbricato (norme SIA) costruito secondo il sistema tradizionale da fr. 0.42 a fr. 2.-- m³
- per altri usi temporanei viene stabilita una tassa proporzionata.

In caso di fornitura a contatore l'acqua è fatturata da fr. 1.-- a fr. 5.-- m³

In caso di manifesta divergenza tra la tassa calcolata e l'intensità dell'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente l'importo della stessa.

Art. 43e)¹
Noleggio contatori

I contatori sono di proprietà della LEA e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio fissata come segue:

Diametro del contatore	Tassa annua	
15 mm	da fr. 25.20	a fr. 50.40
20 mm	da fr. 33.60	a fr. 67.20
25 mm	da fr. 42.--	a fr. 84.--
32 mm	da fr. 54.60	a fr. 109.20
40 mm	da fr. 84.--	a fr. 168.--
50 mm	da fr. 134.40	a fr. 268.80
65 mm	da fr. 168.--	a fr. 336.--

Per contatori di diametro superiore ai 65 mm o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà pari al 15 % del costo del contatore.

Art. 43f)¹

Altri costi e loro determinazione

¹Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di listino maggiorato del 30 % al massimo per coprire i costi generali.

²La manodopera è fatturata in base alle tariffe delle rispettive Associazioni di categoria (Suissetec, SIA) con uno sconto massimo del 30 %.

Art. 44¹

Condotte principali e di distribuzione

¹Le spese per la posa delle condotte principali sono di regola sopportate dalla LEA.

²In casi particolari i singoli beneficiari/utenti possono essere chiamati a partecipare alle spese di posa per le condotte di distribuzione.

Art. 45¹

Costi di raccordo

I costi per l'esecuzione del raccordo alla rete di distribuzione sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 46¹

Della contabilità, cassa, bilanci, destinazione utili

¹I conti della LEA saranno chiusi per il 31 dicembre di ogni anno.

²Gli eventuali utili dell'esercizio generati in regime di privativa saranno destinati alla formazione di fondi di riserva per futuri investimenti inerenti all'attività in questione.

Adottato con risoluzione municipale del 30 luglio 1981.

Approvato dal Dipartimento dell'interno con risoluzione no. 1762 del 22 aprile 1986.

¹Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzioni del
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. del

ALLEGATO 11

ALLEGATO 11

Modifiche „Regolamento comunale della città di Locarno”

ARTICOLO ORIGINALE	PROPOSTA MODIFICA	COMMENTO
Art. 38^s <u>Commissioni</u> ¹Il consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti: a) commissione della gestione b) commissione della legislazione c) commissione del piano regolatore. ²E' pure facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti. ³Il consiglio comunale nomina inoltre ogni anno, nella sessione autunnale e con il sistema della rappresentanza proporzionale, la commissione di revisione, con le attribuzioni e gli obblighi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, fino al previsto adattamento della stessa Azienda e del suo relativo regolamento alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 c-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.¹⁴	Art. 38^s <u>Commissioni</u> ¹Il consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti: a) commissione della gestione b) commissione della legislazione c) commissione del piano regolatore. ²E' pure facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti. ³Il consiglio comunale nomina inoltre ogni anno, nella sessione autunnale e con il sistema della rappresentanza proporzionale, la commissione di revisione dell'Azienda acqua potabile, con le attribuzioni e gli obblighi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, fino al previsto adattamento della stessa Azienda e del suo relativo regolamento alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 c-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.¹⁴(abrogato)¹⁵	La commissione di revisione dell'azienda dell'acqua non esisterà più

Art. 39^{8,12} <u>Composizione e nomina</u> ¹Le commissioni della gestione e del piano regolatore si compongono di undici membri, quella della legislazione di sette membri, mentre quelle speciali di sette o di nove membri ripartiti proporzionalmente tra i gruppi del consiglio comunale. ²Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista. ³I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione. ⁴I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il consiglio comunale. I gruppi possono sostituire i membri delle commissioni nel corso della legislatura. ⁵La commissione di revisione dell'Azienda dell'acqua potabile si compone di tre membri e di due supplenti, nominati con il sistema del voto limitato ritenuto che almeno un membro ed un supplente siano membri del consiglio comunale.	Art. 39^{8,12} <u>Composizione e nomina</u> ¹Le commissioni della gestione e del piano regolatore si compongono di undici membri, quella della legislazione di sette membri, mentre quelle speciali di sette o di nove membri ripartiti proporzionalmente tra i gruppi del consiglio comunale. ²Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista. ³I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione. ⁴I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il consiglio comunale. I gruppi possono sostituire i membri delle commissioni nel corso della legislatura. ⁵La commissione di revisione dell'Azienda dell'acqua potabile si compone di tre membri e di due supplenti, nominati con il sistema del voto limitato ritenuto che almeno un membro ed un supplente siano membri del consiglio comunale.	• La commissione di revisione dell'azienda dell'acqua non esisterà più
--	---	--

Detta commissione avrà ancora funzione solo fino alla trasformazione dell'Azienda in azienda comunale giusta l'art. 114b del presente regolamento.¹⁴	Detta commissione avrà ancora funzione solo fino alla trasformazione dell'Azienda in azienda comunale giusta l'art. 114b del presente regolamento.¹⁴(abrogato)¹⁵	
<u>TITOLO SETTIMO</u> <u>LE AZIENDE COMUNALI</u> Art. 107⁷ ¹Nel comune è istituita l'Azienda dell'acqua potabile ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. ²L'Azienda è retta da un apposito regolamento organico. ³L'Azienda e il suo relativo regolamento saranno adattati alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 b-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.¹⁴	<u>TITOLO SETTIMO</u> <u>LE AZIENDE COMUNALI</u> Art. 107^{7,15} ¹Nel comune è istituita l'Azienda dell'acqua potabile ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. ²L'Azienda è retta da un apposito regolamento organico. ³L'Azienda e il suo relativo regolamento saranno adattati alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 b-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.¹⁴ <u>(abrogato)</u>	• Tolta l'azienda dell'acqua non esistono più aziende comunali
Art. 114b¹⁴ <u>Aziende comunali</u> ¹Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale. ²Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e LOC.	Art. 114b¹⁴ <u>Aziende comunali</u> ¹Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale. ²Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e LOC.	• Eliminazione cpv.3 non esistendo più l'azienda dell'acqua potabile.

³L'Azienda dell'acqua potabile, istituita ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, e il suo relativo regolamento saranno adattati alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 c-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.

³~~L'Azienda dell'acqua potabile, istituita ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, e il suo relativo regolamento saranno adattati alle disposizioni degli art. 114b del presente regolamento e 192 c-e LOC entro il 31 dicembre 2021 giusta l'art. 50a LOC.~~(abrogato)¹⁵

ALLEGATO 12

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CITTA' DI LOCARNO

del 17 dicembre 1990

Il Consiglio Comunale di Locarno

Vista la Legge organica comunale (LOC) e le relative norme di applicazione,

d e c r e t a

TITOLO PRIMO NOME E TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 1

Nome, stemma, bandiera e sigillo

¹ Il nome del comune è Locarno.

² Lo stemma e la bandiera comunali raffigurano il leone (pardo) rampante in argento su sfondo azzurro (allegato 1).

³ Il sigillo comunale è in metallo, porta la dicitura "comune di Locarno", raffigura lo stemma ed ha un diametro di mm 32 (allegato 1).

⁴ Hanno pure valore ufficiale i duplicati nella forma del timbro.

Art. 2

Suddivisione del territorio

¹ Il territorio del comune è suddiviso nei seguenti quartieri:

- Brè sopra Locarno
- Campagna
- Cardada-Colmanicchio
- Città Vecchia
- Gerre di Sotto
- Isola Martella
- Monda di Contone
- Monti della S.S. Trinità
- Ponte Brolla-Vattagne
- Quartiere Rusca e Saleggi
- Solduno

² I limiti territoriali sono raffigurati nel piano che costituisce l'allegato 2.

Art. 2a¹⁴

Organizzazione dei quartieri

Servizi

¹Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo comunale per ogni quartiere.

²Il Municipio stabilisce nel decreto di convocazione dell'assemblea comunale il numero, la distribuzione e la composizione degli uffici elettorali, tenendo conto nel limite del possibile dei quartieri e degli iscritti in catalogo, nonché i giorni e gli orari di voto.

³Gli uffici e i servizi dell'amministrazione, nel limite del possibile, sono razionalmente ripartiti sul territorio comunale.

Art. 2b¹⁴

Associazioni e Pro di Quartiere

¹Le Associazioni e Pro di Quartiere sono organismi di natura consultiva di partecipazione della comunità locale alla vita cittadina, e sono rappresentative degli interessi dei singoli Quartieri. In particolare, esse hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i temi legati alla vita sociale ed amministrativa della Città, di interpretare la voce e le esigenze della popolazione e di favorire la più efficace rispondenza della pubblica Amministrazione ai problemi generali e particolari del Quartiere.

²L'Amministrazione comunale, nel limite del possibile e compatibilmente con i bisogni e le risorse disponibili, oltre a quanto previsto agli art. 72 e 73 del presente regolamento, si adopera per favorire lo svolgimento della relativa attività associativa.

³Se richiesto dalla maggioranza delle Associazioni e Pro di Quartiere, il Municipio può convocare un Forum delle Associazioni e Pro di Quartiere per discutere di problematiche che siano possibilmente comuni e condivise da tutti i sodalizi coinvolti.

TITOLO SECONDO
ORGANIZZAZIONE POLITICA

CAPITOLO 1

Art. 3

Gli organi del comune

Gli organi del comune sono:

- a) l'assemblea comunale
- b) il consiglio comunale
- c) il municipio

CAPITOLO 2

L'assemblea comunale

Art. 4

Composizione

L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 5
Attribuzioni

¹L'assemblea comunale per scrutinio popolare:

- a) elegge il municipio, il sindaco e il consiglio comunale;
- b) si pronuncia sulle domande d'iniziativa e di referendum comunali.

²Le elezioni e le votazioni avvengono per scheda, a scrutinio segreto, secondo le norme stabilite dalle leggi elettorali.

CAPITOLO 3

Il consiglio comunale

Sezione 1

Generalità

Art. 6
Composizione

¹Il consiglio comunale è composto di 40 membri.

²Sono eleggibili i cittadini che hanno diritto di voto in materia comunale.

³La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di consigliere di stato, di municipale o supplente e dipendente del comune e delle aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Art. 7
Elezione

L'elezione del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 8¹²
Dimissioni e rinuncia alla carica

¹Le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere inoltrate in forma scritta e motivata al municipio che le trasmette al consiglio comunale.

²Il consiglio comunale decide nella prossima seduta, sentito il preavviso della competente commissione.

³Tale decisione non è richiesta e la sostituzione del consigliere comunale avviene automaticamente in caso di cambiamento di domicilio, decesso o sopravvenuta incompatibilità.

Art. 9^{9,12}
Attribuzioni

¹Il consiglio comunale:

- a) Adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione e approva le convenzioni che non sono di competenza del municipio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
- c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore;¹⁴
- d) adotta e modifica il piano regolatore;
- e) autorizza le spese di investimento;
- f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno dei beni mobili;
- l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privata;¹⁴
- n) accorda l'attinenza comunale;
- o) nomina i delegati del comune nei consorzi, giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- p) nomina, secondo le regole degli art. 31, 31a e 32, i delegati del comune negli altri enti di diritto pubblico o privato in cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;¹⁴
- q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, le commissioni permanenti e le commissioni speciali;¹⁴

- r) esercita gli attributi che gli sono conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono devoluti ad altro organo.

²Le singole competenze di cui alle lettere a) (limitatamente alle convenzioni) e), g), h) e l) del presente articolo sono delegate a favore del municipio fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalle disposizioni dell'autorità cantonale. Il limite massimo globale annuo per investimenti in delega è fissato in CHF 1'000'000.00 (un milione).¹⁴

³Il consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade se non è utilizzato.

⁴Le competenze decisionali in materia di presentazione del referendum dei Comuni ai sensi degli art. 42 Cost. cant. e 147 LEDP sono delegate al municipio.

Sezione 2

Norme procedurali

Art. 10⁹

Seduta costitutiva

¹Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

²La seduta è aperta dal consigliere più anziano presente, il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.

³Eseguito l'appello nominale, i membri del consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato, del seguente tenore:

“Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.

Art. 11

Ufficio presidenziale

¹La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale composto di:

- a) un presidente
- b) un vicepresidente
- c) due scrutatori.

²Le cariche non sono obbligatorie.

Art. 12

Presidente

¹ Il presidente dirige le sedute e le discussioni, mantiene l'ordine, formula le proposte di voto, provvede all'impostazione delle votazioni e ne comunica il risultato.

² Firma col segretario redattore le risoluzioni e gli atti del consiglio comunale.

³ In caso di assenza, il presidente è supplito dal vicepresidente e, in mancanza di quest'ultimo, dallo scrutatore più anziano.

⁴ Il presidente in apertura di ogni seduta informa sugli affari correnti che lo investono e in particolare sui ricorsi inoltrati a seguito delle risoluzioni prese dal legislativo.¹⁴

Art. 13 **Scrutatori**

¹ Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al presidente, con il quale collaborano per il mantenimento dell'ordine in sala.

² In fine seduta i due scrutatori firmano il verbale.

Art. 14^{6,9} **Verbale**

¹ Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti e degli assenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, con l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

² Il contenuto del verbale secondo la lettera c) è letto e approvato alla fine di ogni trattanda. Il verbale è firmato dal presidente, dal segretario redattore e dagli scrutatori alla fine della seduta.

³ Il testo integrale del verbale è fatto pervenire a tutti i consiglieri comunali entro la seduta successiva.

⁴ La discussione e l'approvazione del verbale ha luogo all'inizio della seduta successiva.

Art. 14a² **Mezzi tecnici di registrazione**

¹ Sulla scorta degli articoli 24 cpv. 2 LOC e 7 RALOC il segretario comunale o una persona designata dal sindaco in sua assenza può far capo a un registratore per incidere i dibattiti e le votazioni del Consiglio Comunale procedendo a trascrivere unicamente in sintesi i medesimi.

² Si può far capo a detta possibilità unicamente quale supporto per la redazione del verbale.

³ Sono legittimati all'audizione della registrazione solo presso la Cancelleria, i Consiglieri Comunali, il sindaco e i municipali unicamente in caso di contestazione del verbale, previo accordo telefonico con il segretario comunale.

⁴ E' esclusa la consultazione del magnetofono da parte degli interessati nel periodo intercorrente tra l'incisione e la lettura del verbale (nella seduta successiva).

⁵ Sulla richiesta decide il segretario comunale, riservate le facoltà di ricorso di cui all'art. 208 LOC.

⁶ Il registratore e le relative cassette o bobine sono conservati sotto chiave nell'ufficio del segretario comunale.

Dopo l'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale le cassette o le bobine sono reincise fino ad esaurimento del supporto, il quale sarà a questo momento distrutto.

⁷ È data la facoltà di conservazione della registrazione per scopi storico-archivistici, nel rispetto della legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15.03.2011.¹⁴

Art. 15^{9,12} **Sessioni ordinarie**

¹ Il consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria.

² La prima sessione si apre il secondo lunedì di aprile, ma in ogni caso entro il 30 aprile, e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³ La seconda sessione si apre il primo lunedì di dicembre, ma in ogni caso entro il 31 dicembre, e si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.¹⁴

⁴ Il presidente, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo il termine di cui al cpv. 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.¹⁴

⁵ Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui ai cpv. 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.¹⁴

Art. 16^{9,12} **Sessioni straordinarie**

¹ Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.

² Il presidente, dopo aver deciso sulla regolarità e proponibilità della domanda, fissa la data della sessione concordandola con il municipio e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.

³ Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lettera b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. Sono riservate leggi speciali.

Art. 17⁵

Modo di convocazione

¹ Ogni sessione è convocata dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta a ogni consigliere, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.

² La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno sette giorni.

³ Nei casi di urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente, la convocazione deve pervenire almeno entro il giorno antecedente la riunione.

⁴ Le sessioni non possono essere chiuse se non quanto il consiglio comunale abbia deliberato su tutti gli oggetti proposti.

Art. 18

Aggiornamenti

La proposta di aggiornamento della seduta deve essere approvata dalla maggioranza semplice del consiglio comunale.

Art. 19

Luogo e ora

¹ Le sedute si tengono nei giorni feriali di regola il lunedì, nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo Marcacci a partire dalle 20.30 fino alle 23.30.

In caso di sorpasso dell'orario, il presidente interrompe la seduta e propone l'eventuale prosecuzione dei lavori oppure il rinvio (con decisione della giornata in cui riprendere la riunione) con la ratifica della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti.⁴

² Al fine di avvicinare il pubblico alla politica cittadina, in particolare i giovani, il presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con il Municipio, decide in caso di particolari necessità o circostanze, l'eventuale tenuta pomeridiana delle sedute del Consiglio Comunale.³

Art. 20

Gonfalone

I gonfaloni comunale, cantonale e federale sono esposti in permanenza al balcone di Palazzo Marcacci, nella sala del consiglio comunale e nelle sedi scolastiche comunali all'esterno o nell'atrio delle stesse.¹⁴

Art. 21⁹
Frequenza e sanzioni

¹La partecipazione alla seduta è obbligatoria.

²Se il consigliere comunale si sottrae senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 22⁹
Numero legale

¹Il consiglio comunale non può iniziare i propri lavori e deliberare senza la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

²Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.

³Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale, il presidente segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 23
Funzionamento e ordine

¹Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal presidente.

²Il municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio; possono nondimeno intervenire per fatto personale o, sempre secondo il principio della collegialità, se interpellati su problemi particolari.

³Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza turbare le discussioni in alcun modo.

⁴Gli organi di informazione accreditati dal municipio partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati; la facoltà di registrare e riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata all'approvazione del presidente.

⁵Se un membro del consiglio comunale o del municipio o una persona del pubblico o degli organi d'informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il presidente lo ammonisce e, in caso di persistenza, lo espelle.

Art. 24⁹
Messaggi municipali e rapporti commissionali

¹I messaggi del municipio al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.¹⁴

² Il consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese nell'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua commissione, se non è dichiarata l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.

³ I rapporti scritti delle commissioni devono essere depositati in cancelleria comunale ostensibili ai cittadini almeno 7 giorni prima della seduta. La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.

⁴ I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati dal municipio prima della deliberazione del consiglio comunale.¹⁴

⁵ Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.¹⁴

Art. 25

Casi di collisione

Il consigliere comunale non può prendere parte né alla discussione né al voto nei casi di collisione previsti dall'art. 32 LOC.

Sezione 3

Discussione e votazione

Art. 26¹²

Svolgimento della discussione

¹ Il presidente apre la discussione sull'ordine del giorno e mette in votazione eventuali domande di sospensione o pregiudiziali.

² E' quindi aperta la discussione sul singolo oggetto.

³ La discussione sul singolo oggetto può essere sospesa unicamente per richiami al rispetto dell'ordine del giorno e del regolamento comunale.

⁴ La discussione su regolamenti, convenzioni o contratti avviene su ogni singolo articolo e sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Art. 27¹¹

Interventi

¹ Il consigliere comunale chiede la parola al presidente, il quale l'accorda in ordine di iscrizione dando la precedenza a chi non l'avesse ancora ottenuta.

² Ogni consigliere ha diritto di intervenire due volte sullo stesso oggetto. Gli interventi devono essere concisi e attinenti al tema. Solo per fatto personale, a giudizio del presidente, il consigliere può prendere la parola una terza volta.

³ Ai capigruppo e ai relatori è concesso un tempo massimo di 15 minuti per il primo intervento. Ai singoli consiglieri comunali il tempo concesso per il primo intervento è di dieci minuti. Per tutti il tempo a disposizione per la replica è di cinque minuti, ad eccezione dei relatori.

⁴ Il presidente può partecipare alla discussione abbandonando il seggio presidenziale.

Art. 28

Disciplina

¹ Il presidente ammonisce il consigliere comunale o il municipale che manca di rispetto alla dignità del consesso o che viola il regolamento comunale.
Il secondo richiamo è annotato a verbale.

² Il presidente richiama l'oratore prolisso o che si scosta manifestamente dall'oggetto in discussione. Se dopo due richiami l'oratore persiste il presidente gli può togliere la parola.

Art. 29

Conclusioni

¹ Chiusa la discussione, il presidente, senza fare riassunti, sottopone al consiglio comunale l'ordine in cui le proposte di voto saranno messe in votazione.

² Le proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno, anche quelle formulate in seduta da parte dei consiglieri comunali, devono essere formalizzate per scritto e consegnate al Presidente prima della votazione.¹⁴

³ E' possibile il reclamo contro l'ordine di votazione proposto dal presidente: in questo caso decide il consiglio comunale a maggioranza semplice.¹⁴

Art. 30^{9,12}

Svolgimento della votazione

¹ Il presidente mette in votazione nell'ordine le domande di non entrata in materia, di rinvio o di sospensione e successivamente quelle pregiudiziali che vanno decise a maggioranza semplice.

² Se vi sono più proposte per uno stesso punto di questione, si procede con votazioni distinte (separate) eliminando di volta in volta quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità di voti decide la sorte.

³ La proposta con il maggior numero dei consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali, convenzioni, statuti consortili e mandati di prestazioni, la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.¹⁴

⁴ Le proposte aventi carattere sostanziale se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi dalla seduta. E' riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC.¹⁴

Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.

⁵ L'approvazione di regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Art. 31¹⁴
Modo di votazione

¹ Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del consiglio comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; se necessario è eseguita la controprova; sono riservati i capoversi seguenti e leggi speciali.

² Il sistema di voto elettronico conta in occasione di ogni singola votazione i voti emessi da ogni consigliere comunale. I voti dei consiglieri e il risultato della votazione appaiono su schermi elettronici una volta terminata la votazione.

Una volta riportato il risultato della votazione nel verbale delle risoluzioni della seduta lo stesso non resterà registrato nel dispositivo del voto elettronico.

In caso di difetto del dispositivo elettronico la votazione avviene per alzata di mano.

³ Il risultato della votazione palese è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo quello sul complesso.

⁴ Si procede per appello nominale o per voto segreto su proposta di uno o più consiglieri comunali e se così è deciso, tramite preliminare votazione manifesta, dalla maggioranza semplice dei votanti.

⁵ Per le nomine giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p) LOC e art. 9 cpv. 1 let. p) ROC si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche.

Art. 31a¹⁴
Modalità per il voto segreto nelle elezioni dei delegati negli altri enti

¹ I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione dell'elezione, del numero dei candidati da eleggere, dei voti da attribuire corrispondenti al numero di candidati da eleggere, del nome dei candidati. Essi depongono la scheda nell'urna.

² Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto.

³ La scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida.

⁴ Sono nulle le schede che:

- a) non sono ufficiali o sono illeggibili;
- b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;
- c) recano più suffragi per lo stesso candidato;
- d) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati;
- e) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero da eleggere.

⁵I nominativi dei candidati proposti vanno di regola comunicati almeno tre giorni prima alla cancelleria comunale.

Art. 31b¹⁴

Modalità per il voto segreto nelle votazioni

¹I membri del legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione della votazione. Essi depongono la scheda nell'urna.

²Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto.

³Sono nulle le schede che:

a) non sono ufficiali o sono illeggibili;

b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione.

Art. 32¹⁴

Quoziente di voto

¹Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio comunale. Sono riservati i capoversi seguenti.

²I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall'art. 25 non sono computati nel numero dei presenti.

³Gli oggetti di cui alle lettere d, e, g, h, i, l e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, devono ottenere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale.

⁴In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv.1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

⁵Sull'oggetto dell'art. 9 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

⁶Le elezioni dei delegati ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno.

La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili.

Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili.

Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate.

Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.

Art. 33
Revoca di risoluzioni

Il consiglio comunale può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Sono riservati i diritti dei terzi ed eventuali indennità.

Art. 34^s
Albo comunale

Il presidente procede entro 5 giorni alla pubblicazione delle risoluzioni all'albo comunale principale a Palazzo Marcacci.

Sezione 4
Diritti politici dei consiglieri comunali

Art. 35¹⁰
Interrogazione

¹ Il consigliere comunale può interrogare in ogni tempo e per iscritto il municipio, che risponde entro 60 giorni.¹⁴ Tutte le interrogazioni dei consiglieri comunali e le risposte del Municipio sono trasmesse a ogni consigliere comunale, salvo richiesta contraria dell'interrogante.

² L'interrogante non soddisfatto può trasformare la sua interrogazione in interpellanza.

³ Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.¹⁴

Art. 36^{9,14}
Interpellanza

¹ Ogni consigliere può interpellare il municipio in forma scritta, anche in formato elettronico, su oggetti di interesse comunale.

Il proponente legge al consiglio comunale il testo dell'interpellanza.

² Il municipio, di regola, risponde immediatamente.

Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, il municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

³ L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del municipale.

E' ammessa una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.

⁴ Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.

Art. 37^{9,14}

Mozione

¹ Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno. È esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.

² Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del municipio di allestire:

- a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
- b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi: se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.

³ Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.

⁴ Il Municipio è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

⁵ La commissione deve presentare il suo rapporto al consiglio comunale e al municipio entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv. 2.

⁶ Il municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della commissione e mettere l'oggetto all'ordine del giorno per la più prossima seduta del consiglio comunale.

⁷ Le mozioni, i cui firmatari non sono più membri del Consiglio comunale, sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri consiglieri.

Il segretariato del Consiglio comunale, ad inizio legislatura, comunica ai Consiglieri comunali le mozioni anzidette chiedendo quali di queste vengono riprese da consiglieri in carica. In caso di mancata comunicazione di ripresa entro la fine dell'anno di insediamento, le mozioni in questione vengono stralciate d'ufficio. Il segretariato del Consiglio comunale informa in seguito il Consiglio comunale dell'avvenuto stralcio.

Sezione 5

Commissioni del consiglio comunale

Art. 38⁸

Commissioni

¹ Il consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

- a) commissione della gestione
- b) commissione della legislazione
- c) commissione del piano regolatore.

² E' pure facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

³ (abrogato)¹⁵

Art. 39^{8,12} **Composizione e nomina**

¹ Le commissioni della gestione e del piano regolatore si compongono di undici membri, quella della legislazione di sette membri, mentre quelle speciali di sette o di nove membri ripartiti proporzionalmente tra i gruppi del consiglio comunale.

² Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.

³ I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione.

⁴ I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il consiglio comunale.
I gruppi possono sostituire i membri delle commissioni nel corso della legislatura.

⁵ (abrogato)¹⁵

Art. 40¹² **Esclusione**

¹ Non possono far parte di una commissione permanente o speciale:

- a) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri, generi o nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
- b) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri di municipio, i supplenti o il segretario comunale.

² Coloro che rivestivano la carica di municipale o supplente nell'anno precedente, possono far parte della commissione della gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui rivestivano la carica.

Art. 41 **Ufficio presidenziale**

¹Ogni commissione permanente o speciale nomina ogni anno dopo la seduta ordinaria primaverile del consiglio comunale, un presidente e un vicepresidente.

²Il presidente è incaricato della custodia degli atti, che restano depositati presso la cancelleria comunale.

Il segretario della commissione redige il verbale.

³Il verbale di ogni commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la menzione della presenza o dell'assenza alle riunioni dei membri della commissione stessa.

Art. 42

Numero legale

¹La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria.
Valgono i disposti dell'art. 21 del presente regolamento.

²Le sedute si tengono in giorni feriali nelle sale di edifici comunali.

³Le commissioni non possono validamente deliberare se non è presente la maggioranza dei membri che le compongono.

⁴Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente.

⁵Le commissioni sono convocate dal presidente, per il tramite della cancelleria municipale, con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

⁶Le commissioni di nuova nomina sono convocate per la seduta costitutiva dal suo membro più anziano entro 15 giorni secondo le modalità del cpv. precedente.

Art. 43

Sostituzione

La sostituzione dei membri delle commissioni permanenti o speciali dimissionari o che mancassero abitualmente e senza giustificazione alle sedute compete al consiglio comunale.

Art. 44¹²

Attribuzioni della commissione della gestione

¹Il controllo e l'esame della gestione è affidato alla commissione della gestione con le facoltà e obblighi di cui agli art. 179 e segg. LOC.¹⁴

²Essa si pronuncia:

a) sul preventivo;

- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del consiglio comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in quest'ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari, dandone informazione al municipio e al presidente del consiglio comunale entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi. Trascorso detto termine si ritiene la facoltà non sollecitata.
- c) sul consuntivo;
- d) sui progetti relativi a opere pubbliche;
- e) sulle proposte municipali, riguardanti istanze, ricorsi o opposizioni diretti al consiglio comunale in materia edilizia e viaria;
- f) sulle istanze tendenti a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- g) sugli aspetti finanziari e generali di una proposta quando la stessa viene esaminata anche da un'altra commissione permanente.

Art. 45^{8, 12}

Attribuzioni della commissione della legislazione

La commissione della legislazione si pronuncia:

- a) sulle dimissioni e rinuncia alla carica sulle quali il consiglio comunale è tenuto a decidere;
- b) sulle domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) sulle proposte di adozione e di modificazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti, se non demandate ad altra commissione permanente o speciale;
- d) sulle petizioni di cittadini dirette al consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni.

Art. 46

Attribuzioni della commissione del piano regolatore

La commissione piano regolatore si pronuncia:

- a) sulle proposte di adozione o variante di piano regolatore;
- b) sulle proposte aventi un impatto di natura ambientale, pianificatoria e urbanistica.

Art. 47¹²

Designazione della commissione

Il Municipio designa in modo definitivo la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso i messaggi e le proposte municipali, avuto riguardo dell'art. 172 LOC e dei disposti precedenti.

Art. 48

Esame degli atti

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, le commissioni o loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare negli uffici comunali e nei rispettivi archivi gli atti dell'amministrazione e i verbali, per oggetti di loro pertinenza.

Art. 49

Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare l'assoluta discrezione sulle deliberazioni, sulle discussioni e sugli apprezzamenti, nonché sulla documentazione visionata.

Restano riservate le misure dell'art. 197 LOC.

Art. 50

Rapporti commissionali

¹Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmettono copia al municipio almeno 7 giorni prima della seduta del consiglio comunale.

²Entro lo stesso termine i rapporti devono essere trasmessi ai singoli consiglieri comunali.

³Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

⁴Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Sezione 6¹⁴

Trasmissione atti¹²

Art. 50a¹⁴

Trasmissione di atti ai consiglieri comunali in formato elettronico

Ogni consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del consiglio comunale gli siano inviati in formato elettronico.

CAPITOLO 4

Diritti politici del cittadino

Art. 51

Principio

I cittadini svizzeri di 18 anni compiuti, domiciliati nel comune da almeno tre mesi, vi esercitano i diritti politici in materia comunale.

Sezione 1

Iniziativa

Art. 52^{5, 9, 12}

Lancio dell'iniziativa

¹ Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.¹⁴

² I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.

I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro 8 giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale.

La raccolta delle firme deve avvenire entro 90 giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.¹⁴

³ La domanda deve essere presentata per iscritto al municipio e deve essere firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.

⁴ Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all'estero.¹⁴

⁵ Entro un mese dalla presentazione il municipio deve esaminare se la domanda è regolare e ricevibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione.

⁶ Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, il municipio la sottopone al consiglio comunale entro un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente da un controprogetto.

⁷ Se si tratta di normativa legislativa, l'iniziativa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.

Art. 53⁹

Controprogetto e votazione

¹ Il consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di proponibilità, previo esame e preavviso di una sua commissione.

Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

² Se il consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione popolare non ha luogo.

Se non vi aderisce, l'iniziativa è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della sua decisione.¹⁴

³ Il consiglio comunale può proporre un controprogetto.

Art. 54⁹ **Ritiro dell'iniziativa**

¹ Uno o più proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare l'iniziativa, sia a favore di un controprogetto, sia liberamente, mediante esplicita autorizzazione contenuta nelle liste destinate alla raccolta delle firme.¹⁴

² L'iniziativa può essere ritirata al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.

³ Il ritiro è immediatamente pubblicato agli albi comunali ad opera del sindaco.

Sezione 2

Referendum e Petizione

Art. 55^{9, 12} **Referendum**

¹ Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9 e agli articoli 114a e 115h, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto dal 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 45 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali.¹⁴

² Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.

³ La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

⁴ Entro un mese dalla presentazione il municipio esamina la regolarità e ricevibilità della domanda e pubblica la sua decisione all'albo comunale.

⁵ Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, il municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare, al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della decisione all'albo comunale.¹⁴

Art. 56 **Petizione**

Ogni singolo cittadino, indipendentemente dalla sua nazionalità, dal suo domicilio o dalla sua età, ha il diritto di petizione all'indirizzo del municipio o del consiglio comunale per un problema di interesse pubblico.

Sezione 3¹⁴

Art. 56a¹⁴

Norme sussidiarie

Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

CAPITOLO 5

Il municipio

Sezione 1

Generalità

Art. 57

Composizione ed elezione

¹ Il municipio è composto di sette membri e tre supplenti.

² La carica è obbligatoria.

³ L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella del consiglio comunale.

Art. 58¹²

Ricusa, dimissioni e incompatibilità

¹ Il sindaco, i municipali e i supplenti possono rinunciare o dimissionare dalla carica unicamente per i motivi di cui all'art. 85 LOC.

² I casi di incompatibilità sono dati dagli art.li 82 e 83 LOC.

Art. 59¹²

Collisione di interesse e divieto di prestazione

¹ Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse, quello dei suoi parenti secondo l'art. 83 LOC, e quello di persone giuridiche nelle quali riveste la funzione di amministratore o dirigente.

² Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.

³ L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

⁴ La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

⁵ Un membro del municipio non può in alcun modo, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, assumere lavori, forniture o mandati a favore del comune.

Art. 60^{9, 12}
Attribuzioni

¹ Il municipio, riservate le competenze delegate all'amministrazione comunale:

- a) pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
- b) propone, esegue, o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;
- c) informa il consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali;
- e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti;
- f) esercita le funzioni di polizia locale;
- g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;¹⁴
- h) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali, all'accensione ed al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del comune;¹⁴
- l) fa eseguire i regolamenti comunali;
- m) assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale regolamento;
- n) delibera in tema di commesse pubbliche;
- o) preavvisa al consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso;

- p) amministra le aziende comunali, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;¹⁴
- q) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- r) adotta il sigillo comunale;
- s) propone o nomina i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato in cui esso è parte. Sono riservate le competenze del Consiglio comunale;
- t) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali e amministrative, informando il consiglio comunale;
- u) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle lettere h) e i).¹⁴

²Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 cpv. 2.

³Al municipio sono delegate le competenze decisionali in materia di presentazione del referendum dei Comuni ai sensi degli art. 42 Cost. cant. e 147 LEDP.

⁴Il municipio è autorizzato a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali, ivi comprese quelle di cui agli art. 13 LE e 7 e 8 LEDP, che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali.¹⁴

Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale.

Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al municipio conformemente all'art. 108.

⁵Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.

Sezione 2

Norme procedurali

Art. 61

Seduta costitutiva

¹Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del sindaco.

²Esso provvede, per la durata di un quadriennio, alla nomina tra i suoi membri del vicesindaco, all'istituzione dei dicasteri, alla nomina delle commissioni e delle delegazioni e alla nomina dei delegati comunali negli enti di diritto pubblico o privato di sua competenza. Inoltre convoca il consiglio comunale in seduta costitutiva.

Art. 62⁹

Sedute

¹ Il municipio stabilisce le sue sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.

² Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:

- a) ogni qualvolta questi lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno due municipali.

In quest'ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC.

³ Le sedute hanno luogo nella sala del municipio a Palazzo Marcacci; se speciali ragioni lo giustificano essere possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.

⁴ La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il sindaco o chi ne fa le veci.
Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.

⁵ Il municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

⁶ I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.

⁷ I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a mancare la maggioranza assoluta.

⁸ I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentanti il municipale o i municipali mancanti.

Art. 63¹²

Collegialità, discussione e riserbo

¹ I membri del municipio devono rigorosamente attenersi al principio della collegialità.

² I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta di municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

³ Il municipio stabilisce il modo e i mezzi per comunicare le deliberazioni.

⁴ Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.

Art. 64

Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti.
I municipali non possono astenersi dal voto.

Art. 65^{9, 12}

Spese non preventivate

Il municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate senza il consenso del consiglio comunale fino all'importo massimo complessivo stabilito dalle disposizioni dell'autorità cantonale.

Art. 66⁹

Lavori e forniture

¹ I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio sono aggiudicate in applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 risp. del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001.

² Sono riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

Sezione 3

dicasteri, commissioni e delegazioni

Art. 67

Dicasteri

¹ Il municipio è diviso in dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza.

² Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.

³ Il municipale non può prendere decisioni vincolanti.

⁴ Il capodicastero è responsabile della vigilanza sull'esecuzione delle decisioni municipali che lo concernono.

Art. 68^{9, 12}

Commissioni e delegazioni obbligatorie

¹ Il municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge:

- a) commissione tutoria regionale;
- b) commissione scolastica;
- c) delegazione tributaria;
- d) (abrogata);
- e) (abrogata);
- f) (abrogata)

² Il numero dei membri è fissato dal municipio qualora non sia previsto da leggi speciali.

³ Di ogni commissione o delegazione dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.

⁴ Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

Art. 69

Commissioni e delegazioni facoltative

¹ Il municipio nomina le seguenti altre commissioni:

- a) commissione amministratrice delle Aziende comunali;¹⁴
- b) commissione Centro storico di Locarno e Nucleo tradizionale di Solduno;
- c) commissione della protezione dei dati personali;

² Il municipio potrà pure nominare ogni altra commissione che si rendesse opportuna. Restano applicabili le disposizioni dell'art. 68 cpv. 2.

Art. 70

Attribuzioni

Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e delegazioni seguono i rami dell'amministrazione comunale a loro affidati, preavvisando e proponendo al municipio i provvedimenti da adottare, o svolgono gli incarichi a loro assegnati dall'esecutivo.

Art. 71

Funzionamento

¹ Le commissioni facoltative si compongono di un numero dispari di membri, al minimo tre ed al massimo sette.

² Esse nominano nel proprio seno un presidente ed un segretario.

³ Le commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Esse tengono un verbale delle proprie sedute.

Sezione 4

Informazione alla popolazione

Art. 72¹²

Servizi

¹ Il municipio provvede alla posa dell'albo comunale a Palazzo Marcacci e di albi informativi senza effetti giuridici particolari nei quartieri.

²Il municipio inoltre gestisce il sito internet www.locarno.ch, lo tiene costantemente aggiornato e provvede al dialogo con la popolazione.

Art. 73¹²
Informazione

¹Il municipio informa la popolazione su questioni di interesse generale o relative al quartiere.

²Il municipio raccoglie le indicazioni della popolazione e/o delle associazioni del quartiere su argomenti che possono interessare in qualsiasi modo la vita del quartiere.

³Il municipio informa e può consultare le associazioni del quartiere costituite in base agli art.li 60 e ss. CCS sugli oggetti elencati al cpv. precedente. Per essere ammesse alla procedura di consultazione le associazioni devono essere rappresentative della popolazione e degli interessi generali del quartiere e i loro statuti non devono escludere l'appartenenza personale dei soci fondata su motivi politici, partitici, confessionali, di cittadinanza, ecc..

Sezione 5¹⁴

Gestione degli archivi di dati (banche dati)

Art. 74¹⁴
Principio

¹Il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

²L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

³Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 75¹⁴
Applicazione

¹Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

²Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

CAPITOLO 6

Il Sindaco¹⁴

Art. 76¹⁴

Attribuzioni generali

¹Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferite dalla legge.

²Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.

Art. 77¹⁴

Attribuzioni particolari

In particolare il sindaco:

- a) (abrogato);
- b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombeni della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;
- c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;
- d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
- e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio;
- f) rilascia, in unione col segretario i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
- g) prende i provvedimenti conferitigli dalla LAC.

Art. 78¹⁴

Supplenza

In caso di assenza del sindaco è supplito nelle sue funzioni dal vicesindaco, e in assenza di questo, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

TITOLO TERZO **I DIPENDENTI COMUNALI**

CAPITOLO 1

I dipendenti comunali

Art. 79

Rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego dei dipendenti del comune e delle sue aziende è disciplinato dallo speciale regolamento organico.

Art. 80⁹

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione

Prima di entrare in carica, il segretario comunale, il segretario comunale aggiunto, i quadri superiori, i dipendenti abilitati ad allestire perizie, rapporti di contravvenzione o dichiarazioni fedefacenti, il delegato per l'inventario obbligatorio per il decesso, gli agenti di polizia comunale e gli uscieri rilasciano al municipio la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che gli viene consegnato, del seguente tenore:

“Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.

CAPITOLO 2

Il segretario comunale

Art. 81

Attribuzioni generali

Il segretario comunale è il capo del personale ed è il responsabile della cancelleria; dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio o dal sindaco.

Art. 82¹²

Attribuzioni particolari

In particolare il segretario:

- a) firma con il sindaco o chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la LOC e il presente regolamento;
- b) redige il verbale del consiglio comunale e del municipio;
- c) è responsabile dell'archivio nonché della conservazione di tutti i documenti del comune;
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC;
- e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso;
- f) ha facoltà di delegare ad un sostituto la redazione del verbale delle sedute di municipio e del consiglio comunale.

Art. 83

Supplenza

In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario comunale è supplito dal responsabile del servizio del contenzioso (segretario comunale aggiunto).

In mancanza di quest'ultimo, è supplito da persona designata dal municipio.

TITOLO QUARTO

ONORARI, DIARIE, INDENNITA' E FINANZIAMENTO DEI GRUPPI POLITICI

Art. 84¹²

Onorari del sindaco e dei municipali

¹I membri del municipio ricevono i seguenti onorari:

- a) il sindaco: fr. 65'144.- all'anno;
- b) il vicesindaco: fr. 39'104.- all'anno;
- c) i municipali: fr. 32'571.- all'anno;
- d) il supplente municipale: fr. 100.- per seduta.

²Gli onorari del sindaco, dei municipali e dei supplenti sono adeguati al rincaro secondo i criteri e i parametri valevoli per gli stipendi dei dipendenti comunali (indice di riferimento novembre 2009 punti 103.9 del costo della vita [dicembre 2005 = 100]).

Art. 85¹²

Spese, spese di rappresentanza e indennità per missioni

¹Quale rimborso spese annuale per la rappresentanza sono riconosciuti, previa presentazione dei singoli giustificativi, i seguenti importi massimi:

- a) CHF 6'000.- per il sindaco;
- b) CHF 3'000.- per il vicesindaco;
- c) CHF 1'500.- per i municipali.

²Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate i membri delle commissioni e delegazioni, ricevono le seguenti diarie e indennità:

- a) per una giornata: fr. 125.-;
- b) per mezza giornata fr. 70.-;
- c) per ogni pernottamento fr. 140.-.

³Vengono inoltre rimborsate le spese di trasferta in base alla tariffa di prima classe delle FFS e alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi di trasporto.

⁴Dalle diarie e indennità suddette, vengono dedotti gli eventuali rimborsi accordati da altri enti.

⁵Per casi speciali e particolarmente per missioni fuori cantone, il municipio può, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate.

Art. 86^{12,13}

Diarie per sedute

¹I membri delle commissioni permanenti e speciali del consiglio comunale e delle commissioni di revisione delle aziende comunali ricevono un'indennità di fr. 53.- per ogni seduta alla quale partecipano. Tale indennità è pure riconosciuta ai membri del consiglio comunale per ogni seduta del legislativo alla quale partecipano.

L'indennità di fr. 53.- è pure riconosciuta al relatore della stesura del rapporto commissionale. Al presidente del Consiglio comunale è riconosciuta una doppia indennità di presenza.¹⁴

²I membri delle delegazioni e delle commissioni nominate dal municipio ricevono un'indennità di fr. 53.- per ogni seduta alla quale partecipano.

³I membri di commissioni consultive e gli esperti nominati dal municipio ricevono un'indennità pari alla retribuzione media della loro categoria professionale.

⁴Queste indennità sono adeguate all'inizio di ogni anno al rincaro secondo i criteri e i parametri valevoli per gli stipendi dei dipendenti comunali (indice di riferimento novembre 2009 punti 103.9 del costo della vita [dicembre 2005 = 100]).

Art. 87¹³

Finanziamento dei gruppi politici

¹I gruppi politici ai sensi dell'art. 39 ricevono una indennità base annua di fr. 3'000.- e un supplemento annuo di fr. 750.- per ogni consigliere comunale.

²I consiglieri comunali che non costituiscono gruppo ricevono unicamente l'indennità annua di fr. 750.- per ogni consigliere.

TITOLO QUINTO

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 88^{9, 12}

Bilancio preventivo e conto consuntivo

¹Il municipio presenta ogni anno al consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del comune, dei legati, dei fondi speciali e delle aziende comunali, giusta gli art. 169 e seguenti LOC.¹⁴

²I conti si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre.

³Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi, il municipio affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto al suo indirizzo. Nell'esercizio delle sue competenze la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha il diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.

Art. 89¹²

Norme per la gestione finanziaria

Il contenuto e la forma del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del conto amministrativo, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento sono retti dalla Legge organica comunale, nonché dalle relative norme d'applicazione e direttive dell'autorità superiore.

Art. 89a¹²

Organo di controllo interno

Il municipio ha la facoltà di dotarsi di un organo di controllo interno. Le modalità operative sono disciplinate mediante ordinanza municipale.

Art. 90

Incassi e pagamenti

Il comune tiene i conteggi dei conti correnti postali e dei conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi ed i pagamenti.

Art. 91

Autorizzazioni a riscuotere

Il segretario comunale, il direttore dei servizi finanziari, e i cassieri comunali e delle aziende sono autorizzati a riscuotere per conto del comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare il pagamento in contanti.

Art. 92

Diritto di firma

Il segretario comunale, il direttore dei servizi finanziari e i cassieri comunali e delle aziende hanno diritto di firma collettiva con il sindaco o il vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti postali ed ai conti correnti bancari.

TITOLO SESTO

I BENI COMUNALI

CAPITOLO 1

Generalità

Art. 93

Suddivisione

¹ I beni comunali si suddividono in beni patrimoniali, beni amministrativi e beni di uso comune.

² I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.

³ I beni demaniali, ossia i beni amministrativi e i beni di uso comune, servono direttamente all'adempimento di compiti di diritto pubblico.

⁴ La costituzione, la soppressione e la commutazione dell'uso di beni comunali sono decise dal consiglio comunale.

Art. 94

Definizioni

¹Per i beni patrimoniali si intendono tutti i beni che appartengono al comune senza essere incorporati nei beni demaniali, quali ad esempio il denaro, le carte valori, i terreni rustici o urbani, gli stabili locativi, ecc. e che sono sottoposti al diritto privato.

²Per beni amministrativi si intendono quei beni accessibili anche alla popolazione la cui utilizzazione è subordinata all'intervento degli organi comunali, quali ad esempio edifici amministrativi, scuole, biblioteche, musei, istituti sociali, infrastrutture sportive, cimiteri, installazioni, impianti, veicoli, ecc..

³Per beni di uso comune si intendono quei beni direttamente accessibili alla popolazione senza intervento degli organi comunali, quali ad esempio le strade, le piazze, i giardini pubblici, le rive dei laghi, la golena, i corsi d'acqua.

Art. 95⁹ **Alienabilità**

¹I beni amministrativi e di uso comune sono inalienabili e non possono essere dati in pegno.

²I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Art. 96¹² **Amministrazione**

¹L'amministrazione dei beni comunali compete al municipio, riservate le competenze delegate.

²Il municipio tiene aggiornato in apposito registro l'inventario dei beni comunali mobili e immobili, nonché l'elenco dei passivi separati per categoria, ivi compresi i fondi e i legati affidatigli.

Art. 97 **Alienazione e locazione**

¹L'alienazione, l'affitto e la locazione di beni comunali o di pertinenza di fondi o di legati, mobili o immobili, devono essere fatti tramite pubblico concorso, annunciato all'albo comunale per almeno 7 giorni.

²In casi eccezionali, quando al comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.¹⁴

³I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.¹⁴

⁴Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

CAPITOLO 2

Utilizzazione

Art. 98
Utilizzazione collettiva

I beni d'uso comune soggiacciono all'utilizzazione collettiva intesa di regola in modo libero, gratuito e uguale per tutti.

Art. 99
Utilizzazione accresciuta

¹ Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo dei beni d'uso comune.

² L'autorizzazione viene di regola accordata se non vi si oppongono motivi preponderanti di ordine pubblico, di sicurezza o di igiene e previa valutazione degli interessi in gioco.

³ L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per prevenire danni ai beni pubblici o a terzi.

⁴ Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico.

Art. 100
Utilizzazione particolare

¹ Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e prolungata dei beni di uso comune.

² La concessione è rilasciata con la procedura dell'art. 97 cpv. 1 del presente regolamento.

³ Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico.

CAPITOLO 3

Norme comuni

Art. 101
Rilascio dell'atto

¹ L'atto di autorizzazione o concessione determina le condizioni, la durata, l'estensione, le modalità d'esercizio dell'utilizzazione nonché l'importo della tassa regolamentare.

² In assenza di queste indicazioni valgono le norme che seguono.

Art. 102
Durata

¹Le autorizzazioni hanno una durata massima di 1 anno e le concessioni di 10 anni.

²Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

Art. 103 **Trasferimento**

¹Le autorizzazioni e le concessioni non possono essere trasferite a terzi senza preventivo consenso del municipio.

²Le autorizzazione e le concessioni connesse ad un fondo seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 104 **Revoca**

¹Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²La revoca di una concessione può comportare il pagamento di una indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

Art. 105 **Responsabilità**

¹Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione.

²Il titolare non può far valere pretese nei confronti del comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito a esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Art. 106 **Autorizzazioni e concessioni esistenti**

¹Le autorizzazioni e le concessioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

²Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione, prendono fine con il decorso di 10 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO SETTIMO **LE AZIENDE COMUNALI**

Art. 107⁷

(abrogato)¹⁵

TITOLO OTTAVO^{12,14}
PRINCIPI DI POLITICA ENERGETICO-AMBIENTALE

Art. 107a¹²
In generale

Il comune applica principi di politica energetico-ambientale allo scopo di promuovere e sostenere una vita socio-economica di qualità e uno sviluppo del territorio che tiene conto del patrimonio storico, politico, culturale e ambientale.

Art. 107b¹²
In particolare

¹ Il comune si impegna, in occasione della costruzione e della riattazione/ristrutturazione di edifici pubblici, ad applicare, se possibile ed economicamente sostenibile, il nuovo standard “Minergie-P®”; in ogni caso lo standard “Minergie®”.

² Il comune richiede, in occasione della vendita di beni patrimoniali comunali, che l’acquirente edifici, riatti o ristrutturati rispettando, se possibile ed economicamente sostenibile il nuovo standard “Minergie-P®”; perlomeno lo standard “Minergie®”.

³ Il comune si impegna, in occasione dell’acquisto di beni e di servizi, di deliberare le commesse privilegiando gli aspetti legati al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente. A tale scopo il municipio inserisce specifiche e adeguate clausole nei capitolati di concorso.

⁴ Il comune provvede altresì, nell’ambito di un processo economicamente sostenibile, a gestire e a utilizzare i beni comunali (amministrativi e patrimoniali) e a eseguire i servizi pubblici in modo rispettoso nella misura massima possibile dei principi del risparmio energetico e dell’ambiente.

Art. 107c¹²
Sostegno dell’edilizia a risparmio energetico

¹ Il comune sostiene la realizzazione di nuove costruzioni o della loro riattazione/ristrutturazione e degli impianti che adempiono le condizioni/requisiti del nuovo standard “Minergie®”, mediante la concessione di un sussidio, il cui importo corrisponde alla quota parte del Comune (50%) della tassa di decisione (spese escluse) stabilita secondo l’art. 19 cpv. 1 LE.

² Il sussidio è accordato fino al momento in cui lo standard “Minergie®” non sarà dichiarato di natura obbligatoria per tutte le costruzioni e gli impianti.

³ Il municipio disciplina mediante ordinanza le modalità di pagamento del sussidio, che non può essere versato prima dell’ottenimento della certificazione “Minergie-®”, del collaudo della costruzione o dell’impianto e della concessione del permesso di abitabilità.

TITOLO NONO¹⁴
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 107d¹⁴
Allarme canicola

Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga alla regolamentazione prevista dalla legislazione comunale, è consentito anticipare alle ore 06.00 l'inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia, la gestione del verde pubblico e privato, la pavimentazione stradale e i servizi pubblici comunali, salvo disposizioni contrarie del Municipio.

Art. 107e¹⁴
Lotta alla zanzara tigre

Il Municipio è autorizzato ad adottare qualsiasi misura al fine di prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*.

In tutti i casi è espressamente vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi nei quali si trovi dell'acqua stagna.

Art. 107f¹⁴
Neofite invasive

Il Municipio è autorizzato ad adottare qualsiasi misura volta a prevenire e contrastare la diffusione di neofite a carattere invasivo.

TITOLO DECIMO¹⁴
RIMEDI DI DIRITTO, CONTRAVVENZIONI E MULTE

Art. 108¹²
Rimedi di diritto

¹Se espressamente indicato nella decisione contro le risoluzioni del municipio e dei suoi servizi amministrativi sussiste la facoltà di reclamo all'esecutivo stesso nel termine di 15 giorni.

²Contro le risoluzioni degli organi comunali è dato il ricorso al Consiglio di Stato secondo i termini e le modalità previste dalla LOC, dalla LPAm o da altra legge speciale.

Art. 109
Multa

¹Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

²Il massimo della multa è di fr. 10'000.-; restano riservate le leggi speciali.

³La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.¹⁴

Art. 110
Procedura, pagamento e prescrizione

¹La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione in arresto sono disciplinati dagli art. 147 e 150 LOC.

² I rapporti contravvenzionali e le multe fino a fr. 300.-- possono essere delegati ai servizi dell'amministrazione comunale. I dettagli sono stabiliti in via d'ordinanza municipale.¹⁴

TITOLO UNDICESIMO¹⁴
REGOLAMENTI, ORDINANZE, CONVENZIONI, TASSE E INDENNITA'

Art. 111
Regolamenti

¹Il consiglio comunale disciplina mediante regolamento le materie che rientrano nelle sue competenze.

²I regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso all'albo comunale, per un periodo di 45 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum.¹⁴

³Trascorsi i termini di esposizione i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.

Art. 112⁹
Ordinanze

¹Il municipio disciplina mediante ordinanza municipale le materie di competenza propria o ad esso delegate da leggi o regolamenti.
Queste ordinanze sono esposte agli albi comunali per un periodo di 30 giorni, durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.¹⁴

²Il municipio emana inoltre ordinanze amministrative atte a disciplinare l'attività interna dell'amministrazione.
Queste ordinanze sono intimate ai servizi interessati e esposte agli albi del personale.

Art. 113
Convenzioni

Le convenzioni sono votate dal consiglio comunale giusta l'art. 30 del presente regolamento.

Art. 113a¹⁴
Legislazione comunale

Il municipio cura e tiene aggiornata la raccolta della legislazione comunale.

Art. 113b¹⁴

Tasse, tariffe, indennità e sportule

¹Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da regolamenti speciali.

²Gli interventi richiesti o causati da privati e che esulano dai normali compiti sono fatturati in base ai costi effettivi sostenuti dal comune per il personale, i mezzi e i materiali impiegati.

³L'ammontare delle sportule di cancelleria e le modalità di pagamento sono fissati da apposita ordinanza municipale.

TITOLO DODICESIMO¹⁴

ASSUNZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE; AZIENDE COMUNALI¹⁴

Art. 114a¹⁴

Assunzione di servizi di interesse comunale

¹Nei limiti della costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.

²L'assunzione è decisa dal consiglio comunale.

Art. 114b¹⁴

Aziende comunali

¹Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.

²Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e LOC.

³(abrogato)¹⁵

Art. 115a¹²

Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune¹⁴

¹La proposta del municipio di svolgere compiti di natura pubblica mediante la costituzione, partecipazione, stipula di convenzioni oppure il conferimento di mandati di prestazione a soggetti esterni quali enti di diritto pubblico o enti di diritto privato va decisa dal consiglio comunale secondo la procedura prevista per i regolamenti comunali.

²Nel caso in cui il comune vuole costituire o partecipare ad una società anonima, privilegerà per quanto possibile la società anonima di diritto pubblico ex art. 763 CO o la società anonima ad economia mista ex art. 762 CO.

Art. 115b¹²

Enti autonomi di diritto comunale

¹Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²Il consiglio comunale adotta lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b LOC.

Art. 115c¹²

Rappresentanti e supplenti del comune in soggetti esterni

¹Possono rappresentare il comune nei soggetti esterni che svolgono compiti di natura pubblica il sindaco, il vicesindaco, i municipali, i consiglieri comunali o terzi esterni, preferibilmente domiciliati nel comune.

²Per le candidature si considereranno la competenza, la capacità e la disponibilità di tempo.

³Alla nomina del rappresentante e del supplente sarà indicato il dicastero ed il municipale di riferimento cui il rappresentante ed il supplente devono far capo, informando regolarmente tutto il collegio municipale.

⁴La designazione del rappresentante del comune da candidare nel consiglio d'amministrazione di una società anonima ordinaria compete al municipio, che può sottoporre la sua proposta in via consultiva al consiglio comunale.

⁵La proposta e la designazione del rappresentante e del sostituto del comune alle assemblee degli enti di cui il comune è parte, conformemente all'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, compete al consiglio comunale.

⁶L'assegnazione dei diversi mandati rispecchia il risultato elettorale conseguito per il municipio. Tutte le cariche assunte in quest'ambito decadono a fine legislatura con stesse modalità e tempi previsti dalla LOC per i municipali uscenti, se ciò è compatibile con le applicazioni derivanti dal diritto federale superiore.

Art. 115d¹²

Informazione del consiglio comunale da parte dei rappresentanti del comune in soggetti esterni

¹Il rappresentante del comune nei soggetti esterni trasmetterà per conoscenza al municipio, non appena a disposizione, copia del bilancio e del conto economico della società partecipata. Questi documenti saranno a disposizione della commissione della gestione che potrà prendere posizione in merito, al più tardi in occasione del rapporto sul consuntivo.

²Contestualmente alla rassegnazione del consuntivo annuo, il municipio presenterà un allegato contenente il rapporto di gestione delle partecipazioni del comune in soggetti esterni, nel quale, rispettando i limiti dei doveri di segreto commerciale e d'affari delle partecipate di diritto privato, sarà data indicazione:

- a) nome dell'ente di diritto pubblico, convenzione, consorzio, legato, società di diritto privato quale associazione, fondazione, società commerciale o altro alla quale il comune partecipa;
- b) nome del dicastero e del o dei municipale/i responsabile/i;
- c) nome del rappresentante/i e/o supplente/i del comune responsabile/i;
- d) breve resoconto della attività svolta nell'interesse del comune (rapporto di gestione);
- e) resoconto dei gettoni di presenza, indennità di trasferta e indennità percepite dal rappresentante del comune.

³Il municipio terrà aggiornata sul proprio sito internet l'indicazione di tutti i soggetti esterni partecipati dal comune e propri eventuali rappresentanti in questi.

Art. 115e¹²

Ratifica di decisioni straordinarie importanti da parte dei rappresentanti del comune in soggetti esterni

¹Il municipale capo dicastero, responsabile del rappresentante del comune in seno ad un soggetto esterno in cui il comune partecipa, deve mantenere un corretto e tempestivo flusso di informazioni con lo stesso.

²Nel caso in cui l'organo esecutivo del soggetto esterno dovesse adottare decisioni che possono avere effetti economici nei confronti del comune che divergono sostanzialmente da quanto sottoposto e deliberato dal consiglio comunale, oppure che possono avere effetti finanziari importanti per il comune, il rappresentante è tenuto ad informare tempestivamente il municipale responsabile che a sua volta informerà il municipio, e che eventualmente chiederà una delibera consultiva da parte del consiglio comunale.

³Restano riservate eventuali disposizioni imperative di diritto pubblico o privato.

Art. 115f¹²

Procedura in caso di conflitto di interessi tra organi o membri di organi del comune al contempo rappresentanti del comune in soggetti esterni

¹Nel caso in cui il rappresentante del comune in un soggetto esterno si trova a dover prendere una decisione nell'ente partecipato suscettibile di collidere con interessi del comune, egli, compatibilmente con le normative di diritto privato, cercherà di ottenere tempestivamente indicazioni dal municipale responsabile, dal municipio o dal consiglio comunale tramite il municipio, secondo l'importanza strategica della decisione.

²Restano riservate eventuali disposizioni imperative di diritto pubblico o privato.

Art. 115g¹²

Indennità dei rappresentanti del comune in soggetti esterni

¹Le indennità riconosciute dai soggetti esterni, enti di diritto pubblico e privato di cui il comune partecipa, ai singoli rappresentanti del comune nei consigli direttivi e nei consigli di amministrazione sono riversate al comune. Sono riservati disposti imperativi del diritto superiore.

²Al rappresentante del comune spettano i gettoni di presenza e l'indennità di trasferta riconosciuti dai soggetti esterni a ogni membro del rispettivo consiglio direttivo o consiglio di amministrazione.

³Il comune versa al singolo rappresentante un'indennità particolare per ogni seduta di consiglio direttivo o di consiglio di amministrazione a cui lo stesso partecipa, la quale tenga conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato. L'indennità è fissata dal municipio, tenendo conto di un minimo di CHF 50.- e di un massimo di CHF 500.- per seduta.

⁴La documentazione relativa ai gettoni di presenza, indennità di trasferta e indennità delle altre partecipate potrà essere richiesta ai rappresentanti del comune dal municipale responsabile, dal segretario comunale o dalla commissione della gestione nell'ambito del esame del consuntivo.

Art. 115h¹⁴ **Concessioni**

¹Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico secondo le condizioni previste agli articoli 193 f-i LOC.

²Alle concessioni già in essere al 30 giugno 2019 e fino alla loro scadenza non sono applicabili gli articoli 193f, 193g e 193h LOC mentre restano applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Sono riservati i disposti di legge speciale (v. articolo 217 cpv. 2 LOC).

TITOLO TREDICESIMO¹⁴ **DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE**

Art. 116 **Diritto suppletorio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LOC e delle relative norme di applicazione.

Art. 117 **Modificazioni**

¹Il regolamento comunale concernente il prelievo di tasse per l'occupazione del suolo pubblico comunale, per il rilascio delle licenze edilizie dei permessi di abitabilità e per l'esposizione di insegne del 20 dicembre 1982 è completato nel seguente modo:

"Art. 13 Tasse di polizia; b) importo.

cfr 1-13.97: invariate

cfr 13.98 (nuova):

Tasse di posteggio dei veicoli: nei posteggi all'aperto muniti di parchimetro può essere riscosso un importo fino al massimo di fr. 2.- all'ora; negli autosili comunali fino a un massimo di fr. 5.- all'ora."

Art. 118
Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

² Le disposizioni relative agli onorari, agli stipendi, alle diarie e alle indennità (art. 84, 85 e 86) entrano in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1990.

Art. 118 bis¹
Norme transitorie

¹ Durante il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 il Municipio è autorizzato sulla base dell'andamento economico generale e della situazione finanziaria del Comune, a riconoscere solo parzialmente l'adeguamento degli onorari e delle diarie secondo gli art. 84 e 86, ritenuto tuttavia il riconoscimento di almeno il 50 % del rincaro effettivamente intervenuto.

² Gli onorari e le indennità per il 1993 possono essere stabiliti in base ai criteri del cpv 1.

Art. 118 ter⁸
Norma transitoria

Durante il periodo dal 1. gennaio 1997 al 31 dicembre 2000 il Municipio è autorizzato, sulla base dell'andamento economico generale e della situazione finanziaria del Comune, a sospendere il finanziamento dei gruppi politici previsto dall'art. 87.

Art. 118 quater¹²
Norma transitoria

¹ Le disposizioni relative agli art. 84, 85 e 115g entrano in funzione a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla ratifica ed approvazione del presente regolamento.

² Le disposizioni relative all'art. 115 c si applicano a partire dalle nuove nomine per i membri del consiglio d'amministrazione, mentre per i rappresentanti presso le assemblee degli azionisti o altre a partire dal 1. gennaio dell'anno successivo alla ratifica ed approvazione del presente regolamento.

Art. 119
Abrogazioni

Sono abrogati il regolamento organico comunale del 3 luglio 1972, il regolamento interno del consiglio comunale del 15 aprile 1957 e ogni altra norma contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Adottato dal consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 1990.
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 130 RE del 17 marzo 1992.

¹Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato, con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.

²Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 7 marzo 1994.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-3087 del 16 maggio 1994.

³Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 1994.

⁴Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 4 luglio 1994.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-3324 del 4 ottobre 1994.

⁵Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 19 dicembre 1994.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-3575 del 21 febbraio 1995.

⁶Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 6 marzo 1995.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 128-RE-3831 del 14 aprile 1995.

⁷Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 1994.

⁸Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16 dicembre 1996.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 128-RE-4604 del 21 gennaio 1997.

⁹Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 28 agosto 2000.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-6337 del 3 novembre 2000.

¹⁰Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 23 giugno 2003.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE- 7930 del 29 luglio 2003.

¹¹Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 27 settembre 2004.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE- 8385 del 5 novembre 2004.

¹²Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 29 novembre 2010.
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-11268 del 15 febbraio 2011.

¹³Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 26 marzo 2013.
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-12333 del 22 maggio 2013.

¹⁴Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 19 ottobre 2020 (quella all'art. 20 a seguito della delibera sulla mozione "Esposizione permanente della bandiera svizzera", tutte le altre a seguito della delibera sul MM 94 del 29 maggio 2019).

Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-15794 del 18 gennaio 2021.

¹⁵Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzioni del Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. del